MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE CONTROLLO
D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.01.2023

PARTE SPECIALE

STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	EMESSO	VERIFICATO
00	26.01.2023	Prima emissione	CDA	RLEG
01	30.09.2025	Aggiornamento Reati Presupposto e Revisione Generale al 30.09.2025	CDA	RLEG

Svicom
REAL ESTATE MANAGERS

Sommario

PREMESSE 7
STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE 7
Parte Speciale "A": Reati contro la P.A. 9
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 9
Peculato (art. 314, comma 1 c.p.) 9
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) 10
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 12
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) 13
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) 14
Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 15
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 16
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 18
Quanto all'art. 25 del Decreto 19
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 19
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 20
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 21
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 22
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 24
Istigazione alla corruzione (art. 322) 24
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 26
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 28
Quanto all'art. 25-decie 29
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 c.p.) 29
Le Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 30
Reati contro la P.A. – Principi di Comportamento 46
Parte Speciale "B": Reati societari 49
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 49

False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c.c.) 49
Impedito Controllo (art. 2625 c.c.) 50
Indebita Restituzione di Conferimenti (art. 2626 c.c.) 51
Formazione Fittizia di Capitale (art. 2632 c.c.) 52
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 53
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 54
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 55
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 56
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 57
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 58
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 60
Reati Societari - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 61
Reati Societari – Principi di Comportamento 64
Parte Speciale "C": Abusi di mercato 66
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 66
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art.184 del D.Lgs. 58/1998) 67
Manipolazione del mercato (art.185 del D.Lgs. 58/1998) 69
Abusi di mercato - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 70
Abusi di mercato – Principi di Comportamento 71
Parte Speciale "D": Reati informatici e violazione del diritto d'autore 73
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 73
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615-ter c.p.) 73
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) 74
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) 75
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.) 77
Estorsione Aggravata (art. 629 , comma 3, c.p.) 78
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 79

Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (Art. 171 della Legge n. 633/1941) 82

Detenzione e uso di software "pirata" (art. 171-bis della Legge n. 633/1941); 82

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale (Art. 171-ter della Legge n. 633/1941) 84

Reati informatici e violazione del diritto d'autore - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 86

I principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio - Reati informatici e violazione del diritto d'autore. 93

Parte Speciale "E": Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio 94

Le fattispecie di reato previste nel Decreto 94

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.) 94

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.) 96

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.) 97

Illecita concorrenza con violenza e minaccia (art.513-bis c.p.) 98

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.) 99

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.) 100

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.) 101

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517-ter c.p.) 103

Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 104

Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio – Principi di Comportamento 107

Parte Speciale "F": Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro 109

Le fattispecie di reato previste nel Decreto 109

Art.25-septies D.Lgs 231/2001 109

Omicidio colposo (art.589 c.p.) 110

Lesioni personali colpose (art.590 c.p.) 112

Circostanze aggravanti (art.583 c.p.) 112

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli ...113

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro – Principi di Comportamento 118

Parte Speciale "G": Reati ambientali 120

Le fattispecie di reato previste nel Decreto 120

Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.) 120

Disastro ambientale (art.452-quater c.p.) 121
Circostanze aggravanti (delitti associativi) (art.452-octies c.p.) 122
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256, D.Lgs. 152/2006) 123
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) 125
Traffico illecito di rifiuti (art.259, comma 1, D.Lgs. 152/2006) 126
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006) 127
Reati ambientali - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 128
Reati ambientali – Principi di Comportamento 130
Parte Speciale "H": Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio 132
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 132
Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.) 133
Ricettazione (art.648 c.p.) 134
Riciclaggio (art.648-bis c.p.) 136
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.) 137
Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.) 139
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 140
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio – Principi di Comportamento 147
Parte Speciale "I": Impiego di lavoratori stranieri irregolari 148
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 148
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato – Impiego di manodopera di stranieri privi di permesso di soggiorno (art.22, commi 12 e 12-bis del D.Lgs 286/1998) 148
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs 286/1998) 149
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina (art.12, comma 5 del D.Lgs 286/1998) 151
Impiego di lavoratori stranieri irregolari - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 152
Impiego di lavoratori stranieri irregolari – Principi di Comportamento 153
Parte Speciale "L": Corruzione tra privati 155
Le fattispecie di reato previste nel Decreto 155
Corruzione tra privati (art.2635, comma 3 c.c.) 155

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis, comma 1 c.c.).....156
Corruzione tra privati - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli.....157
Corruzione tra privati – Principi di Comportamento.....162
Parte Speciale "M": Delitti di Criminalità Organizzata 165
Le fattispecie di reato previste nel Decreto.....165
Associazione per delinquere (art.416 c.p.) 166
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416-bis c.p.) 167
Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter c.p.) 169
Delitti di Criminalità Organizzata - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli 170
Delitti di Criminalità Organizzata – Principi di Comportamento 171

PREMESSE

Con l'articolo 24 si apre la cosiddetta parte speciale del Decreto la quale, dal punto di vista strutturale, si articola nell'elencazione tassativa di tutti i reati presupposto la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa e sanzionatoria dell'Ente.
La configurazione dei singoli articoli che compongono la parte speciale del Decreto è caratterizzata dal richiamo ad una o più fattispecie di reato con riferimento alle persone fisiche, a cui fa seguito la determinazione del *quantum* di pena stabilito in base al sistema sanzionatorio specificamente previsto nei confronti degli enti dall'articolo 9 del Decreto che, come anticipato nella Parte Generale del presente Modello, comprende principalmente, sia le sanzioni pecuniarie determinate secondo il meccanismo delle quote delle quote, sia le sanzioni interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna (cfr. art. **1.2** Parte Generale).
Inizialmente il predetto elenco comprendeva, tuttavia, soltanto tre tipologie di condotte criminose che interessavano tali soggetti. Difatti, al momento dell'entrata in vigore del Decreto l'Ente poteva rispondere esclusivamente di alcuni specifici reati principalmente commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione ancorché la legge delega numero 300 del 2000 avesse previsto un numero più ampio di fattispecie avuto riguardo alle manifestazioni più significative della criminalità d'impresa come, ad esempio, i reati posti a tutela della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente. Le ben più ampie esigenze repressive sottese alla criminalizzazione delle condotte illecite che possono coinvolgere l'ente trovarono concretizzazione solo nel corso degli anni allorquando il novero dei reati attribuibili alle persone giuridiche è andato gradualmente ampliandosi convergendo ambiti di tutela, senz'altro, caratterizzati da profili criminologici nell'agire tipico dell'ente.

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

L'elenco dei reati presupposto, seppur particolarmente corposo, è tale da poter essere scisso in sezioni caratterizzate da fattispecie di reato accomunate da profili che ne consentono una categorizzazione senz'altro più schematica da seguire con il fine precipuo di poter essere meglio governate sia in fase di *risk assessment* che nella successiva gestione in punto di redazione di protocolli.
In ragione di quanto sopra, la Parte Speciale del presente Modello si articola in singole Sezioni dedicate alle categorie di reati selezionate dal Decreto ed elevate a presupposto fondante della responsabilità amministrativa dell'Ente.
Le Sezioni sono le seguenti:
Parte Speciale "A": Reati contro la P.A.
Parte Speciale "B": Reati societari
Parte Speciale "C": Abusi di mercato
Parte Speciale "D": Reati informatici e violazione del diritto d'autore
Parte Speciale "E": Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio
Parte Speciale "F": Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Parte Speciale "G": Reati ambientali
Parte Speciale "H": Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Parte Speciale “I”: Impiego di lavoratori stranieri irregolari
Parte Speciale “L”: Corruzione tra privati
Parte Speciale “M”: Delitti di Criminalità Organizzata
Onde ridurre nei limiti del tollerabile, eventuali falle del sistema, ciascuna delle già menzionate Sezioni si compone, a sua volta, di sottosezioni in cui sono descritti:
1. Le fattispecie di reato previste nel Decreto;
2. Le potenziali aree di attività a rischio (c.d. attività “sensibili”), con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati;
3. I principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio.

Ai fini della corretta e puntuale applicazione dei Protocolli previsti nelle Aree a Rischio contemplate dalle Sezioni che seguono, si precisa che, onde consentire una più agevole individuazione dei Destinatari, oltre alle definizioni di cui al Glossario della Parte Generale, troveranno applicazioni anche le definizioni mutuate dal funzionigramma aziendale accluso al presente Modello nonché allegato sub 02 al Manuale della Qualità della Società nonché le definizioni di cui alle Procedure Operative aziendali tempo per tempo vigenti.

Parte Speciale "A": Reati contro la P.A.

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

In questa Sezione rientrano le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25–decies del Decreto.
Si tratta di reati peculiari dell'impresa ovvero di manifestazioni tipiche di comportamenti illeciti rinvenibili nell'attività imprenditoriale riscontrabile soprattutto negli ambiti imprenditoriali che determinano la propria attività in sinergia con la Pubblica Amministrazione e comunque attraverso un rapporto diretto con quest'ultima. Il Legislatore ha, dunque, inteso tutelare l'interesse pubblico dalle condotte criminose caratterizzate da un'induzione in errore degli apparati dello Stato posta in essere da quei soggetti che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'Ente a cui fa seguito un indebito profitto realizzato da quest'ultimo ed un corrispondente danno per la collettività.
Quanto all'art. 24 del Decreto, i reati presupposto richiamati sono i seguenti:

Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.*"

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello***

La condotta sanzionata dall'art.314 c.p. consiste nell'appropriazione di danaro, o altra cosa mobile altrui, da parte del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che risulta temporaneamente immesso nel possesso o nella disponibilità del bene oggetto di reato.
Il concetto di appropriazione coincide con l'attitudine del funzionario ad impiegare il bene *uti dominus*, ovverosia comportandosi come se ne fosse il proprietario e distraendola dalla sua originaria destinazione, dovendo parimenti sussistere il requisito dell'altruità della cosa.
Quanto al possesso della cosa invocato dalla norma, si ritiene comunemente che esso non coincida con l'analoga nozione civilistica, dovendosi piuttosto qualificarlo come potere di disposizione del bene che risulta funzionalmente connesso alla specifica funzione per cui lo stesso viene impiegato. Il riferimento alla mera disponibilità, peraltro, suggerisce che vale ad integrare il reato in esame anche il potenziale utilizzo della cosa, ancorché non concretizzatosi materialmente, poiché indice della possibilità di avvalersi di tale risorsa in qualunque momento.
In ultimo, la legge precisa che il funzionario deve trovarsi nel possesso o nella disponibilità della cosa in ragione dell'ufficio o del servizio svolto.
Ai sensi dell'art.25, comma 1 del Decreto, la fattispecie di reato di cui all'art.314, comma 1 c.p. è suscettibile di integrazione unicamente quando "*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*", dovendosi quindi ritenere che la responsabilità dell'ente sarà configurabile nelle sole ipotesi in cui il pubblico funzionario si appropri indebitamente di fondi o beni di derivazione europea.

- ***Bene giuridico tutelato***

A fronte del limitato ambito di applicazione del reato in esame, le finalità perseguite dalla legge sono da ravvisare nell'esigenza di tutelare la «destinazione» delle risorse finanziarie di matrice comunitaria,

mediante la censura di ogni condotta che concretizzi un'indebita appropriazione delle stesse a vantaggio dell'ente.

- ***Soggetto attivo***

Trattandosi di un reato proprio, la condotta di appropriazione può essere consumata soltanto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

- ***Soggetto passivo***

Soggetto passivo del reato è l'Unione Europea, i cui interessi finanziari sono lesi dalla commissione del reato.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo del reato di ex art.314, comma 1 c.p. consiste nel dolo generico, non rilevando le specifiche finalità in ragione delle quali si realizza la condotta di appropriazione.

- ***Sanzioni***

L'art.25, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di duecento quote.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"*Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello***

L'art. 9, 1° co., D.L.4.7.2024, n. 92, conv. con modif. dalla L. 8.8.2024, n. 112, «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile, penale e di personale del Ministero della giustizia», ha introdotto una nuova figura di reato, sotto l'art. 314 bis, rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobile". L'articolo punisce, in via residuale, rispetto all' art. 314, con la reclusione da sei mesi a tre anni, «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto».

L'introduzione della nuova fattispecie ha di poco anticipato l'approvazione della L. 9.8.2024, n. 114, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» (c.d. Legge Nordio), il cui art. 1, lett. b, ha abrogato la norma incriminatrice del delitto di abuso d'ufficio (art. 323).

Nella sua struttura, il nuovo art. 314 bis introduce una figura ad hoc di peculato per distrazione e presenta una struttura ibrida che mutua elementi costitutivi in parte dal peculato (art. 314) in parte dall'abuso d'ufficio abrogato (art. 323). Del peculato presenta, sul piano del fatto tipico oggettivo, il medesimo presupposto (lecito) della condotta: il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve già avere, infatti, per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui , oggetto materiale della successiva condotta di indebita destinazione. Dell'abuso d'ufficio (abrogato) presenta più elementi: anzitutto, sul piano oggettivo, a) la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare, così come avveniva sotto l' art. 323, come modificato nel 2020, con specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità ; b) corrispondente è, poi, l'evento del reato: l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, in alternativa all'altrui danno ingiusto. Infine, quanto all'elemento soggettivo, c) è richiesto, come già avveniva nell'abuso d'ufficio, il dolo intenzionale.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Oggetto della tutela rimane il normale e regolare funzionamento della pubblica amministrazione ossia, secondo l'indicazione contenuta nell'art. 97 Cost., il buon andamento e l'imparzialità (par condicio civium) della stessa da intendersi come uso non illegittimo e non ispirato a interessi non pubblici, da parte del pubblico agente, dei poteri inerenti alla funzione o servizio.

- ***Soggetto Attivo:***

L'indebita destinazione di denaro o cose mobili è un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dal «pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio».

- ***Soggetto Passivo:***

Dottrina e giurisprudenza sono divise nel ritenere soggetto passivo del reato di peculato per distrazione la sola Pubblica Amministrazione o, in aggiunta, anche il privato e ciò dipende dalla configurazione della fattispecie incriminatrice come reato monoffensivo o plurioffensivo.

Un primo indirizzo considera soggetto passivo del reato, ossia titolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, esclusivamente la Pubblica Amministrazione anche quando il privato abbia subìto un danno dall'atto della P.A. e, in tal caso, il privato riveste la qualifica di danneggiato; un secondo indirizzo ritiene invece che il reato in questione abbia natura monoffensiva, se finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, sicché, in tal caso, il privato eventualmente danneggiato, non può essere considerato soggetto passivo del reato, e che invece abbia natura plurioffensiva, se finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, in quanto idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere prevaricato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e, in tal caso, il privato danneggiato può essere considerato soggetto passivo del reato rivestendo la qualità di persona offesa.

- ***Elemento psicologico:***

L'elemento soggettivo assume la forma del dolo intenzionale, cosicché il dolo è generico con riferimento alla condotta ed è intenzionale in relazione all'evento.

- ***Sanzioni***

L'art.25, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di duecento quote.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello

La fattispecie di reato in esame si distingue dalla precedente in quanto a modalità di realizzazione dell'appropriazione indebita. Invero, il legislatore punisce, in questo caso, l'azione del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) che "giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità", senza tuttavia richiedere che l'agente fosse già in possesso o godesse della disponibilità del bene.
L'assenza di tali requisiti, invero, ha indotto parte della dottrina a ritenere improprio l'uso del titolo "peculato", in quanto l'assenza del potere di utilizzo della cosa, durante l'esercizio delle funzioni pubbliche, tradisce le dinamiche di appropriazione fatte proprie dall'art.314 c.p., giungendo a delineare una fattispecie strutturalmente diversa che mal si concilia con la precedente.
Ciò premesso, occorre specificare che l'errore altrui può coincidere con qualunque falsa rappresentazione del terzo che consenta la consumazione del reato. L'errore può altresì discendere da qualsiasi causa, a condizione di non essere indotto volontariamente dall'agente.
Le condotte tipiche, infine, si sostanziano nella ricezione del bene, identificabile con la sua accettazione non dovuta, ovvero nella ritenzione del medesimo, consistente nell'azione con cui l'agente trattiene ciò che non gli è dovuto.
Anche in questo caso, l'art.25, comma 1 del Decreto sancisce la configurabilità del reato soltanto qualora i fatti penalmente rilevanti offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- ***Bene giuridico tutelato***

Valgono le medesime considerazioni già svolte con riferimento all'art.314 c.p.
Pertanto, può ritenersi che il bene giuridico protetto sia ravvisabile nell'esigenza di tutelare la «destinazione» delle risorse finanziarie di matrice comunitaria, mediante la censura di ogni condotta che concretizzi un'indebita appropriazione delle stesse a vantaggio dell'ente.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta, anche in questo caso, di un reato proprio. È qualificabile come soggetto attivo il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un servizio pubblico, che realizzi le condotte punite dall'art.316 c.p.

- ***Soggetto passivo***

Soggetto passivo del reato è l'Unione Europea, i cui interessi finanziari sono lesi dalla commissione del reato.

- ***Elemento soggettivo***

Ai fini dell'integrazione del reato in esame, è sufficiente il dolo generico, non rilevando le finalità specifiche che motivano la condotta dell'agente.

- ***Sanzioni***

L'art.25, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di duecento quote.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*"

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello***

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- ***Bene giuridico tutelato***

La finalità della previsione incriminatrice è da ravvisare nell'esigenza di tutelare la «destinazione» dei finanziamenti pubblici, contrastando la condotta di chi, ottenuto un finanziamento con vincolo di destinazione alla soddisfazione di un determinato interesse pubblico, non lo impieghi per soddisfare la finalità preordinata. Il bene giuridico tutelato è pertanto costituito dalla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

- ***Soggetto attivo***

Nonostante la collocazione sistematica della fattispecie criminosa nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, dedicato ai «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione», la malversazione si configura come reato comune, potendo essere commessa da "chiunque" soddisfi le condizioni prescritte dalla norma ovvero sia estraneo alla PA e sia beneficiario di un finanziamento pubblico, vincolato a soddisfare le finalità di interesse generale individuate dal precetto che ha autorizzato l'erogazione

- ***Soggetto passivo***

Soggetto passivo del reato sono lo Stato, la Comunità europea o altro ente pubblico (da intendersi come il soggetto attraverso cui la pubblica amministrazione esplica la sua attività istituzionale) che ha erogato il finanziamento a condizioni di favore – fino alla gratuità come nel caso delle sovvenzioni - con vincolo di destinazione.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di sottrare allo scopo prefissato le risorse derivanti dalla erogazione di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico; rimanendo, quindi, irrilevanti le finalità di qualsiasi tipo che l'agente abbia inteso perseguire.

- ***Sanzioni***

In relazione alla fattispecie in esame, l'art.24, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote.

Laddove l'Ente abbia conseguito un **profitto di rilevante entità** o comunque sia derivato un **danno di particolare gravità** a carico del soggetto pubblico colpito dal comportamento fraudolento, la sanzione pecuniaria è aggravata e risulta compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Con riferimento alla circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art.24, si precisa che il profitto di rilevante entità dovrà essere valutato in termini obiettivi senza tener conto delle condizioni economico finanziarie del soggetto passivo.
Oltre alla sanzione pecuniaria, il terzo comma dell'articolo 24 prevede altresì la possibilità di applicare le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 lettera c), d) ed e) e dunque:

- divieto per l'ente di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni finanziamenti contributi o sussidi e dall'eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non trovano, pertanto, applicazione le sanzioni interdittive più gravose, ovverosia l'interdizione dell'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
La commissione di una delle fattispecie presupposto previste dall'art.24 comporta, obbligatoriamente, la confisca per equivalente del profitto, risultando altresì possibile disporne il sequestro preventivo in via cautelare.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

"[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

Commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato ex art. 640 bis.

- ***Bene giuridico Tutelato:***

Il bene giuridico oggetto di tutela è qui costituito dalla libertà nel procedimento formativo della volontà della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla distribuzione delle risorse finanziarie.

- ***Soggetto Attivo***

La disposizione normativa in esame sembra configurare un classico reato comune, come dimostrato a sufficienza da un argomento letterale, ossia l'utilizzo del termine chiunque per indicarne l'autore

- ***Soggetto Passivo***

Questo è sicuramente da identificare nello Stato, negli altri enti pubblici e nelle Comunità europee, quali soggetti titolari dei beni giuridici offesi dalla condotta

- ***Elemento Soggettivo***

Il coefficiente psicologico preteso dal tipo legale in esame è il dolo generico. La forma omissiva di realizzazione del modello legale, inoltre, presuppone pacificamente la conoscenza — da parte del soggetto agente — delle informazioni rilevanti e della incidenza di queste sulla spettanza delle erogazioni. Per maggior chiarezza. Occorre che il soggetto sia, ad un tempo, conscio dell'esistenza di determinati dati; che sia a conoscenza del fatto che questi possano essere rilevanti, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto pubblico; che volontariamente ometta, infine, la trasmissione di tali informazioni.

- ***Sanzioni***

L'art.24, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote.
Il secondo comma dell'art.24 stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero sia stato commesso un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Infine, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, trovano applicazione, a carico dell'ente, le sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto.

Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

Essa si verifica quando, per ottenere ingiusti profitti, si mettono in atto raggiri o artifici tali da recare un danno allo Stato o ad altri Enti pubblici. L'artifizio viene definito come un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente; il raggiro è, invece, una menzogna che influisce direttamente sulla psiche del soggetto passivo, corredata da ragionamenti e discorsi idonei a farla apparire come una realtà.

- ***Bene giuridico tutelato:***

L'art. 640 c.p. configura un delitto volto a proteggere il patrimonio rispetto ad azioni commesse con frode che possono risultare lesive dello stesso; è stata anche evidenziata la natura plurioffensiva della truffa, nel senso che l'intangibilità del patrimonio è salvaguardata dall'ordinamento anche in funzione della libertà di consenso di poterne disporne da parte del soggetto passivo che subisce la condotta.

- ***Soggetto Attivo:***

La truffa è un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice

- ***Soggetto Passivo:***

Il soggetto passivo del delitto di truffa è colui che subisce il danno patrimoniale conseguente all'attività fraudolenta posta in essere dall'agente. Si è precisato che in caso di truffa ai danni di ente pubblico, essendo richiesta l'induzione in errore, è necessario che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri.

- ***Elemento psicologico:***

La truffa costituisce un delitto doloso ed il dolo assume la forma del dolo generico consistente nella coscienza e volontà di indurre, con artifizi e raggiri, taluno in errore, e determinarlo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale cui consegua per lo stesso un danno patrimoniale con conseguente profitto ingiusto per il soggetto agente.

- ***Sanzioni***

Con riferimento al reato in esame, l'art.24, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote.
Il secondo comma dell'art.24 stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero sia stato commesso un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Infine, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, trovano applicazione, a carico dell'ente, le sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice:***

La descrizione della fattispecie incriminatrice del reato coincide con quello della truffa, a cui si aggiunge l'elemento specializzante dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'azione truffaldina rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Si tratta di una fattispecie di reato ad offensività duplice, perché attraverso la tutela da condotte fraudolente del patrimonio pubblico destinato al sovvenzionamento di attività private viene indirettamente tutelato anche il bene giuridico, di rilevanza costituzionale, del buon andamento della pubblica amministrazione

- ***Soggetto Attivo:***

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice.

- ***Soggetto Passivo:***

Lo Stato, altri enti pubblici e le Comunità europee. Nel concetto di ente pubblico rientrano i soggetti, territoriali o istituzionali, dotati o privi di struttura associativa, caratterizzati dalla c.d. soggettività di diritto pubblico, concettualmente distinta dall'eventuale svolgimento di un pubblico servizio.

- ***Elemento psicologico:***

Trattandosi pur sempre di truffa, si tratta di dolo generico, con la precisazione che il soggetto attivo deve avere coscienza della natura delle erogazioni e della loro provenienza da un soggetto pubblico.
Come per la truffa semplice, vi è normalmente cooperazione della vittima "pubblica", nel senso che l'ente truffato cade nell'inganno per via dei raggiri o artifizi utilizzati dall'agente in conseguenza dei quali si verifica il danno patrimoniale e, contemporaneamente, la lesione dell'interesse alla libera formazione del consenso.
A differenza di quanto previsto per il reato di malversazione di cui all'art. 316-bis c.p., la condotta è penalmente rilevante anche indipendentemente dal successivo sviamento delle finalità per le quali i fondi pubblici sono stati ottenuti, nel senso che è sufficiente la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, a cui non si aveva diritto per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

- ***Sanzioni***

L'art.24, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote.
Il secondo comma dell'art.24 stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero sia stato commesso un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Infine, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, trovano applicazione, a carico dell'ente, le sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.
Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La figura di reato in esame ha carattere plurioffensivo, in quanto, accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si è ritenuto di offrire tutela penale anche alla sicurezza del sistema informatico stesso ed all'integrità dei dati in esso contenuti.

- ***Soggetto Attivo:***

Il reato di cui all'art. 640-ter può essere commesso da chiunque, essendo un reato comune.

- ***Soggetto Passivo:***

Stato o altro ente pubblico

- ***Elemento psicologico:***

Per l'integrazione del reato, dal punto di vista soggettivo, è necessario il dolo generico, che, a differenza della truffa, non comprende la volontà dell'inganno, essendo sufficiente la coscienza e volontà di alterare il sistema.
Con riferimento a tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 24 del Decreto trova applicazione il seguente

- ***Sanzioni***

L'art.24, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote.
Il secondo comma dell'art.24 stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero sia stato commesso un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Infine, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, trovano applicazione, a carico dell'ente, le sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto.

Quanto all'art. 25 del Decreto, esso grava la Società dell'onere di attrezzarsi contro il rischio di patti illeciti offensivi dei beni di cui all'art. 97 della Costituzione o comunque infanganti l'immagine della P.A.
I reati presupposto rilevanti ai sensi del Modello sono i seguenti:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione consiste nel fatto del pubblico ufficiale che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato concerne il prestigio e la legittimità dell'*agere* dei pubblici poteri; altro orientamento, muovendo dall'impossibilità di identificare il bene giuridico nel prestigio dell'amministrazione pubblica, riconduce l'oggetto giuridico al generale principio di imparzialità della P.A.

- ***Soggetto Attivo:***

Soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale e, in forza dell'estensione operata dall'art. 320 (così come modificato dalla l. n. 190/2012), anche l'incaricato di un pubblico servizio (a prescindere che rivesta anche la qualifica di pubblico impiegato), nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità, che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo all'ufficio.
Il delitto di corruzione può essere realizzato anche attraverso l'intermediazione di un terzo che metta in comunicazione il pubblico funzionario ed il privato corruttore. La giurisprudenza ritiene infatti che ai fini della sussistenza del delitto di corruzione non occorra un accordo attraverso una presa di contatto diretto tra il pubblico ufficiale ed il privato, in quanto il patto corruttivo può essere stretto anche attraverso l'attività di terzi intermediari che, concorrendo nel reato, realizzano tale

collegamento e portano così ad esecuzione il perfezionamento del *pactum sceleris*, purché risulti che anche il pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo.

- ***Soggetto Passivo:***

Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni.

- ***Elemento piscologico:***

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere la dazione o di accettare la promessa di denaro o altra utilità, per il corrotto, e di dare o promettere il denaro o l'utilità allo scopo di comprare la funzione, per il corruttore.

- ***Sanzioni***

L'art.25, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di duecento quote.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo omesso o ritardato oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato concerne il prestigio e la legittimità dell'agere dei pubblici poteri; altro orientamento, muovendo dall'impossibilità di identificare il bene giuridico nel prestigio dell'amministrazione pubblica, riconduce l'oggetto giuridico al generale principio di imparzialità della P.A.

- ***Soggetto Attivo:***

Soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale e, in forza dell'estensione operata dall'art. 320 (così come modificato dalla l. n. 190/2012), anche l'incaricato di un pubblico servizio (a prescindere che rivesta anche la qualifica di pubblico impiegato), nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità, che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo all'ufficio.

- ***Soggetto Passivo:***

Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni.

- ***Elemento psicologico:***

Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre distinguere il dolo specifico della corruzione propria antecedente, che consiste nella rappresentazione e volontà della condotta descritta dalla norma e nel

fine di omettere o ritardare un atto di ufficio o di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, dal dolo generico della corruzione propria susseguente (dove manca lo scopo al quale sono finalizzate le azioni del corruttore e del corrotto), che consiste nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

- ***Sanzioni***

L'art.25, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Il quinto comma dell'art.25 prevede, in caso di condanna, l'applicazione a carico dell'ente delle sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, per una durata:
- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

Il delitto di corruzione in atti giudiziari consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione è previsto un aggravamento del trattamento punitivo che varia in ragione dell'entità della pena ingiustamente irrogata.
Essa si connota per il particolare oggetto del *pactum sceleris*, consistente nel compiere un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo.
Con la presente incriminazione, dunque, il legislatore intende sanzionare tutti quei comportamenti che si pongono in contrasto con l'esigenza di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il reato in esame ha natura plurioffensiva in quanto tutela sia l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione che l'interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che viene leso da una decisione inquinata dal fatto corruttivo.

- ***Soggetto Attivo:***

Soggetti attivi del reato in commento sono il pubblico ufficiale (di regola un magistrato con funzioni giudicanti o requirenti) e il soggetto privato (*extraneus*).
La giurisprudenza, prendendo le mosse da una interpretazione ampia dell'espressione "atti giudiziari" (intesi come tutti gli atti che possono influire sul processo), ha riconosciuto il ruolo di soggetto attivo a tutti quei pubblici ufficiali che si trovano a compiere degli atti, direttamente o indirettamente, idonei ad influire sull'esito di un dato processo.
Così, ad esempio, si è ritenuto «atto giudiziario», ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche quello del funzionario di cancelleria che, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti.

- ***Soggetto Passivo:***

Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni.

- ***Elemento Psicologico:***

Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre segnalare che il dolo è specifico ed è costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- ***Sanzioni***

Per ciò che concerne il reato di cui al primo comma dell'art.319-ter c.p., l'art.25, comma 2 del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Con riguardo all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.319-ter c.p., l'art.25, comma 3 del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di trecento ed un massimo di ottocento quote.
Il quinto comma dell'art.25 prevede, in caso di condanna, l'applicazione a carico dell'ente delle sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, per una durata:
- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I].Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi .
[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

Il delitto in esame consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o ad una terza persona, abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Il capoverso della norma estende la punibilità anche a colui che dà o promettere il denaro o altra utilità.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato è senza dubbio l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Più problematica è invece l'estensione della tutela penale anche al privato, sotto il profilo della sua autonomia di determinazione nei rapporti con la pubblica amministrazione. Se la natura plurioffensiva può essere sostenuta senza particolari incertezze per la concussione per costrizione, nella fattispecie induttiva la libertà di autodeterminazione conservata dal privato nel rapporto deviato con il funzionario pubblico e la sua veste di soggetto attivo del reato porta a ritenere estromesso dall'oggettività giudica qualsiasi profilo di protezione attinente il privato

Il reato in esame ha natura plurioffensiva in quanto tutela sia l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione che l'interesse alla correttezza dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che viene leso da una decisione inquinata dal fatto corruttivo.

- ***Soggetto Attivo:***

I soggetti attivi del reato sono i pubblici funzionari e gli incaricati di pubblico servizio (primo comma) e il privato (secondo comma).

Se, come visto (cfr. sub art. 317), l'estromissione degli incaricati di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi del nuovo delitto di concussione desta qualche perplessità, la loro inclusione fra gli autori del delitto in esame appare senza dubbio corretta, trattandosi di funzionari pubblici dotati di poteri capaci di incidere efficacemente sulle scelte del privato.

- ***Soggetto Passivo:***

Il reato di induzione indebita è configurabile anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza persuasiva di cui è oggetto

- ***Elemento Psicologico:***

Con riferimento all'elemento soggettivo, il dolo è generico e richiede, in omaggio alle regole generali, la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Entrambi i soggetti attivi del reato devono essere consapevoli sia dell'abusività della condotta del funzionario pubblico, sia del carattere indebito della prestazione data o promessa dal privato; quest'ultimo deve essere consapevole anche della qualifica dell'induttore.

- ***Sanzioni***

In riferimento alla fattispecie in esame, l’art.25, comma 3 del Decreto prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di trecento ed un massimo di ottocento quote.

Il quinto comma dell’art.25 prevede, in caso di condanna, l’applicazione a carico dell’ente delle sanzioni interdittive disciplinate dall’art.9, comma 2, per una durata:

- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

La norma in esame estende all'incaricato di pubblico servizio l'applicabilità delle disposizioni in tema di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), prevedendo una diminuzione della pena non superiore ad un terzo.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato concerne il prestigio e la legittimità *dell'agere* dei pubblici poteri; altro orientamento, muovendo dall'impossibilità di identificare il bene giuridico nel prestigio dell'amministrazione pubblica, riconduce l'oggetto giuridico al generale principio di imparzialità della P.A.

- ***Soggetto Attivo:***

Ai fini del Modello il soggetto attivo è il privato che dà o promette all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- ***Soggetto Passivo:***

Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale l'incaricato di un pubblico servizio svolge le proprie funzioni.

- ***Elemento psicologico:***

Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre distinguere il dolo specifico della corruzione propria antecedente, che consiste nella rappresentazione e volontà della condotta descritta dalla norma e nel fine di omettere o ritardare un atto di ufficio o di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, dal dolo generico della corruzione propria susseguente (dove manca lo scopo al quale sono finalizzate le azioni del corruttore e del corrotto), che consiste nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

- ***Sanzioni***

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di 200 ad un massimo di 600 quote.

Istigazione alla corruzione (art. 322)

- ***Appendice Normativa:***

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

La condotta tipica consiste, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 322 c.p., nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta fatta dal privato al soggetto pubblico per compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri; nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'art. 322 c.p, nella sollecitazione fatta dall'*intraneus* al privato al fine di indurlo ad una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto conforme ai doveri di ufficio, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio oppure, in generale, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

- ***Bene giuridico tutelato:***

I beni protetti dalla norma in commento sono gli stessi della corruzione propria e della corruzione per l'esercizio della funzione, con l'unica differenza che nel caso in esame la soglia della punibilità viene anticipata

- ***Soggetto Attivo:***

Soggetto attivo del reato è, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il privato e, in quelle di cui ai commi 3 e 4, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

- ***Soggetto Passivo:***

Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale l'incaricato di un pubblico servizio svolge le proprie funzioni.

- ***Elemento psicologico:***

  In riferimento all'elemento soggettivo, tutte le fattispecie di cui all'art. 322 c.p. risultano caratterizzate da dolo specifico, che si identifica, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, nello scopo perseguito dal privato di indurre il pubblico agente a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio o, in generale, ad esercitare le sue funzioni o i suoi poteri e, nelle ipotesi delineate dai commi 3 e 4, nella finalità del soggetto pubblico di farsi retribuire illecitamente per il compimento di tale atto o per tale asservimento

- ***Sanzioni***

Per ciò che concerne il reato di cui al primo e terzo comma dell'art.322 c.p., l'art.25, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di duecento quote.
Con riguardo all'ipotesi di cui al secondo e quarto comma dell'art.322 c.p., l'art.25, comma 2 del Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento ed un massimo di seicento quote.
Il quinto comma dell'art.25 prevede, in caso di condanna per i reati di cui all'art.322, commi 2 e 4 c.p., l'applicazione a carico dell'ente delle sanzioni interdittive disciplinate dall'art.9, comma 2, per una durata:

- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 3;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali 4;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali 4;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione7.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi ..

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

L'articolo 322-bis del codice penale, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri", non delinea una figura autonoma di reato, ma opera come una norma di estensione, rendendo applicabili alcune fattispecie incriminatrici previste per i pubblici ufficiali italiani a soggetti che rivestono qualifiche analoghe in ambito internazionale, europeo o di Stati esteri.
La fattispecie è stata modificata dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, che, in seguito all'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), ha eliminato il riferimento a tale reato anche dal novero di quelli estesi dall'art. 322-bis c.p.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalla norma è plurioffensivo. In primo luogo, tutela il buon andamento, l'imparzialità, il prestigio e la probità delle istituzioni dell'Unione Europea, delle organizzazioni internazionali pubbliche e degli Stati esteri. In secondo luogo, a seconda del reato presupposto richiamato, vengono in rilievo ulteriori interessi:

- La corretta gestione delle risorse economiche e patrimoniali, nel caso del peculato.
- La libera formazione della volontà del privato nei rapporti con la pubblica funzione, nei casi di concussione e induzione indebita.
- L'imparzialità e la fedeltà del funzionario rispetto ai doveri del proprio ufficio, nei casi di corruzione.

La norma mira inoltre a garantire il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di contrasto alla corruzione transnazionale e a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in linea con le direttive comunitarie come la c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371)

.

- ***Soggetto Attivo:***

1. È il soggetto che, rivestendo una delle qualifiche internazionali elencate, commette o subisce l'azione delittuosa. L'art. 322-bis, primo comma, individua specificamente:
    - Membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea.
    - Funzionari e agenti dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali pubbliche.
    - Membri e addetti a Corti internazionali la cui giurisdizione è riconosciuta dall'Italia.
    - Persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio presso altri Stati esteri o organizzazioni internazionali.
    - Giudici, procuratori o funzionari della Corte Penale Internazionale.
2. **Soggetto attivo "comune" (l'extraneus)**: È "chiunque" offra o prometta denaro o altra utilità (nel caso di corruzione attiva o istigazione) o subisca la pretesa indebita (nel caso di concussione o induzione)

.

- ***Soggetto Passivo:***

Il **soggetto passivo** del reato è l'ente pubblico internazionale, l'Unione Europea o lo Stato estero il cui corretto funzionamento e prestigio vengono lesi dalla condotta criminosa).

- ***Elemento psicologico:***
- L'elemento soggettivo (dolo) è quello richiesto dalla specifica norma incriminatrice richiamata. Per la maggior parte di questi reati (peculato, corruzione, concussione), è richiesto il **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica. L'agente deve essere consapevole di agire nei confronti di un soggetto avente una delle qualifiche internazionali previste e di porre in essere una delle condotte illecite elencate. ***Sanzioni:***

In relazione ai reati di cui all'art. 322-bis c.p., l'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 prevede:

- **Sanzione pecuniaria**: da quattrocento a mille quote (art. 25, comma 2).
- **Sanzioni interdittive**: nei casi di particolare gravità (es. profitto di rilevante entità), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni (art. 25, comma 4). Queste includono, tra le altre, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'esclusione da finanziamenti e contributi.
- **Confisca**: È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19)

.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

"1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici,

sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318 o 319, rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

- ***Bene Giuridico Tutelato:***

L'interesse protetto è l'interesse della Amministrazione alla tutela del proprio prestigio ed immagine di imparzialità e serietà rispetto all'obiettiva denigrazione laddove i suoi rappresentanti siano fatti apparire influenzabili per interessi privati e corruttibili.

- ***Soggetto Attivo***

Il reato è comune, potendo essere "chiunque" sia il mediatore che colui che effettua la dazione o promette il pagamento. La norma, però, prevede quale aggravante le ipotesi in cui il mediatore sia un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Ciò, comunque, non lo rende un reato proprio, mirando l'aggravante piuttosto a colpire le ipotesi in cui i meccanismi di intermediazione illecita nascano all'interno della stessa amministrazione.

- ***Soggetto Passivo***

È lo Stato o altro ente pubblico, in quanto titolare del bene giuridico protetto (imparzialità, buon andamento, prestigio). Il pubblico ufficiale, oggetto dell'influenza, non è persona offesa dal reato, ma il terminale dell'attività di mediazione.

- ***Elemento Psicologico***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. La norma richiede che il soggetto agisca "utilizzando intenzionalmente allo scopo" le proprie relazioni. Ciò significa che il mediatore deve avere la coscienza e la volontà di ricevere la promessa o la dazione e, al contempo, deve agire con il fine specifico di esercitare la propria influenza sul pubblico ufficiale per una delle finalità previste dalla norma (remunerazione o compimento di un atto illecito)..

- ***Sanzioni***

L'art.25, comma 1 del Decreto, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Il valore di una singola quota è determinato dal giudice da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto, per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore a due anni.

Quanto all'art. 25-decies del Decreto, l'unico reato presupposto previsto è il seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 c.p.)

- ***Appendice Normativa:***

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevanti ai sensi del Modello:***

L'art. 377 bis, introdotto con la legge n. 63/2001 sul "giusto processo", sanziona con pena consistente (pari a quella prevista per la falsa testimonianza), e con la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", comportamenti sia di costrizione mediante minaccia o violenza che di induzione con offerta di utilità, finalizzati ad indurre i soggetti che abbiano "facoltà di non rispondere" e le cui dichiarazioni siano utilizzabili "in un procedimento penale" a non rendere dichiarazioni o renderne di false.
La norma, a prima vista, appare complementare rispetto a quella precedente (intralcio alla giustizia) ma vi sono importanti differenze strutturali (a parte il fisiologico limite del procedimento "penale"): quello in esame è, innanzitutto, un reato di evento, dovendo realizzarsi l'effetto, e, poi, non distingue tra la condotta di costrizione e quella corruttiva; proprio tale assenza di distinzione rispetto alle due diverse ipotesi del primo e del terzo comma del reato di intralcio alla giustizia, dimostra che l'art. 377 bis è essenzialmente incentrato sull'effetto della condotta sul processo in cui dovrebbero essere rese le dichiarazioni.

- ***Bene Giuridico Tutelato:***

L'interesse protetto è, anche in questo caso, quello della amministrazione della giustizia non solo in ordine alla genuinità delle prove ma anche alla acquisizione delle stesse.

- ***Soggetto Attivo***

È un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

- ***Soggetto Passivo***

Certamente vi rientrano l'imputato, il coimputato e l'imputato in reato connesso ex art. 12, lett. a) e lett. c), c.p.p., che rendano dichiarazioni sul fatto altrui, che possono essere «persona chiamata» davanti all'autorità giudiziaria e le cui dichiarazioni sono utilizzabili nel procedimento

- ***Elemento Psicologico***

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi la volontà cosciente e premeditata di impiegare violenza o minaccia (nonché l'offerta di denaro o altra utilità) al fine di indurre chi deve rendere dichiarazioni (ma ha la facoltà di non rispondere) a non renderle o dichiarare il falso

- ***Sanzioni***

L'art.25-decies del Decreto prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento quote.

Le Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Le fattispecie di reato di cui alla presente sezione presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e comprendente anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).
In ragione di quanto sopra, sono definibili "aree a rischio" tutte le aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "*rischio diretto*"), o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "*rischio indiretto*").

In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, ispezioni, verifiche anche tramite consulenti esterni.		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite Truffa a danno della Stato. **<u>Soggetti Destinatari</u>** Soggetti Apicali Esponenti Aziendali	Il processo riguarda le attività di verifica e ispezione svolte da parte dei rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Ispettorato del Lavoro, ASL ecc.). Il Processo si articola nelle seguenti fasi: - gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione; - eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta; - eventuale firma del verbale di fine ispezione.	1. La Società individua nei Soggetti Apicali i soggetti autorizzati a interloquire con i rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo in occasione di verifiche ispettive. 2. La Società prevede che anche Esponenti Aziendali diversi possono entrare in contatto con i rappresentanti della P.A. in occasione di visite e ispezioni purché espressamente individuati e autorizzati tramite delega interna, che deve essere archiviata. 3. La tracciabilità del processo è garantita tramite l'archiviazione degli atti e dei documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) inerenti ogni specifica verifica o ispezione, a cura dei soggetti che hanno assistito alla verifica.

Area a Rischio		
Gestione dei rapporti con i clienti ed esecuzione contrattuale		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite Truffa a danno della Stato.	Il processo riguarda tutte le attività di fornitura di servizi a società particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione, in ragione della frequenza con cui le stesse intrattengono rapporti, anche contrattuali, con la pubblica autorità,	1. Prima dell'inizio delle attività previste dal contratto, è necessario che il cliente abbia formalmente accettato l'offerta e che la Società disponga di una copia firmata del relativo atto, in attuazione di tutte le disposizioni prescritte nella procedura operativa aziendale attualmente contraddistinta con la sigla "**P.O. n. 15 - Attività di Sviluppo e Sottoscrizione Mandanti**".

<u>Soggetti Destinatari</u> C.d.A. DIR CFO RCOMM BUD KAM RLEG	ovvero in conseguenza di qualunque altro motivo da cui sia ragionevole desumere tale circostanza. Nello svolgere il processo, pertanto, occorre garantire parità di trattamento tra clienti al fine di prevenire potenziali favoritismi che concretino le ipotesi di corruzione, induzione indebita o truffa di cui alla presente Sezione. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - analisi preliminare dei presupposti per l'esecuzione del contratto; - esecuzione del contratto previa verifica dell'effettiva sottoscrizione da parte del cliente; - monitoraggio della fase esecutiva; - rendicontazione delle attività svolte.	2. Durante la fase di esecuzione del contratto, la Società garantisce l'utilizzo di appositi sistemi informatici per l'archiviazione e la tracciabilità di tutte le informazioni attinenti all'erogazione dei servizi, ovvero assicura l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione in forma cartacea. 3. Il Responsabile dell'Ufficio Legale (RLEG) assicura l'archiviazione dei contratti attivi, mentre il KAM verifica che vi sia corrispondenza tra l'oggetto del contratto, i servizi effettivamente erogati e gli importi fatturati, con riferimento ai ricavi ed ai costi afferenti l'incarico medesimo, per tutti i progetti di cui è responsabile.

Area a Rischio		
Direzione dei Centri Commerciali – Gestione delle relazioni con le Forze dell'Ordine e la Pubblica Amministrazione e gestione delle locazioni temporanee		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite	Il processo definisce le attività, le responsabilità e le competenze del DIRC in materia di gestione delle relazioni, in rappresentanza del Centro da lui gestito, con	1. DIRC potrà procedere ad incontrare l'Amministrazione comunale e/o gli Enti pubblici solo previo gradimento della proprietà, da acquisire per il tramite di KAM. 2. Nell'intrattenere relazioni con i predetti soggetti, DIRC dovrà osservare il dovere di

Truffa a danno della Stato. **<u>Soggetti Destinatari</u>** DIRC KAM	Forze dell'Ordine e Pubblica Amministrazione, nonché le attività, le responsabilità e le competenze in materia di gestione delle locazioni temporanee/spazi espositivi.	trasparenza e correttezza, concertando ogni iniziativa con il KAM. 3. Con riferimento specifico alle attività di gestione delle locazioni temporanee, il DIRC è tenuto alla stretta osservanza delle prescrizioni previste dalla Procedura Operativa n. 22 - Direzione dei Centri – Gestione delle Locazioni Temporanee, mantenendo una condotta ispirata a principi di probità e trasparenza tanto nella conduzione delle trattative tese alla negoziazione delle condizioni economiche previste dal contratto, quanto alla successiva esecuzione dello stesso.

Area a Rischio		
Gestione dei rapporti con altri Enti Pubblici per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. (es. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, ecc.).		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite Truffa a danno della Stato. **<u>Soggetti Destinatari</u>** Soggetti Apicali Esponenti Aziendali	I processi riguardanti la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici si riferiscono a richieste finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ad obblighi di notifica/informativa, alla rappresentanza della Società presso i Comuni, la Provincia, ecc. e alla gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali. Il Processo si articola nelle seguenti fasi: - predisposizione e verifica della documentazione; - trasmissione della documentazione richiesta e archiviazione della pratica; - eventuale gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;	1. La Società individua nei Soggetti Apicali i soggetti autorizzati ad inviare, trasmettere richieste, dati o informazioni, in nome e per conto della Società ad Enti pubblici (es. addetti dell'Ufficio Amministrazione ecc.). La Società prevede che anche Esponenti Aziendali diversi possono procedere in tal senso purché espressamente individuati e autorizzati tramite delega interna con espressa previsione dei poteri conferiti, che deve essere archiviata. 2. Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità nella predisposizione dei dati e delle informazioni trasmesse. 3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, all'Ente Pubblico, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

	eventuali verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente pubblico.	

Area a Rischio		
Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite **<u>Soggetti Destinatari</u>** [•]	Il processo fa riferimento alla gestione di regali, omaggi e spese di rappresentanza mediante le quali la Società intende promuovere la propria immagine nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari.	1. La Società definisce specifiche soglie di valore per i regali e gli omaggi nonché per le spese di rappresentanza come pure ai compensi e alle regalie d'uso. 2. Solamente il Presidente o gli Amministratori a tanto delegati possono autorizzare le spese da sostenere per regali, omaggi e spese di rappresentanza. 3. Per ogni regalo, omaggio e spesa di rappresentanza sostenuta, deve essere indicato il nome del destinatario, il valore del bene o della prestazione riconosciuta, e le ragioni. 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti alla conservazione della documentazione relativa il riconoscimento di regali, omaggi e spese di rappresentanza, in guisa da consentire la ricostruzione degli atti e delle ragioni sottese.

Area a Rischio		
Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa a danno della Stato Indebita percezione di erogazioni Malversazione Indebita destinazione di denaro e cose mobili Peculato Peculato mediante profitto dell'errore altrui **<u>Soggetti Destinatari</u>**	Il processo concerne la gestione delle relazioni con Enti pubblici per l'acquisizione e la gestione di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, contributi all'occupazione, ecc. concessi da soggetti pubblici (es. formazione finanziata dalla Provincia, finanziamenti agevolati, ecc.). In particolare, esso si articola nell'individuazione	1. Il Presidente o gli Amministratori a tanto legittimati sono gli unici soggetti autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli Enti pubblici. Eventuali ulteriori Esponenti Aziendali devono essere espressamente individuati e autorizzati tramite delega interna, che deve essere conservata e archiviata. 2. Eventuali rapporti con soggetti esterni che curano per conto della Società l'istruzione delle pratiche atte al rilascio dei finanziamenti, contributi, ecc. devono essere regolati da contratto scritto con previsione di clausole risolutive espresse in caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nel

Soggetti Apicali Esponenti Aziendali Responsabili di Funzione	delle potenziali fonti di finanziamento, nella predisposizione delle pratiche tese a beneficiarne, nella stipula del contratto di concessione, nell'acquisizione o concessione del finanziamento e nella consequenziale gestione delle verifiche da parte dell'ente finanziatore.	presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico adottato dalla Società. 3. La richiesta di finanziamento, contributo, ecc., deve essere firmata dal Presidente o dagli Amministratori a ciò delegati e vistata, quando presente, dal responsabile di funzione che si occupa della realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento, contributo, ecc., e dell'eventuale verifica delle realizzazioni o certificazione dell'esecuzione delle relative attività. 4. La rendicontazione deve essere svolta dal responsabile di funzione che si occupa della realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento, se presente, o dal Presidente o dagli Amministratori a ciò delegati. 5. È compito del soggetto che ha formulato la richiesta assicurare l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione inerente, ivi inclusa quella trasmessa al fine di consentire la ricostruzione della catena delle responsabilità.

Area a Rischio		
Gestione del processo di amministrazione del personale (es. assunzioni, elargizioni di premi, ecc.)		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite **<u>Soggetti Destinatari</u>** **<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. 02 - Ricerca e selezione del Personale</u>**: CDA DIR RAAG RISORSE UMANE RDF	Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale si compone delle attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica e alla successiva gestione. L'attività di gestione del processo di amministrazione del personale – intesa nelle diverse fasi che la connotano dalla selezione, alla determinazione delle condizioni di assunzione, al trattamento - viene svolta secondo quanto previsto	1. Nella fase di acquisizione e gestione del curriculum-vitae, è garantita la tracciabilità delle fonti di reperimento (ad es. e-recruitment, inserzioni, ecc.). 2. Nella fase di formulazione dell'offerta e nella fase di assunzione, è necessario: - procedere alla scelta in merito alla valutazione di idoneità; - determinare la retribuzione e gli altri elementi contrattuali, coerentemente con le politiche aziendali; - la formulazione dell'offerta di lavoro e il successivo contratto di lavoro devono essere sempre firmati dal Datore di Lavoro. 3. In occasione di conferimenti di premi annuali o di elargizioni ad hoc ai dipendenti, anche se legati ad

<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. 05 - Sistema di Valutazione e Incentivazione personale</u>: DIR CFO RAAG RDF KAM Mall Management Director RCOMM	dalle procedure e prassi aziendali. In questo contesto la Società si orienta a principi di meritocrazia e non discriminazione per ragioni connessi al sesso, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità. Sono considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di ogni lavoratrice o lavoratore e di creare un clima intimidatorio; nonché quelle sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati, a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio.	obiettivi preventivamente comunicati, deve essere rispettato il principio di tracciabilità nella fase di valutazione del personale e di verifica del raggiungimento dell'obiettivo, a cura dei soggetti coinvolti nel processo (ad es. Responsabile delle Risorse Umane e superiore gerarchico del valutato, secondo le modalità previste dalle procedure e dalla prassi interne). 4. In occasione di passaggio di livello di un dipendente, è rispettato il principio di tracciabilità nella fase di valutazione del personale e di separatezza delle funzioni, tramite la decisione vincolante dei soggetti muniti dei necessari poteri autorizzatavi (ad esempio, Responsabile di funzione, Presidente o Amministratori a ciò delegati).

Area a Rischio		
Gestione delle trasferte (autorizzazione, giustificativi, rimborsi, ecc)		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite **<u>Soggetti Destinatari</u>**	Il processo è relativo alle trasferte effettuate da dipendenti e consulenti, in località diverse dal comune ove si trova la sede di lavoro. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - individuazione della trasferta;	1. Le richieste di trasferta per ragioni di lavoro debbono essere indirizzate al Responsabile di funzione di riferimento oltre che al KAM, limitatamente alle risorse in gestione. 2. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione della specifica modulistica interna e solo previa produzione di

RDF KAM	- presentazione della nota spese; - autorizzazione e pagamento della nota spese.	idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute. 3. Il rimborso delle spese, deve essere autorizzato dal Responsabile di funzione o dal KAM. 4. Nessun rimborso può essere disposto in assenza della idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (autorizzazione alla trasferta, presenza di giustificativi, ecc,) in modo tale che sia possibile la ricostruzione della catena delle responsabilità e delle ragioni sottese alle trasferte.

Area a Rischio		
Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite **<u>Soggetti Destinatari</u>** Soggetti Apicali Esponenti Aziendali	Il processo afferisce alla disponibilità e all'utilizzo di beni e strumenti aziendali tra cui, a titolo esemplificativo, il cellulare aziendale, gli automezzi, i personal computer, ecc. La società prevede l'attribuzione di beni strumentali ed utilità aziendali solo ed esclusivamente in relazione alla posizione occupata dai singoli soggetti all'interno dell'azienda, al fine di ridurre al minimo gli elementi di discrezionalità che potrebbero emergere all'interno di tale processo. La gestione del processo è rimessa alle varie Funzioni della Società, poiché ogni dipendente ha la facoltà di	1. La richiesta del bene strumentale o di altra utilità deve essere motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso formale richiesta dell'interessato. 2. Se non già previsto da altre disposizioni interne (procedure, regolamenti, prassi aziendale ecc.) l'assegnazione può essere autorizzata dal Presidente o dagli Amministratori a ciò delegati per il tramite dell'ufficio Amministrazione e Affari Generali. 3. All'atto della assegnazione, sono previsti i casi di revoca del bene o dell'utilità assegnati in caso di violazione delle procedure o dei regolamenti interni durante il loro utilizzo. 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi dello stesso (richiesta, autorizzazione, ecc.) nonché della relativa documentazione (ricevute fiscali, giustificativi, rimborsi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione della catena delle responsabilità e delle ragioni sottese.

	richiedere l'utilizzo di un determinato bene o di altra utilità, mentre l'autorizzazione all'utilizzo è riservata al Presidente o agli Amministratori a ciò delegati.	

Area a Rischio		
Gestione delle risorse finanziarie		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite **<u>Soggetti Destinatari</u>** CFO RAAG	Il processo di gestione delle risorse finanziarie comprende tutte le attività di movimentazione del denaro della Società (es. nota spese, pagamenti, movimentazioni bancarie e uscite di cassa in genere). In particolare, il processo si articola nelle seguenti fasi: - presentazione della richiesta di pagamento; - verifica della richiesta di pagamento rispetto alle procedure o alla prassi interne; - autorizzazione della richiesta di pagamento; - esecuzione del pagamento.	1. Sono stabiliti tipologie di spesa e limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società o dei componenti degli Organi Sociali. 2. Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e, previa verifica da parte dell'Amministrazione, registrate. 3. L'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente e, previa verifica da parte dell'Amministrazione, autorizzato dal Presidente o dagli Amministratori a ciò delegati, in relazione ai poteri loro conferiti. 4. Nessun pagamento può essere regolato in contanti, se non nei limiti previsti dal presente Modello. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, ecc.), nonché della relativa documentazione (fatture, ricevute fiscali, giustificativi, rimborsi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e le ragioni sottese a ciascuna operazione.

Area a Rischio		
Gestione crediti, contestazioni, contenziosi, ecc.		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**

Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Truffa a danno dello Stato Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria **Soggetti Destinatari** CDA DIR RAAG RLEG **<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. n. 30 - Gestione del Credito</u>**: DIRC KAM RACAS Addetto Ufficio Recupero del Credito RLEG	Il processo concerne sia i procedimenti giudiziari ed arbitrali, sia le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi mediante atti transattivi evitando di instaurare un procedimento giudiziario. - Il processo si compone delle seguenti fasi: - analisi del fatto posto alla base della controversia; - analisi dei presupposti per addivenire alla transazione; - gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione; - redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo. - In mancanza dei presupposti per addivenire ad una transazione: - apertura del contenzioso o dell'arbitrato; - conduzione del procedimento giudiziario; - definizione del procedimento giudiziario. È vietato a tutti i Destinatari, compreso quindi anche agli eventuali consulenti e avvocati incaricati dalla Società, indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,	1. La gestione dei rapporti con i legali esterni, così come la valutazione sulla necessità/opportunità di addivenire ad un accordo transattivo oppure di procedere con il contenzioso, è affidata al Presidente o agli Amministratori a ciò eventualmente delegati o ai Procuratori nei limiti dei poteri conferitigli. 2. La firma degli atti inerenti, compresi gli eventuali accordi transattivi, è riservata al Presidente o agli Amministratori a ciò eventualmente delegati o ai Procuratori nei limiti dei poteri conferitigli. 3. Con riferimento specifico all'attività di recupero del credito dei clienti della Società, conferita mediante apposito mandato, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella "P.O. n. 30 – Gestione del Credito". 4. Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta, compreso quella dei legali esterni, deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

	quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	

Area a Rischio		
Gestione delle consulenze esterne		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità Traffico di influenze illecite **<u>Soggetti Destinatari</u>** Presidente DIR CFO RAAG	Il processo concerne l'affidamento di incarichi per consulenze e prestazioni professionali a soggetti terzi rispetto alla Società. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - selezione potenziali consulenti; - valutazione dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico; - negoziazione dei termini e delle condizioni della consulenza; - predisposizione e sottoscrizione formale degli accordi / contratti; - esecuzione dell'incarico; - contabilizzazione e pagamento fatture. L'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, rispettare requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché pertinenza e congruità della spesa stabilita. I soggetti	Nell'assegnazione di incarichi a consulenti e professionisti esterni la Società è chiamata a seguire il seguente protocollo: 1. il conferimento degli incarichi di consulenza esterna deve avvenire a cura del Presidente o degli Amministratori a ciò delegati o dei Procuratori nei limiti dei poteri conferitigli in relazione alle attività oggetto della consulenza e deve essere sempre formalizzato tramite idonea documentazione; 2. Nella selezione dei Consulenti e Collaboratori Esterni, la Società è chiamata a comparare le offerte ricevute sulla base di criteri oggettivi e documentabili. Per il caso in cui dovesse trattarsi di incarichi fiduciaria, la Società potrà ben derogare al criterio comparatistico motivando adeguatamente la relativa determinazione. 3. gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito; 4. per consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società; 5. per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

	individuati devono essere figure la cui professionalità e competenza siano rispondenti al ruolo da svolgere. Il consulente non deve trovarsi in una posizione di conflitto d'interessi con la Società o con l'incarico assegnato.	6. Tutti i soggetti coinvolti nel processo, ognuno per quanto di propria competenza, devono garantire la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi tramite l'archiviazione della documentazione inerente (es. contratto firmato, esito della consulenza, ecc.).

Area a Rischio		
Gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali (acquisto e vendita immobili partecipazioni)		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità. **<u>Soggetti Destinatari</u>** CDA	Il processo è relativo a tutte le attività di gestione delle immobilizzazioni, come, ad esempio, l'acquisto o la vendita di partecipazioni in altre società, l'acquisto di immobili, et similia. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - valutazione del mercato e relative determinazioni in punto di immobilizzazioni; - negoziazione delle migliori condizioni; - accettazione degli accordi negoziali e stipulazione contrattuale; - fatturazione e incasso o ricezione della fattura e pagamento.	1. La valutazione sull'opportunità di vendere o comprare immobili e partecipazioni e la determinazione delle condizioni (prezzo, durata, modalità operative ecc.) è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 2. L'accettazione degli accordi negoziati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti autorizzati dallo stesso. 3. La fatturazione o la ricezione della fattura passiva, come l'eventuale autorizzazione al pagamento, è riservata al Presidente o agli Amministratori a ciò delegati. 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle varie fasi del processo.

Area a Rischio		
Gestione della contabilità ordinaria		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**

Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa ai danni dello Stato **Soggetti Destinatari** CFO RAAG RDF KAM	La gestione del processo riguarda tutte le attività inerenti le scritture contabili in genere (fatturazione attiva, registrazione fatture passive, storno fatture, emissione note di credito, ecc.). Il processo si articola nelle seguenti fasi: - ricezione della fattura passiva o della richiesta di fatturazione attiva - ricezione dell'autorizzazione alla registrazione contabile - eventuale richiesta di rettifica della registrazione - valutazione e decisione in merito alla richiesta di rettifica - effettuazione della registrazione	1. La fatturazione attiva è effettuata in aderenza a quanto previsto dalla "**P.O. 23 – Fatturazione Compensi**" RAAG è responsabile della corretta e tempestiva emissione delle fatture al Cliente. In particolare i compensi periodici e di importo predeterminato e fisso, saranno fatturati direttamente da RAAG, salvo diversa comunicazione per eventuali variazioni pervenuta da DIR. Nel caso in cui i compensi sono periodici ma non sono predeterminati e comunque in tutti i casi in cui gli importi sono da determinare, ogni RDF e /o KAM che ha gestito l'erogazione del servizio alla clientela, è tenuto a comunicare tempestivamente a RAAG i dati inerenti al servizio attraverso la modulistica aziendale tempo per tempo vigente. 2. L'Amministrazione procede con la registrazione delle fatture passive dopo aver verificato i documenti corrispondenti. 3. L'Amministrazione è autorizzata a rettificare autonomamente le scritture contabili, in caso di oggettivo errore (es. per applicazione dell'IVA quando non dovuta, ecc.). 4. Ogni altra rettifica delle scritture contabili deve essere autorizzata dal Presidente o da Amministratori a ciò delegati. 5. Per la tracciabilità dell'intero processo, tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente.

Area a Rischio		
Gestione degli acquisti		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il Processo concerne l'acquisizione di beni o servizi (es. macchine d'ufficio e relativi software, impianti, attrezzature, ecc.) della Società e si articola nelle seguenti fasi:	1. La Richiesta di Acquisto può essere elaborata e presentata da qualsiasi area aziendale e va indirizzata al RAAG. 2. L'autorizzazione alla Richiesta di Acquisto può essere rilasciata dal RAAG, previa valutazione di concerto con il CFO. Nell'ipotesi di acquisti dal valore

Soggetti Destinatari DIR RCOMM CFO RAAG	- emissione della richiesta d'acquisto; - autorizzazione alla richiesta di acquisto; - selezione del fornitore; - stipulazione del contratto (ove previsto) oppure trasmissione della richiesta; - gestione operativa del contratto/ordine (consegna beni / esecuzione prestazioni); - rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.	superiore a quello previsto dalla "P.O. 08 Approvvigionamento", RAAG rilascia la predetta autorizzazione previo confronto con CFO, e a seguito del parere favorevole di DIR o RCOMM. 3. L'attività selettiva è svolta fra diversi offerenti o fornitori qualificati, in modo da garantire un'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili), sia nel caso di acquisto di beni (per esempio per gli impianti, attrezzature) o di servizi. È consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia (es. affidamento a professionisti ed associazioni professionali di incarichi professionali) a condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato. 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Area a Rischio		
Ciclo passivo amministrativo Centri Commerciali		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il Processo concerne l'acquisizione di beni o servizi necessari al funzionamento dei processi aziendali, centrali e territoriali del singolo Centro Commerciale, al fine di	1. E' compito del KAM definire, di concerto con RPRO, le linee guida del budget da indicare al DIRC, sulla scorta delle quali quest'ultimo sottopone al KAM la relativa proposta di budget.

<u>Soggetti Destinatari</u> DIRC RACAS KAM RPRO	organizzare le attività operative ed i controlli chiave posti a presidio del rischio aziendale in maniera da assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza dei processi aziendali e dei servizi erogati. Esso si articola nelle seguenti fasi: - redazione, aggiornamento e approvazione del budget annuale; - gestione ordini e contratti; - gestione delle fatture fornitori; - gestione dei pagamenti ai fornitori; - chiusura bilanci.	2. KAM, dopo opportuno controllo, invia il budget a RACAS onde procederne alla validazione e successiva presentazione al Cliente. 3. DIRC conclude accordi commerciali, nei limiti di spesa del budget validato dal Cliente, unicamente con fornitori iscritti nell'apposito "Albo Fornitori" istituito dalla Società. Gli ordini, i contratti ed i preventivi dovranno essere previamente sottoposti alla sottoscrizione del DIRC, KAM, RPRO o DIR, a seconda del valore della commessa, in base agli scaglioni previsti dalla procedura operativa n.18, salvo diverse pattuizioni contrattuali definite con il Cliente. 4. Qualora la Società avesse mandato nella gestione contabile amministrativa del gestore del Centro Commerciale (cd. tenuta della contabilità ufficiale), essa sarà tenuta a seguire le disposizioni cristallizzate nella procedura operativa n.18, con riferimento specifico alla gestione delle fatture ricevute dai fornitori ed ai relativi pagamenti, avendo cura di rispettare le prescrizioni a tanto previste in punto di gestione dei pagamenti in contanti o tramite bonifico bancario. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.
Area a Rischio		
Gestione dell'attività di recupero crediti		

<table>
<tr><td colspan="3">In questo contesto, la Società si ispira a principi di trasparenza nella gestione dell'attività di recupero crediti onde escludere il rischio di condotte tese, a titolo esemplificativo, allo stralcio di un credito a favore di enti pubblici o di persone o società "gradite" alla Pubblica Amministrazione onde ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali.</td></tr>
<tr><th>Reati Ipotizzabili</th><th>Processo</th><th>Protocollo</th></tr>
<tr><td>Corruzione
Induzione indebita a dare o promettere utilità

<u>Soggetti Destinatari</u>

DIR
RAAG
RLEG

<u>In relazione ai processi di cui alla "P.O. n. 30 Gestione del Credito":</u>
DIRC
KAM
RACAS
Addetto Ufficio Recupero del Credito
RLEG</td><td>L'attività di recupero crediti riguarda il processo finalizzato alla riscossione di crediti scaduti di qualsiasi natura. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
-individuazione del credito scaduto;
-intimazione di pagamento tramite sollecito amministrativo;
- in caso di mancato incasso, passaggio alla fase legale;
- incasso o eventuale stralcio totale o parziale del credito o definizione di un accordo stragiudiziale oppure chiusura del contenzioso tramite decisione giudiziaria.</td><td>1. La Direzione Generale, nella composizione disciplinata dal Funzionigramma aziendale, svolge le attività di analisi periodica dei crediti scaduti, di verifica dei crediti incassati, nonché, tramite, RAAG di sollecito di pagamento mediante telefonata / fax / mail, ecc.

2. In relazione alle informazioni fornite da RAAG, DIR valuta ed eventualmente autorizza:
- stralci o accordi stragiudiziali;
- passaggio alla fase legale;

3. I soggetti coinvolti garantiscono evidenza documentale delle singole fasi del processo (lettera di sollecito, riscontro del debitore, corrispondenza interna circa eventuali stralci o concessioni stragiudiziali, autorizzazione all'emissione della nota di credito o alla dilazione del debito, ecc).

4. Con riferimento specifico all'attività di recupero del credito dei clienti della Società, conferita mediante apposito mandato, si rinvia integralmente alla <u>"P.O. n. 30 - Gestione del Credito"</u>.

5. Al fine di consentire la tracciabilità delle diverse fasi del processo e la ricostruzione della catena delle responsabilità e delle determinazioni, i soggetti coinvolti procedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente a ciascuna pratica.

6. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dei crediti non incassati (ivi compresi i crediti stralciati o compensati) la Società richiede ai soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito (es. situazione di tutti i crediti scaduti e non incassati con indicazione dello stato e delle attività svolte per ognuno, note di credito emesse, piani di rientro concordati et similia.</td></tr>
</table>

Reati contro la P.A. – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, gli Organi Sociali, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 02 – Ricerca e selezione del personale; - P.O. 07 – Gestione delle trasferte; - P.O. 08 – Approvvigionamento; - P.O. 15 – Attività di sviluppo e sottoscrizione di mandati con i clienti; - P.O. 18 – Ciclo passivo amministrativo – Centri Commerciali; - P.O. 20 – Direzione dei Centri – Gestione delle relazioni con le Forze dell'Ordine e la Pubblica Amministrazione; - P.O. 22 – Direzione dei Centri – Gestione delle locazioni temporanee; - P.O. 25 – Direzione dei Centri – Attività di marketing; - P.O. 30 – Gestione del credito; - P.O. 38 – Gestione preventivi attività Digital Advertising; - in generale, la normativa italiana applicabile.
Principi Specifici di Comportamento
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Soggetti Apicali ed i Dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra previste; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione e dall'Autorità Giudiziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio. Inoltre, i soggetti a ciò espressamente delegati partecipano alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (verifiche tributarie, INPS, ASL, ecc.), assicurando la redazione e conservazione degli appositi verbali; 4. astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 5. astenersi dall'offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, indebiti pagamenti ovvero promesse di vantaggi personali ai pubblici funzionari, qualsiasi natura essi abbiano, ivi comprese offerte a titolo gratuito di servizi o attrezzature che possano, anche solo potenzialmente, condizionare la libera determinazione del funzionario; 6. astenersi dall'effettuare o accettare omaggi e regalie che non siano di modico valore, fuori dai casi previsti dal presente Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società. In particolare, è fatto divieto di: - elargire omaggi o regalie ai pubblici funzionari italiani o esteri, ovvero ai loro familiari, che siano idonei ad influenzarne l'indipendenza di giudizio, o che possano indurli ad assicurare vantaggi all'azienda; - accettare omaggi a favore di esponenti aziendali che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che siano finalizzati ad ottenere un trattamento di favore nella conduzione delle attività aziendali;

7. astenersi dall'accordare o accettare vantaggi (o promesse di vantaggi) di qualsiasi natura, anche se diretti a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero di altri esponenti aziendali, qualora siano idonei a condizionarne l'indipendenza di giudizio ovvero assicurino all'azienda un trattamento di favore;
8. astenersi dal corrispondere indebitamente compensi a collaboratori esterni, in assenza di adeguata giustificazione rispetto alla natura ed all'oggetto dell'incarico da svolgere;
9. astenersi dal presentare false dichiarazioni ad Organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di rendicontare l'utilizzo di tali somme;
10. astenersi dal destinare eventuali somme ricevute dalla Società a titolo di erogazioni pubbliche, finanziamenti o contributi per scopi diversi da quelli originari;
11. astenersi dal fornire informazioni non veritiere, o incomplete, alla Pubblica Amministrazione al fine di favore gli interessi della Società;
12. astenersi dal tenere una condotta ingannevole che sia idonea ad indurre in errore la Pubblica Amministrazione in ordine alla valutazione tecnico-economica di prodotto o servizi forniti dalla Società;
13. astenersi dal corrispondere ad altri soggetti somme di denaro, o altre utilità, al fine di rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione;
14. astenersi dal promettere o concedere trattamenti di favore (sconti, prestazioni eccezionali oltre gli *standard* aziendali, interventi volti a facilitare l'assunzione di parenti o amici, ecc.);
15. astenersi dal fornire, o promettere di fornire, anche per il tramite di terzi, opere o servizi che esulano dal perimetro delle competenze e degli *standard* aziendali (ad esempio, opere di manutenzione o ristrutturazione di edifici privati residenziali);
16. astenersi dal fornire, o promettere di fornire, documenti o informazioni riservate;
17. evitare spese di rappresentanza non necessarie, o comunque aventi finalità diverse dalla promozione dell'immagine dell'azienda;
18. nei processi di acquisto di servizi, astenersi dal favorire fornitori o sub-fornitori la cui selezione viene indicata dagli stessi rappresentanti come condizione necessaria per lo svolgimento delle attività (affidamento di commessa, concessione finanziamento agevolato, ecc.)
19. astenersi dal fare ricorso ad attrezzature software e/o hardware finalizzati ad intercettare, falsificare ovvero alterare il contenuto di documenti informatici;
20. inserire nei contratti stipulati con consulenti e collaboratori apposite dichiarazioni con cui tali soggetti assicurano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, di non essere mai stati implicati in procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui alla presente Sezione, e di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. Inoltre, tali contratti devono altresì contemplare specifiche clausole finalizzate a regolamentare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello, ovvero dei richiamati principi posti a fondamento della Società;
21. astenersi dall'effettuare pagamenti di rilevante entità in contanti o in natura;
22. garantire che le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziare abbiano una causale espressa e siano adeguatamente documentate e registrate, in conformità ai principi di correttezza contabile;
23. assicurare che le comunicazioni intercorrenti tra la Società e la Pubblica Amministrazione avvengano, ove possibile, in forma scritta;
24. nel caso di utilizzo di supporti informatici, assicurare che l'operatore che vi immette dati e informazioni sia sempre identificabile;
25. assicurare l'erogazione di attività di formazione specifica in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche mediante la predisposizione di corsi o programmi;
26. segnalare tempestivamente all'OdV qualunque anomalia, irregolarità o violazione riconducibile all'operato della controparte, sia pubblica che privata, da cui si desuma la volontà di ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche qualora tali condotte siano destinate a soggetti terzi rispetto alla Società;

27. segnalare tempestivamente all'OdV le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che insorga con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Parte Speciale "B": Reati societari

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

In questa Sezione rientrano le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-ter del Decreto.
L'articolo 25-ter estende la responsabilità punitiva degli enti ai reati societari previsti dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile. I reati societari occupano, sul piano criminologico, un ruolo di assoluta centralità nella prospettiva della criminalità d'impresa rappresentando autentici *corporate crimes*, cioè illeciti propri delle persone giuridiche, strumentali a distorcere il corretto funzionamento e ad aggredire le istituzioni societarie che costituiscono le fondamentali regole del gioco nelle dinamiche operative delle società commerciali. L'articolo 25-ter riconduce nel catalogo dei reati-presupposto la quasi totalità degli illeciti penali previsti al titolo XI del libro V del Codice civile nella misura in cui ne restano esclusi solo l'infedeltà patrimoniale ex art. 2634 del Codice civile e la corruzione attiva tra privati ex art. 2635 del Codice civile.
In particolare, sono richiamati quali potenziali reati presupposto della responsabilità degli enti: le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621, 2621 bis e 2622 Codice civile lettere a), a-bis) e b); il falso in prospetto di cui all'articolo 2623 Codice civile lettere d) ed e); le falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione di cui all'articolo 2624 Codice civile lettere f) e g); Il delitto di impedito controllo di cui all'articolo 2625, comma 2 Codice civile lettera h; Il delitto di formazione fittizia del capitale di cui all'articolo 2632 del Codice civile lettera i); il delitto di indebita restituzione dei conferimenti di cui all'articolo 2626 Codice civile lettera l); la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve di cui all'articolo 2627 del Codice civile lettera m); il diritto di illecite operazioni su quote sociali o della società controllante di cui all'articolo 2628 del Codice civile lettera n); il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori di cui all'articolo 2629 del Codice civile lettera o); Il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori di cui all'articolo 2633 Codice civile lettera p); Il delitto di illecita influenza dell'assemblea di cui all'articolo 2636 Codice civile lettera q); Il delitto di aggiotaggio di cui all'articolo 2637 Codice civile lettera r); Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2638 Codice civile lettera s); Infine il delitto di corruzione attiva tra privati di cui al terzo comma dell'articolo 2635 Codice civile e quello di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 Codici civile lettera s-bis).

Analizzando le fattispecie criminose di cui al su esteso elenco rispetto alla realtà della Società, emerge che solo alcune di esse potrebbero, in potenza, ingenerare contestazioni ex art. 25-ter del Decreto.
In questo contesto rientrano, pertanto, le seguenti ipotesi di reato.

False Comunicazioni Sociali (art. 2621 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta attiva (di esposizione) si riferisce a fatti materiali falsi, i quali possono anche essere oggetto di valutazione, per le quali ultime è prevista una soglia di rilevanza.
Quanto alla condotta omissiva, deve avere ad oggetto le informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La punibilità è esclusa nel momento in cui la falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione della società o del gruppo.
A questo proposito sono previste soglie quantitative precise, al di sotto delle quali il falso non è punibile.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La contravvenzione in questione è posta a tutela della veridicità e della compiutezza dell'informazione societaria.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere realizzato solo da soggetti qualificati e dunque gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

- ***Soggetto passivo***

I soci o il pubblico.

- ***Elemento soggettivo***

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è necessario che l'agente abbia agito «*con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*» e «*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».*
Quanto all'intenzione di ingannare i soci e il pubblico, quale chiaro dolo intenzionale, il legislatore ha inteso intervenire nel senso di porre l'accento sui soggetti passibili di essere ingannati, vale a dire, per l'appunto, i soci ed il pubblico.
La condotta deve, inoltre, essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto come oggetto del dolo o, più precisamente, del dolo specifico.
In questo senso si osserva come, ai fini dell'integrazione della fattispecie, sia necessaria la consapevolezza da parte dell'autore del reato della sensibilità dell'alterazione, nonché del superamento delle soglie percentuali di punibilità in quanto elementi descrittivi della fattispecie di reato.

- ***Sanzioni***

Con riferimento alla fattispecie in esame, l'art. 25-ter prevede sanzioni pecuniarie da duecento a quattrocento quote.

Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta rilevante ai sensi del Modello consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali a condizione che da tale impedito controllo sia derivato un danno ai soci.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Nel contesto della condotta rilevante ai sensi del Modello, ossia quella tipizzata al secondo comma dell'art. 2625 del Codice civile, l'ipotesi delittuosa risulta incentrata sugli interessi patrimoniali dei soci come interessi pregiudicati dall'impedito controllo.

- ***Soggetto attivo***

L'impedito controllo si presenta come **reato proprio**, dal momento che la formulazione dell'art. 2625 individua quali soggetti attivi esclusivamente gli amministratori di società commerciali. Il novero dei soggetti attivi è ampliato grazie all'introduzione ad opera del D.Lgs. 11.4.2002, n. 62 del nuovo art. 2639, che equipara ai soggetti formalmente investiti di una qualifica soggettiva anche chi è «*tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata*» nonché «*chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*», comprendendo pertanto anche chi svolge una funzione amministrativa di fatto all'interno della compagine societaria.

- ***Soggetto passivo***

I soci.

- ***Elemento soggettivo***

L'illecito postula la coscienza e la volontà da parte degli agenti qualificati di impedire il controllo della gestione sociale unitamente alla coscienza e volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo non occorre che il soggetto attivo agisca con il preciso scopo di impedire o ostacolare le attività di controllo e revisione e di danneggiare i soci, essendo sufficiente che egli si rappresenti quanto meno la possibilità che dalla propria condotta derivi un ostacolo al controllo e, di conseguenza, un eventuale danno ai soci, accettandone il relativo rischio, integrando quindi un **dolo eventuale**.

- ***Sanzioni***

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra duecento e trecentosessanta quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Indebita Restituzione di Conferimenti (art. 2626 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie prevede due modalità comportamentali alternativamente rilevanti della restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o della liberazione dei medesimi dall'obbligo di eseguire i conferimenti stessi. Fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione può avvenire in qualsiasi forma, diretta od indiretta, palese o simulata, integrale o parziale. Anche la liberazione, pur nel silenzio normativo, potrà avvenire in forma simulata, essendo ad esempio con certezza penalmente rilevante la compensazione del debito di conferimento con un inesistente credito del socio verso la società.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La tutela approntata dalla fattispecie di cui si discute ha ad oggetto gli interessi dei creditori, gli interessi dei soci e della società alla vitalità dell'impresa sociale, gli interessi più generali dei futuri acquirenti delle partecipazioni sociali.

- ***Soggetto attivo***

Soggetti attivi risultano essere unicamente gli amministratori.

- ***Soggetto passivo***

I soci, creditori e terzi.

- ***Elemento soggettivo***

All'integrazione dell'elemento psicologico è sufficiente il semplice dolo generico. Arricchisce l'oggetto del dolo la necessità che l'agente si rappresenti di agire al di fuori di un caso di legittima riduzione del capitale.

- ***Sanzioni***

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra duecento e trecentosessanta quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Formazione Fittizia di Capitale (art. 2632 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

- ***Descrizione della fattispecie incriminatrice rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie in questione ruota attorno alla necessità di tutelare il capitale sociale nella sua fase genetica, in un contesto connesso al rispetto del principio di effettività del capitale stesso. In tal senso, le condotte rilevanti ai sensi del Modello, ancorché eterogenee, sono accomunate da un unico risultato criminoso consistente nel far apparire esistente un capitale cui non corrispondono risorse effettive (e così artificiosamente gonfiato), derivante – alternativamente - dalla formazione fittizia o

dall'aumento fittizio, anche parziali, di capitale; e ciò senza differenziazioni nella costituzione della società (anche a seguito di trasformazione) e nella eventualità di aumento di capitale.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La tutela del capitale nella sua fase genetica consente agli interessi dei creditori, soci ed terzi in genere di assurgere a interessi giuridici tutelati dalla fattispecie di cui si discute in relazione alla funzione di garanzia che il capitale sociale medesimo dovrebbe promulgare.

- ***Soggetto attivo***

Soggetti attivi risultano essere sia gli amministratori, sia i soci conferenti. Circa il concorso di persone nel reato, un richiamo merita la posizione dell'esperto. Infatti, per la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti, come del patrimonio sociale, la legge prevede la nomina di un esperto da parte del presidente del tribunale, esperto che dovrà redigere una relazione giurata destinata ad essere allegata all'atto di costituzione od agli altri atti equiparati.

- ***Soggetto passivo***

I soci, creditori e terzi.

- ***Elemento soggettivo***

In relazione al momento soggettivo appare sufficiente nella globalità della fattispecie qui al vaglio il dolo generico.

- ***Sanzioni***

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra duecento e trecentosessanta quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

- ***Descrizione della fattispecie contravvenzionale rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta si concretizza nella ripartizione degli utili e delle riserve intendendosi per ripartizione l'effettivo pagamento del corrispettivo, quale concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento. La condotta penalmente rilevante della ripartizione si incentra sugli oggetti materiali utili od acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero su riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

È prevista una speciale causa di estinzione del reato consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene protetto è evidenziabile nell'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili in quanto vincolate per legge, con connessa protezione dell'interesse patrimoniale dei terzi creditori (esistenti o potenziali) della società ed altresì dei soci attuali singolarmente considerati, tanto più se non

"beneficiari" di una illegale ripartizione e ferma restando, comunque, l'indisponibilità del capitale stesso, per cui nessun rilievo scriminante potrà essere riconosciuto all'eventuale delibera assembleare che si caratterizzi per prevedere espressamente l'illegale ripartizione, consentendola od addirittura imponendola agli amministratori. Del pari, il capitale sociale si presenta presidio di garanzia per i soci futuri, con tutela quindi degli interessi di questi.

- ***Soggetto attivo***

In riferimento ai soggetti attivi, va rimarcata l'ascrivibilità del fatto ai soli amministratori, con l'eliminazione, quindi, dei direttori generali. Continuano a rimanere esclusi dall'area dei soggetti direttamente richiamati i soci percipienti: di conseguenza, la problematica si sposta sulla responsabilità a titolo di concorso nel reato degli amministratori dei soci che appunto beneficiano della distribuzione illecita.

- ***Soggetto passivo***

I soci e creditori.

- ***Elemento soggettivo***

Circa l'elemento soggettivo di fattispecie si evidenzia la connotazione esclusivamente dolosa della fattispecie.

- ***Sanzioni***

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra duecento e trecentosessanta quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

- ***Descrizione della fattispecie contravvenzionale rilevante ai sensi del Modello:***

La rilevanza penale della condotta si concretizza nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali ed nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante al di «fuori dai casi consentiti dalla legge» e quindi con particolare importanza della corretta individuazione dei dati normativi legittimanti le operazioni.

La figura criminosa presuppone una situazione di controllo prevista dall' art. 2359. il punto di partenza è costituito dall' art. 2359 bis, che individua il divieto, imposto a tutte le società di capitali assoggettate al controllo di un'altra società, di acquistare azioni o quote della società controllante oltre i «*limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato*»

È prevista una speciale causa di estinzione del reato consistente nella ricostituzione del capitale sociale e/o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- ***Bene giuridico tutelato:***

L'oggetto della tutela ha un profilo patrimoniale e può essere colto nell'esigenza di protezione dell'integrità e dell'effettività dei capitali sociali e delle riserve obbligatorie per legge contro manovre di annacquamento e di conseguente "nullificazione" connesse al fenomeno delle partecipazioni incrociate, sia in ipotesi di acquisto, sia in ipotesi di sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante da parte degli amministratori della controllata.

- ***Soggetto attivo***

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della società che effettua l'acquisto vietato, sicché nel caso di acquisto illecito di azioni o quote della società controllante, a rispondere del delitto in parola potranno essere soltanto gli amministratori della controllata.

- ***Soggetto passivo***

I creditori della Società titolari dell'interesse al mantenimento assoluto del quantum delle loro garanzie patrimoniali.

- ***Elemento soggettivo***

Il dolo è generico e presuppone la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali o della società controllante, accompagnati i primi dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione ed i secondi dalla consapevolezza della situazione di controllo, nonché quantomeno dalla rappresentazione dell'evento lesivo per il capitale sociale e le riserve obbligatorie

- ***Sanzioni***

La sanzione pecuniaria applicabile è compresa tra duecento e trecentosessanta quote. Se dalla commissione del reato l'ente consegue un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La rilevanza penale della condotta si concretizza nel compimento di operazioni di **riduzione del capitale** sociale o operazioni societaria straordinarie di **fusioni o scissioni** (e solo queste) che cagionino volontariamente danno ai creditori.
L'ipotesi è procedibile a **querela** della persona offesa, da individuarsi nei creditori attuali effettivamente danneggiati.
È prevista una speciale causa di estinzione del reato consistente nell'integrale risarcimento del danno in favore dei creditori lesi prima "prima del giudizio" e dunque prima della chiusura delle formalità di apertura del dibattimento.

- ***Bene giuridico tutelato:***

L'interesse tutelato dalla norma in questione è quello dei creditori sociali alla conservazione della garanzia patrimoniale avverso le deliberazioni dei soci finalizzate a depauperarla ora, come nella riduzione di capitale, determinando il parziale abbattimento del muro del vincolo di indisponibilità sul capitale reale; ora, come nelle operazioni di fusione o di scissione, provocando la commistione del patrimonio di più società, con la conseguente confusione delle rispettive masse passive, con consequenziale pericolo che i creditori di un ente in salute si trovino a concorrere con quelli di un altro oberato di debiti o che i creditori di un'unica società si trovino sovvertita l'identità e la consistenza patrimoniale della società originariamente debitrice.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di fattispecie delittuosa, caratterizzata come reato ad evento di danno, con soggetti attivi i soli amministratori, punibile a titolo di dolo. Gli amministratori non possano addurre a propria scusante il fatto di aver agito "per ordine" dell'assemblea, in esecuzione di specifico mandato. Ferme restando, comunque, situazioni di concorso eventuale di persone nel reato a carico dei soci che abbiano consapevolmente votato le statuizioni illegali.

- ***Soggetto passivo***

I creditori della Società.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione del delitto in esame è il dolo che presuppone la volizione della condotta nella sua duplice formulazione, con la rappresentazione dell'evento di danno ai creditori, anche nella forma del dolo eventuale e con la rapportabilità al momento rappresentativo altresì della irregolarità del compimento delle operazioni tipicamente descritte

- ***Sanzioni***

Nel quadro della responsabilità "penale-amministrativa" della società, a seguito dell'inserimento tra i reati-presupposto delle fattispecie penali societarie codificate (art. 25 ter), potrà trovare applicazione nei confronti della società la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta sanzionata consiste nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e comprende qualsiasi trasferimento patrimoniale, di qualunque entità, a vantaggio di uno o più soci. Non è richiesto che tutto l'attivo sia diviso tra i soci, né che tutti i soci partecipino al riparto. La condotta diviene penalmente rilevante a condizione che sussista almeno uno ei seguenti elementi: il mancato pagamento dei creditori, ovvero il mancato accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
La punibilità è sottoposta alla querela della persona offesa, da individuarsi per la dottrina in qualsiasi creditore pregiudicato dalla ripartizione illecita.

È prevista una speciale causa di estinzione del reato consistente nell'integrale risarcimento del danno in favore dei creditori lesi "prima del giudizio" e dunque prima della chiusura delle formalità di apertura del dibattimento.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La tutela dell'integrità del capitale sociale viene qui in rilievo con riferimento all'ultima fase della vita della società, con il realizzarsi delle cause (individuate dalla legge o dallo statuto) che ne determinano lo scioglimento ed il conseguente passaggio della gestione dagli amministratori ai liquidatori. Ad essi viene affidato il compito di ripartire il patrimonio esistente in via preliminare tra i creditori e, subordinatamente al residuare di eventuali utilità, altresì tra i soci, come si evince dall' art. 2280, che vieta ai liquidatori di «ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli».

- ***Soggetto attivo***

La norma configura un'ipotesi di reato proprio, con soggetti attivi i soli liquidatori.
Per ciò che concerne la posizione del socio percipiente diretto beneficiario, pare potersi distinguere tra l'ipotesi in cui il socio percipiente si limiti a ricevere quanto illegittimamente assegnatogli dal liquidatore, ipotesi nella quale non potrà essergli mosso alcun rimprovero, in ossequio al principio di stretta legalità (costituzionalizzato nell'art. 25, 2° co., Cost.) e la differente ipotesi in cui egli ponga in essere comportamenti diversi ed ulteriori rispetto alla mera percezione. In tale caso, in base ai principi regolanti il concorso di persone nel reato, infatti, allorché l'*intraneus* non punibile realizzi un comportamento causalmente orientato alla realizzazione dell'illecito da parte del soggetto punibile, la sua condotta (ad esempio di istigazione o di determinazione) potrà certamente essere qualificata ai sensi degli artt. 110 ss. c.p., nulla ostandovi il principio di stretta legalità richiamato.

- ***Soggetto passivo***

I creditori della Società.

- ***Elemento soggettivo***

Data la struttura del reato si richiede per l'esistenza del dolo, oltreché la volontà del comportamento, anche la consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione (e cioè dell'esistenza di ragioni di credito) e della causazione di un danno ai creditori, sia pur nella forma eventuale. Necessaria, dunque, è la rappresentazione che l'agente deve aver avuto circa l'esistenza di creditori ancora non soddisfatti e del mancato rispetto dei presupposti di liceità della distribuzione dei beni sociali.

- ***Sanzioni***

Nel quadro della responsabilità "penale-amministrativa" della società, a seguito dell'inserimento tra i reati-presupposto delle fattispecie penali societarie codificate (art. 25 ter), potrà trovare applicazione nei confronti della società la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*"

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Il disposto normativo punisce chiunque determina con atti simulati o fraudolenti la maggioranza in assemblea. L'espressione "determina", deve essere interpretata nel senso che gli atti simulati o

fraudolenti del soggetto attivo devono aver indirizzato in senso specifico l'orientamento della maggioranza assembleare, la quale, in mancanza delle condotte illecite in questione, si sarebbe espressa in una direzione diversa. La condotta è descritta mediante il riferimento ad una specifica modalità attuativa consistente, appunto, nell'impiego di atti simulati o fraudolenti, cioè tali da far apparire una realtà diversa o da trarre in inganno con pregiudizio altrui. Da quanto sopra discende la configurazione della fattispecie di reato in parola come reato d'evento a forma vincolata.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La ratio della disposizione può essere individuata nella volontà di reprimere le condotte che falsano la volontà di quella maggioranza dei soci che la legge o l'atto costitutivo richiedono per la validità delle deliberazioni, risultando così volta a garantire la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea.

- ***Soggetto attivo***

Il delitto è strutturato in forma di reato comune, ragion per cui, se è vero che potrebbe essere commesso da chiunque, è altrettanto vero che, nell'ambito della Società, la condotta di illecita influenza sull'assemblea può concretamente essere posta in essere prevalentemente dagli amministratori, nonché dai soci o da altri soggetti comunque intranei ad essa.

- ***Soggetto passivo***

I Soci dell'ente.

- ***Elemento soggettivo***

Per la configurabilità del reato è richiesto anzitutto il dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare atti simulati e fraudolenti, accompagnata dalla volontà di produrre l'evento della formazione della maggioranza assembleare, nonché il dolo specifico, consistente nell'ulteriore finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il profitto cui deve mirare il soggetto attivo, che può avere natura non necessariamente patrimoniale, deve essere "ingiusto", ovverosia non assistito da una legittima pretesa normativamente riconosciuta.

- ***Sanzioni***

Nel quadro della responsabilità "penale-amministrativa" della società, a seguito dell'inserimento tra i reati-presupposto delle fattispecie penali societarie codificate (art. 25 ter), potrà trovare applicazione nei confronti della società la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste
[…]".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta tipica della fattispecie in esame è duplice: da un lato, deve sussistere - e preesistere - una dazione o promessa di utilità, che un terzo rivolge ad uno dei soggetti endosocietari (rectius, anche solo legati alla società), mentre dall'altro è necessario - proprio in conseguenza di tale dazione o promessa - il compimento o l'omissione, da parte del soggetto qualificato, di atti in violazione dei doveri inerenti il suo ufficio. La fattispecie presenta alcune analogie con il delitto di corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio ma si differenza dal dettato di cui all'art. 319 c.p., tuttavia, in quanto l'art. 2635 c.c. non richiede che l'"atto" posto in essere, ovvero omesso, sia «*contrario ai doveri d'ufficio*», essendo sufficiente che esso sia stato realizzato «*in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio*».

- ***Bene giuridico tutelato:***

La ratio della disposizione può essere individuata nella volontà di garantire il buon andamento societario, che deriva dal rispetto dei doveri d'ufficio da parte dei soggetti preposti alla cura degli interessi sociali.

- ***Soggetto attivo***

L'art. 2635 è un reato plurisoggettivo (o a concorso necessario) proprio.
Soggetti attivi della fattispecie, sono gli «*amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione*». Con riguardo, poi, ai soggetti autori del reato vengono ora inclusi, non solo coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. L'art. 2635 è sostanzialmente ricalcato sulla struttura tipica della corruzione (di cui agli artt. 319 ss c.p.), e prevede, dunque, l'estensione della responsabilità anche al "corruttore" circostanza questa che si riporta in questa sede a soli fini di completezza espositiva non rilevando la relativa condotta ai sensi del Modello.

- ***Soggetto passivo***

I singoli soci sono da considerare soltanto quali "danneggiati" dal reato e, pertanto, ex artt. 74 ss. c.p.p., sono i soggetti legittimati ad esercitare l'azione civile in sede penale.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie in esame è il dolo generico. Nel dettaglio, in capo al "corrotto" sarà sufficiente ravvisare coscienza e volontà di ricevere l'utilità o di accettarne la promessa per il compimento, ovvero per l'omissione, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio. In capo al "corruttore", invece, dovrà sussistere la consapevolezza di dare o promettere utilità in vista della commissione o della omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio da parte dell'*intraneus*. In entrambi i soggetti, inoltre, dovranno essere presenti la chiara rappresentazione della qualifica soggettiva reciprocamente rivestita, oltreché la previsione e la volontà di cagionare un nocumento alla società.

- ***Sanzioni***

Nel quadro della responsabilità "penale-amministrativa" della società, a seguito dell'inserimento tra i reati-presupposto delle fattispecie penali societarie codificate (art. 25 ter), nei casi previsti dall'art.

2635 comma 3 potrà trovare applicazione nei confronti della società la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Con l'introduzione dell'art. 2635 bis ha trovato ingresso nel nostro ordinamento il reato di istigazione alla corruzione tra privati.
Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis, 1° co.).
Per quel che maggiormente consta ai fini del Modello, dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2° co.).

- ***Bene giuridico tutelato:***

La ratio della disposizione in esame è assimilabile a quella di cui all'art. 2635 c.c cui si rinvia.

- ***Soggetto attivo***

Soggetti attivi della fattispecie, sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

- ***Soggetto passivo***

I singoli soci secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 2635 c.c. cui si rinvia.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie in esame è il dolo generico.

- ***Sanzioni***

Nel quadro della responsabilità "penale-amministrativa" della società, a seguito dell'inserimento tra i reati-presupposto delle fattispecie penali societarie codificate (art. 25 ter), nei casi previsti dall'art.

2635 - bis potrà trovare applicazione nei confronti della società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
La minore intensità delle sanzioni previste dalla fattispecie di cui si discute rispetto a quella di cui all'art. 2635 c.c. si giustifica con la circostanza che nel caso dell'istigazione la sollecitazione non è accettata.

Reati Societari - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai c.d. reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che possano incidere sull'integrità del capitale sociale, sulla tenuta della contabilità, sulla predisposizione del bilancio, e similari.
In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali (acquisto e vendita di immobili e partecipazioni, ecc.).		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
False comunicazioni sociali Impedito controllo Operazioni in pregiudizio dei creditori Indebita restituzione dei conferimenti. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Formazione fittizia del capitale Illecita influenza in assemblea	Il processo è relativo a tutte le attività di gestione delle immobilizzazioni, come, ad esempio, l'acquisto o la vendita di partecipazioni in altre società, l'acquisto di immobili, et similia. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - valutazione del mercato e relative determinazioni in punto di immobilizzazioni; - negoziazione delle migliori condizioni;	1. La valutazione sull'opportunità di vendere o comprare immobili e partecipazioni e la determinazione delle condizioni (prezzo, durata, modalità operative ecc.) è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 2. L'accettazione degli accordi negoziati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dai soggetti autorizzati dallo stesso. 3. La fatturazione o la ricezione della fattura passiva, come l'eventuale autorizzazione al pagamento, è riservata al Presidente o agli Amministratori a ciò delegati.
<u>Soggetti Destinatari</u>		

CDA CFO RAAG	- accettazione degli accordi negoziali e stipulazione contrattuale; - fatturazione e incasso o ricezione della fattura e pagamento. Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle forniture richieste. il Presidente o gli Amministratori a ciò delegati sono responsabili dei processi che contribuiscono alla produzione delle attività valutative e degli eventuali commenti in bilancio. Le immobilizzazioni devono essere valutate secondo quanto previsto dalla normativa, utilizzando criteri e parametri prudenziali.	4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la registrazione e l'archiviazione delle varie fasi del processo. 5. I soggetti coinvolti devono archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione delle immobilizzazioni (es. contratti di acquisto, perizie di stima, impairment test, ecc.).

Area a Rischio		
Gestione della contabilità ordinaria; predisposizione degli schemi di bilancio; predisposizione delle comunicazioni sociali		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
False comunicazioni sociali Illecite operazioni sul capitale sociale.	Il processo riguarda la gestione della contabilità ordinaria comprese le attività inerenti le scritture contabili, la predisposizione di tutte le comunicazioni dirette ai soci riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla	1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo (personale dell'Ufficio Amministrazione, Responsabile Amministrativo, Presidente o Amministratori a ciò delegati, ecc.) devono rispettare le procedure e la prassi interne aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. 2. Le funzioni aziendali a tanto preposte, garantiscono la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio al Consiglio di Amministrazione.
<u>Soggetti Destinatari</u>		
CFO RAAG		

	documentazione contabile periodica (es. bilancio d'esercizio, relazioni infrannuali, nonché altre comunicazioni sociali previste dalla legge).	3. Ove richiesto, RAAG organizza una riunione all'anno con l'O.d.V prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio. 4. RAAG archivia i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo. 5. RAAG provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo.

Area a Rischio		
Operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
False comunicazioni sociali Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Formazione fittizia del capitale Operazioni in pregiudizio dei creditori **<u>Soggetti Destinatari</u>** CDA DIR CFO RAAG Soci Conferenti	Il processo afferisce a tutte le attività aziendali relative alla redazione dei bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali suscettibili di falsificazione e/o omissione nonché a tutte le attività aziendali concernenti il capitale sociale, la ripartizione degli utili e delle riserve.	1. I membri del Consiglio di Amministrazione e, laddove rilevi, le funzioni della Società coinvolte nel processo decisionale, sono tenuti a: a) osservare le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere; b) informare il Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che gli amministratori abbiano in una determinata operazione della Società; c) adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. 2. Nel rispetto dell'art. 2391 c.c., i membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia all'intero Consiglio di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi - ivi incluso ogni soggetto con cui essi intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori - abbiano in un determinata operazione della Società. 3. Tali disposizioni devono applicarsi oltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione anche ai singoli Responsabili di Funzione. 4. Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le

		scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto e delle procedure aziendali.

Area a Rischio		
Influenza in assemblea dei soci		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Illecita Influenza dell'Assemblea **<u>Soggetti Destinatari</u>** CDA	Il processo afferisce allo svolgimento delle attività dell'assemblea dei soci ed è destinato ad escludere il rischio che il processo di formazione della volontà assembleare possa essere inficiato nella sua libera e consapevole formazione	1. L'Assemblea dei Soci è convocata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto della Società. 2. Tutti i soggetti coinvolti (soci, Presidente e Amministratori, ecc.) assicurano il rispetto, oltre che della normativa vigente, di quanto indicato nel Codice Etico adottato dalla Società. 3. Le votazioni in Assemblea dei soci devono assicurare i principi di trasparenza e correttezza formale e sostanziale. 4. I verbali delle Assemblee dei soci devono riportare fedelmente l'andamento dei lavori e l'esito delle votazioni.

Reati Societari – Principi di Comportamento

<u>Principi Generali di Comportamento</u>
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

Principi Specifici di Comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. formalizzare i rapporti esistenti tra la Società e le proprie società correlate, definendo nello specifico, ove possibile, i servizi e i prezzi da applicare in caso di operazioni infragruppo con esse;
4. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(I) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

(II) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

(III) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura delle comunicazioni sociali e di eventuali prospetti informativi;

(IV) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

(V) gestire denaro o altri beni sociali senza che le operazioni trovino riscontro delle scritture contabili;

5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, e agire sempre nel rispetto delle procedure e della prassi gestionali interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(I) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

(II) ripartire acconti sugli utili.

Parte Speciale "C": Abusi di mercato

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

L'art.25-sexies del Decreto estende la responsabilità degli enti alle ipotesi di reato contemplate dall'art.184 ("Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate") e dall'art. 185 ("Manipolazione del mercato") del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria).

Tale circostanza, invero, è frutto del recepimento della direttiva 2003/6/CE, operato con Legge 18 aprile 2005, n.62 nel perseguimento di quattro fondamentali obiettivi:

- estendere alle società quotate (ed ai soggetti ad esse riconducibili) l'obbligo di ampia divulgazione delle informazioni cd. "privilegiate" che afferiscono alle attività svolte;
- aggravare le sanzioni penali previste dai reati di cui agli artt.184 e 185 del T.U.I.F.;
- prevedere specifiche sanzioni amministrative dirette a colpire l'autore dei predetti reati;
- potenziare le funzioni ed i poteri esercitati dalla Consob.

Analogamente a quanto previsto in materia di reati societari, il Decreto esclude l'applicazione di sanzioni interdittive all'ente responsabile per i reati oggetto della presente Sezione, neppure in via strettamente cautelare.

Occorre precisare che, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 107/2018, la Legge comunitaria (L.n.62/2005) ha introdotto un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente attualmente disciplinata dal'art.187-quinquies del T.U.I.F., in base alla quale trova applicazione la sanzione pecuniaria "*da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:*

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

Si tratta, a tutti gli effetti, di una "vera" responsabilità da illecito amministrativo conseguente alla violazione dei due divieti sanciti dall'art.14 ("Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate") e dall'art.15 ("Divieto di manipolazione del mercato") del Regolamento n.596/2014 che, sostanzialmente, riproducono gli stessi contenuti dei precetti penali cristallizzati dagli artt.184 e 185 del T.U.I.F.

Pertanto, laddove si verificasse un'ipotesi di *market abuse*, all'ente risulterà imputabile tanto la responsabilità da reato, ai sensi dell'art.25-sexies del D.Lgs. 231/2001, quanto quella da illecito amministrativo, ex art.187-quinquies del T.U.I.F., il cui accertamento spetta esclusivamente alla Consob, così come l'esercizio dei conseguenti poteri sanzionatori.

Giova precisare che il quarto comma dell'art.187-quinquies assicura un adeguato coordinamento tra le due discipline sancendo che "*in relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*". Ne consegue che, ad esempio, l'eventuale sussistenza delle scriminanti (o delle cause di riduzione ex art.12) previste dal D.Lgs. 231/2001 si riflette anche sulla sanzione amministrativa comminata ai sensi dell'art.187-quinquies del testo unico, con l'effetto di determinarne la totale esclusione ovvero, a seconda dei casi, una riduzione del *quantum*.

Parte della dottrina ha criticato la scelta legislativa di punire lo stesso fatto imputabile all'ente con due sanzioni distinte che, seppur fondandosi su presupposti diversi, condividono la medesima natura di sanzione pecuniaria, in quanto ciò si tradurrebbe in una violazione del fondamentale principio del cd. *ne bis in idem*, evidentemente obliato dalla recente novella del 2018. Ciò nonostante, tale criticità sembrerebbe quantomeno "mitigata" dalle previsioni dell'art.187-terdecies del testo unico, anch'esso oggetto di modifica legislativa, a mente del quale "*quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:*

a) l'autorità' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria".

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art.184 del D.Lgs. 58/1998)

- ***Appendice normativa:***

"*1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il
carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie in esame punisce un ampio catalogo di condotte aventi ad oggetto le informazioni "privilegiate" (cd. *price sensitive*) e, segnatamente, la compravendita delle stesse, la divulgazione al di fuori del proprio ufficio o funzione, lo sfruttamento al fine di compiere operazioni su strumenti finanziari per sé o per altri, ovvero per indurre terzi a compiere operazioni del medesimo tipo.
Ai sensi dell'art.180 del T.U.I.F., è "privilegiata" l'informazione precisa che:
- si riferisce ad una serie di circostanze o eventi che si sono già verificati o che si prevede possano ragionevolmente verificarsi;
- risulta talmente specifica da consentire di compiere valutazioni, anche preventive, in ordine agli effetti delle anzidette circostanze (o degli eventi) sul prezzo degli strumenti finanziari.

Appare quindi evidente quanto lo sfruttamento di tali informazioni, di cui il pubblico non dispone, sia potenzialmente idoneo a condizionare le scelte degli investitori e, più in generale, l'intero andamento del mercato, nonché a procurare danni e svantaggi a carico degli altri operatori.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto coincide con la tutela del regolare e corretto funzionamento del mercato, che può essere garantito soltanto a condizione che gli strumenti finanziari siano scambiati ad un giusto prezzo da determinarsi in assenza di condizionamenti o influenze illecite.

- ***Soggetto attivo***

Il soggetto attivo può essere chiunque ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto per la commissione delle fattispecie di cui all'art.184 del T.U.I.F. è il dolo generico.
Fa eccezione la fattispecie sanzionata dal secondo comma, dal momento che la stessa richiede l'elemento del dolo specifico consistente nel porre in essere le condotte di cui al primo comma al fine di preparare o commettere ulteriori attività delittuose.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del reato in esame, l'art. 25-sexies, comma 1 del Decreto prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria da un minimo di quattrocento ad un massimo di mille quote.
Il secondo comma dell'art.25-sexies sancisce che, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in conseguenza del reato è di rilevante entità, la sanzione viene aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Manipolazione del mercato (art.185 del D.Lgs. 58/1998)

- ***Appendice normativa:***

"*1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie di manipolazione del mercato è integrata dalla diffusione di notizie false, ovvero dal compimento di atti simulati o artificiosi che siano concretamente idonei a produrre alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari.
In primo luogo, per "notizia" deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa e circostanziata che abbia ad oggetto fatti concreti (con esclusione, dunque, dei cd. "*rumors*" e delle presunzioni soggettive). Il carattere di falsità della notizia deriva, pertanto, dall'attitudine a distorcere l'altrui percezione della realtà, tale da giungere ad ingannare gli operatori del mercato ed indurre una variazione irregolare dei prezzi.
La "diffusione" della notizia presuppone un'attività di divulgazione al pubblico, non potendosi considerare tale la mera comunicazione limitata ad un numero ristretto di persone.
Sono "simulate" sia le operazioni che le parti non avevano intenzione di attuare, sia le operazioni poste in essere in modo difforme rispetto a quello prospettato o voluto dalle parti.
Infine, appartiene alla categoria degli "artifizi" qualunque ulteriore condotta decettiva che possa determinare la variazione del prezzo degli strumenti finanziari.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto consiste, anche in questo caso, nella regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari e, più in generale, nella tutela del corretto funzionamento del mercato.

- ***Soggetto attivo***

Trattandosi di reato comune, può qualificarsi come soggetto attivo chiunque ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Elemento soggettivo***

E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo generico, non rilevando le ragioni che inducono l'agente a porre in essere le condotte tipizzate dal legislatore.

- ***Sanzioni***

La fattispecie in esame condivide il medesimo regime sanzionatorio del reato di cui al precedente art.184,
consistente nella sanzione pecuniaria da un minimo di quattrocento ad un massimo di mille quote.
Anche in questo caso, qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in conseguenza del reato fosse di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarebbe conseguentemente aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Abusi di mercato - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai c.d. reati previsti dall'art.25-sexies del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività di gestione di dati o informazioni privilegiate relative a società clienti dell'azienda, nonché le operazioni attinenti alla fase di esecuzione dei contratti, con particolare riferimento all'erogazione di risorse ed alla rendicontazione delle spese.
In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione dei rapporti con i clienti ed esecuzione contrattuale		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato	Sul punto, si può fare rinvio a quanto già osservato nella Sezione "A" della Parte Speciale, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione.	Si rimanda ai Protocolli già definiti nella Sezione "A" della Parte Speciale, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla relativa **"P.O. n.15 - Attività di Sviluppo e Sottoscrizione Mandanti**".

Area a Rischio		
Gestione di notizie, dati ed informazioni privilegiate (cd. *price sensitive*) relative a società clienti		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato	Il processo afferisce alla gestione di informazioni o dati "price sensitive" relativi ai clienti, ovvero alle controparti di questi ultimi, cui la Società accede in conseguenza dello svolgimento delle proprie attività. Le predette informazioni possono provenire da società quotate che intrattengono rapporti con l'ente, ovvero da società non quotate che facciano comunque riferimento alle prime (come nel caso, ad esempio, in cui siano controllate da società quotate).	1. Gli Organi Sociali, i Partners, i Dipendenti e i Consulenti si vincolano formalmente, nei confronti della Società, ad osservare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza. 2. I soggetti coinvolti nel processo, possono comunicare le informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza in ragione della propria funzione, esclusivamente a: - soggetti interni e collaboratori della Società che hanno necessità di conoscerle per ragioni afferenti al normale esercizio del proprio lavoro, a condizione che la natura privilegiata di tali informazioni sia debitamente evidenziata; - soggetti terzi, esterni alla Società che hanno necessità di conoscerle per ragioni afferenti al normale esercizio della professione, della funzione o del loro ufficio. In questi casi, tale comunicazione avviene comunque nel rispetto degli obblighi di riservatezza. 3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono astenersi dal consigliare ai clienti operazioni basate sulla conoscenza delle informazioni privilegiate in loro possesso, ed evitare di divulgare o discutere di tali informazioni in luoghi aperti alla frequentazione di soggetti terzi, o che non hanno necessità di conoscerle. 4. I *files* in cui sono archiviate informazioni privilegiate devono essere gestiti nel rispetto della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 5. La Società assicura l'identificazione dei soggetti che accedono alle informazioni privilegiate in ragione della propria attività o delle funzioni svolte all'interno dell'ente.

Abusi di mercato – Principi di Comportamento.

Principi Generali di Comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 15 – Attività di sviluppo e sottoscrizione di mandati con i clienti - in generale, la normativa italiana applicabile.
Principi Specifici di Comportamento
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni privilegiate acquisite nello svolgimento dei propri compiti o funzioni, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio; 4. astenersi dal diffondere notizie false, dal porre in essere operazioni simulate ovvero dal compiere atti fraudolenti idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari quotati o non quotati; 5. astenersi dal diffondere qualunque notizia o falsa indicazione relativa a strumenti finanziari; 6. astenersi dall'utilizzare informazioni privilegiate al fine di acquistare, vendere o compiere operazioni su strumenti finanziari, ovvero consigliare ad altri il compimento di tali operazioni; 7. informare tempestivamente l'OdV eventuali irregolarità ed anomalie riscontrate.

Parte Speciale "D": Reati informatici e violazione del diritto d'autore

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

In questa sezione rientrano le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-nonies del Decreto.
In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 24-bis, il Legislatore ha esteso la responsabilità "da reato" delle persone giuridiche ai reati informatici previsti nel codice penale.
I reati presupposto richiamati dall'articolo 24-bis del Decreto possono essere suddivisi in tre categorie sulla base del bene giuridico da essi tutelato. Nella prima categoria sono ricondotti i reati contro la riservatezza informatica di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater e 617 quinquies del Codice penale punto nella seconda vanno ricompresi i reati contro la sicurezza informatica contemplati agli articoli 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinques del Codice penale. La terza categoria ha ad oggetto i reati informatici contro la fede pubblica di cui agli articoli 491 bis del Codice penale e 640 quinquies del Codice penale.

In tema di **riservatezza informatica** rilevano, dunque, le seguenti disposizioni incriminatrici.

Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615-ter c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a dieci anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.."

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta relativa all'introduzione è da intendersi quale dialogo logico o automatizzato a livello *software*, e si configura nel momento in cui il sistema informatico dell'agente viene da quest'ultimo istruito ad eseguire una data operazione che gli consenta di operare o conoscere quanto contenuto nei database del sistema violato. La condotta omissiva, alternativa alla principale, consistente nel mantenersi all'interno del sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, permette di punire anche le ipotesi in cui l'intruso si mantenga nel sistema contro la *voluntas domini* a seguito di un'intrusione conseguita in modo casuale o inizialmente autorizzata.

Ad essere sanzionata, pertanto, è la permanenza nel sistema informatico telematico altrui, attuata da chi ha continuato a mantenervi nonostante la contrarietà del titolare. Il concetto di permanenza, al pari dell'ipotesi dell'introduzione, non deve intendersi in senso fisico, bensì come mantenimento della connessione logica, inizialmente ottenuta in modo autorizzato o fortuito, al sistema informatico o telematico altrui.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto, pur essendo rappresentato dal domicilio informatico quale espressione del diritto alla riservatezza della vita privata, non concerne semplicemente i contenuti personalissimi dei sistemi informatici (attinenti al diritto alla riservatezza della vita privata) ma si estende fino a comprendere lo *ius excludendi* del titolare del sistema informatico, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla propria sfera di pensiero o alla propria attività (lavorativa e non).

- ***Soggetto attivo***

Il soggetto attivo può essere chiunque (trattandosi di reato comune) ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice e potrebbe assumere le vesti tanto di un estraneo (hacker) che viola le misure di protezione per introdursi nel sistema, quanto di un soggetto interno (insider) che, pur essendo abilitato all'accesso, ne abusa per finalità non consentite.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto titolare dello *ius excludendi* ovvero colui che ha il controllo e la gestione dello spazio virtuale e delle informazioni in esso contenute.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di introdursi o di mantenersi nell'altrui sistema informatico o telematico ovvero nella memoria interna di un elaboratore, in assenza del consenso del titolare dello *ius excludendi* e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione del sistema.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 24 bis, 1° co., prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma."

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le condotte sanzionate dalla fattispecie in esame sono da intendersi come prodromiche alla consumazione del reato di cui al precedente art.615-ter c.p., dal momento che consistono in ogni atto di procacciamento, o di messa disposizione altrui, di apparecchiature o informazioni idonee a realizzare la violazione delle misure di sicurezza poste a presidio del sistema informatico bersaglio.
A tal proposito, può qualificarsi come " sistema informatico l'insieme di strumenti o mezzi operativi, funzionalmente destinati allo svolgimento di attività aziendali, che fanno ricorso a tecnologie informatiche.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto è rappresentato dalla tutela della riservatezza informatica, nonché la corretta fruizione del sistema informatico, da parte del gestore, che deve essere libera da qualunque forma di ostacolo o limitazione.

- ***Soggetto attivo***

E' qualificabile come soggetto attivo chiunque (trattandosi di reato comune) ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto titolare del sistema informatico o telematico.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nella volontà di procurarsi un profitto, ovvero danneggiare altri soggetti, mediante la commissione delle condotte sanzionate dall'art.615-quater c.p.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del reato in esame, l'art. 24 bis, comma 2, prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
"

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La norma in questione, al comma 1, punisce il fatto di **intercettare** fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica, ovvero di **impedirla** o di **interromperla**. Per la configurabilità della condotta tipica di intercettazione basta che l'agente riesca a procurarsi i dati o i file che costituiscono l'oggetto delle comunicazioni in fase di trasmissione tra sistemi informatici. L'impedimento delle comunicazioni informatiche o telematiche si perfeziona nel momento in cui si rende impossibile l'inizio di un processo di trasmissione di dati informatici tra sistemi. Qualora la comunicazione venga correttamente trasmessa da un sistema informatico senza tuttavia giungere, in tutto o in parte, al sistema informatico del legittimo destinatario per un intervento abusivo di terzi, si configurerà la diversa condotta dell'interruzione.
Il secondo comma punisce, invece, la condotta consistente nel **rivelare** al pubblico il contenuto di una comunicazione informatica o telematica. Tale ultima ipotesi delittuosa può essere commessa soltanto da colui che ha previamente preso cognizione del contenuto delle comunicazioni, senza che rilevino le specifiche modalità di acquisizione delle stesse.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato coincide con la segretezza, libertà e riservatezza delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato comune, di cui può rendersi responsabile chiunque. Particolari qualifiche soggettive dell'autore sono previste a titolo di aggravante.

- ***Soggetto passivo***

Soggetti passivi, unici legittimati a prestare il consenso scriminante, sono coloro tra i quali intercorre la comunicazione attraverso lo strumento informatico o telematico, ossia i mittenti e i destinatari sostanziali del contenuto della comunicazione in transito.

- ***Elemento soggettivo***
- È richiesto il dolo generico e dunque la coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente le comunicazioni. È sufficiente la consapevolezza dell'altruità e della non disponibilità delle comunicazioni.
- ***Sanzioni***

L'art.24, comma 1 del Decreto, prevede la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Al comma 4, l'art.24 prevede, in caso di condanna, l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

"

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La norma punisce la condotta consistente nell'installare, all'interno del sistema informatico o telematico, apparecchiature idonee ad intercettare comunicazioni, ovvero impedirle o interromperle. Al contempo, la norma punisce altresì la condotta di messa a disposizione altrui dei predetti mezzi di intercettazione informatica.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La norma offre tutela anticipata al bene giuridico della segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche.

- ***Soggetto attivo***

Anche in questo caso, si tratta di un reato comune di cui può rendersi responsabile chiunque.

- ***Soggetto passivo***

Soggetti passivi, unici legittimati a prestare il consenso scriminante, sono coloro tra i quali intercorre la comunicazione attraverso lo strumento informatico o telematico, ossia i mittenti e i destinatari sostanziali del contenuto della comunicazione in transito.

- ***Elemento soggettivo***

La norma richiede il dolo specifico, consistente nel fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

- ***Sanzioni***

L'art.24, comma 1 del Decreto, prevede la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Al comma 4, l'art.24 prevede, in caso di condanna, l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

Nel novero dei reati contro la **sicurezza informatica** rientrano:

Estorsione Aggravata (art. 629 , comma 3, c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità"*

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

L'art. 16, 1° co., lett. m, n. 2 della L. 28.06.2024, n. 90 ha inserito nell'art. 629, 3° co. la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici, in cui la costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, è realizzata con la commissione o la minaccia di commettere una delle condotte previste agli artt. 615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617 quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635 quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).
Il delitto è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.
Se ricorrono le circostanze aggravanti previste al 3° co. dell' art. 628 la pena è della reclusione da 8 a 22 anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000; la stessa pena si applica nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
Al delitto di estorsione mediante reati informatici si applicano anche le circostanze attenuanti previste all' art. 639 ter , al cui commento si rinvia per la loro disamina.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice di che trattasi si concretizza nell'interesse del soggetto a poter operare in termini patrimonialmente rilevanti indipendentemente da altrui interferenze incidenti sulla formazione della sua volontà escludendo che essa possa essere viziata dal timore indotto dalla violenza o dalla minaccia posti in essere dall'agente. Si tratta, pertanto, di un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libertà di autodeterminazione della persona

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato comune, di cui può rendersi responsabile chiunque.

- ***Soggetto passivo***

Soggetti passivi, sono i titolari dei dati, delle informazioni e dei programmi oggetto delle condotte tipiche.

- ***Elemento soggettivo***

La giurisprudenza in materia ha affermato che il reato di estorsione è caratterizzato, quanto all'elemento psicologico, dalla consapevolezza di usare la violenza, fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo alla ingiustizia del profitto, che costituisce uno degli elementi materiali del reato; con isolata decisione ha, invece,

sostenuto la necessità della prova rigorosa e certa che la minaccia usata, in qualsiasi forma, dal soggetto attivo sia effettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, perché possa ritenersi sussistente il dolo specifico richiesto per il delitto *de quo*.

- ***Sanzioni***

L'art. 24 bis , 1° co. bis, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 prevede in relazione alla commissione del delitto in commento, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; il 4° co. dispone altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, 2° co., D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 per una durata non inferiore a due anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
"

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 635-bis del codice penale, rubricata "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", è stata introdotta nel nostro ordinamento per rispondere alla crescente necessità di tutelare il patrimonio informativo digitale da aggressioni che ne compromettano l'integrità, la disponibilità e la riservatezza.
L'art. 635-bis c.p. delinea due distinte tipologie di condotta:
a) **Danneggiamento di dati (primo periodo):** La condotta consiste nel "distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere" informazioni, dati o programmi informatici altrui;
b) **Danneggiamento di sistemi (secondo periodo):** La condotta consiste nel "distruggere, deteriorare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero di impedirne o ostacolarne gravemente il funzionamento". Questa condotta si focalizza sull'hardware e sull'infrastruttura sistemistica nel suo complesso, piuttosto che sul singolo dato.
.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalla norma è duplice. Da un lato, si tutela l'integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici in quanto beni immateriali dotati di un proprio valore economico e funzionale. Dall'altro, si protegge la funzionalità e la disponibilità dei sistemi informatici e telematici, essenziali per lo svolgimento di innumerevoli attività, sia private che imprenditoriali. La norma, quindi, riconosce e protegge la "proprietà logica" e la continuità operativa dei sistemi digitali.

- ***Soggetto attivo***

Il reato è un**reato comune**, potendo essere commesso da "chiunque". Non è richiesta una qualifica specifica in capo all'agente. Tuttavia, la qualità di "operatore del sistema" assume rilevanza quale circostanza aggravante. Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha infatti modificato il secondo comma dell'art. 635-bis c.p., prevedendo un aumento di pena se il fatto è commesso, tra l'altro, "con abuso della qualità di operatore del sistema".

- ***Soggetto passivo***

Il **soggetto passivo** è il titolare del diritto sui dati, informazioni, programmi o sul sistema informatico o telematico danneggiato. Può trattarsi di una persona fisica, una persona giuridica, un ente o la Pubblica Amministrazione.

- ***Elemento soggettivo***

Il reato è punibile a titolo di **dolo generico**. È richiesta la coscienza e la volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte (distruggere, alterare, ecc.), con la consapevolezza di agire su dati, programmi o sistemi altrui. Non è necessario il fine specifico di trarre un profitto o di arrecare un particolare nocumento (dolo specifico), essendo sufficiente la volontà di danneggiare.

- ***Sanzioni***

In relazione alla fattispecie in esame, l'art.24-bis, comma 1 del Decreto, prevede la sanzione pecuniaria da un minimo di cento fino ad un massimo di cinquecento quote.

La ricostruzione anzidetta trova applicazione anche con riferimento alla diversa fattispecie di reato prevista dall'art. **635-quater c.p. rubricato "danneggiamento di sistemi informatici o telematici",** mutando semplicemente l'oggetto delle condotte criminose, laddove per "sistemi informatici o telematici" si continua ad intendere quel complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche, o dispositivi esterni (componenti "hardware"), mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate.
Parimenti dicasi per quel che concerne la nuova figura di reato prevista dall'art. **635 quater.1 c.p. rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**" che colpisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
Per il delitto in commento, l'art. 24 bis , D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (come modificato dall'art. 20, L. 28.6.2024, n. 90) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a quattrocento quote (1° co.) e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, 2° co., per una durata non inferiore a due anni (4° co.).Medesima disciplina trova applicazione anche in relazione ai reati di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** nonché a quella di **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).** Sempre con riferimento alle suddette fattispecie, infine, trova applicazione il medesimo regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art.635-bis c.p.

Nel novero dei reati contro la **pubblica fede**, ai fini del presente Modello, rileva unicamente la fattispecie criminosa delle **falsità relative a documenti informatici di cui all'art. 491-bis c.p.**
Giova precisare che l'art. 491-bis è stato introdotto con Legge 23 dicembre 1993, n. 547 allo scopo di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto peculiari che li rendono difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, aventi ad oggetto, come noto, documenti esclusivamente cartacei. Pertanto, l'introduzione del predetto reato testimonia la scelta legislativa di equiparare il documento informatico agli atti pubblici ed alle scritture private.
Ai sensi della normativa in oggetto, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, dovendosi specificare che rileva, ai sensi dell'art. 491-bis c.p., il documento informatico in possesso di efficacia probatoria.
In questo caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25-novies del Decreto, concernente i "**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**", delinea una fattispecie di responsabilità della persona giuridica per il caso in cui uno dei soggetti qualificati inseriti all'interno della sua struttura, siano essi apicali o dipendenti, realizzi nell'interesse o a vantaggio dell'ente una delle condotte sanzionate dalle norme incriminatrici poste a tutela del diritto d'autore.
Si tratta, in particolare, di fattispecie delittuose previste dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 al fine di approntare un'efficace difesa delle opere dell'ingegno dalle nuove modalità o forme di aggressione aventi ad oggetto i diritti di copyright, e gli interessi patrimoniali connessi a questi ultimi.
Invero, tali minacce possono senz'altro derivare anche dall'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati diffusi in ambito aziendale, quali, ad esempio, gli stessi sistemi informatici adottati dalla Società per la gestione delle proprie attività interne.
E' noto che le opere dell'ingegno e, segnatamente, i programmi e i prodotti informatici, costituiscano a tutti gli effetti beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (si considerino, ad esempio, i software per la gestione contabile e commerciale dell'azienda).
Ciò premesso, è di tutta evidenza quanto la violazione del diritto d'autore che interessa tali prodotti strumentali, possa effettivamente comportare un vantaggio economico per l'impresa.
In tal senso, l'utilizzo "abusivo" (ovverosia senza il previo acquisto della relativa licenza d'uso) di un programma per elaboratore da parte di un apicale o dipendente, per la gestione delle procedure di fatturazione e registrazione, implica il risparmio dei costi che l'ente avrebbe dovuto sostenere per dotarsi, in modo lecito, dei *software* impiegati nell'esercizio dell'attività, nonché per ottenerne i correlati servizi di manutenzione ed aggiornamento.

Analizzando nel dettaglio le singole fattispecie incriminatrici rilevanti ai sensi del presente Modello, è senz'altro opportuno porre l'accento sulle seguenti figure di reato.

Diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (Art. 171 della Legge n. 633/1941)

- ***Appendice normativa:***

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
[…]
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
[...]
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore"

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

L'ente è responsabile in relazione al reato presupposto di cui all'articolo 171 comma primo limitatamente alla fattispecie di cui alla lettera **a-bis** che sanziona la condotta del soggetto che "*senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma*", ponga a disposizione del pubblico "*immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*".
L'articolo 25-novies richiama, inoltre, la norma incriminatrice di cui al comma tre dell'art.171 che sanziona le condotte già descritte nei precedenti commi della disposizione ove "*commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o dalla reputazione dell'autore "*.

Detenzione e uso di software "pirata" (art. 171-bis della Legge n. 633/1941);

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ((ai sensi della presente legge)), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni". La sanzione pecuniaria, convertita in euro, va da € 2.582,28 a € 15.493,71

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie in esame ha natura speciale rispetto alla specifica tutela apprestata dal precedente art.171.
Le condotte sanzionate consistono:
- nella duplicazione abusiva per finalità di profitto di programmi per elaboratore;
- nell'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e nella concessione in locazione di copie di programmi, contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società

Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE), purché tali condotte siano commesse abusivamente e per finalità di profitto.
La selezione dei fatti penalmente rilevanti è parametrata sulla base della clausola di illiceità speciale "***abusivamente***", la quale circoscrive l'ambito di applicazione alle sole condotte che si estrinsecano nell'esercizio di facoltà in assenza del titolo giuridico abilitativo, ovvero secondo modalità che esulano dai limiti da quest'ultimo fissato.
Ciò premesso, è altresì necessario che dette condotte siano state attuate con il fine precipuo di conseguire un "***profitto***", integrabile anche dal risparmio maturato per non aver acquistato le licenze di utilizzo dei *software* impiegati dall'ente.
La responsabilità dell'ente, peraltro, sussiste anche qualora si verifichi l'ulteriore ipotesi di **detenzione abusiva di software a scopo commerciale o imprenditoriale**. In questo contesto, assumono rilevanza penale le fattispecie concrete di detenzione abusiva di software anche per un uso essenzialmente interno, limitato allo svolgimento dell'attività di impresa, a condizione che quest'ultima attività sia effettivamente avvantaggiata dall'impiego abusivo del programma informatico illecitamente ottenuto, purchè l'ente percepisca un vantaggio patrimoniale derivante dal risparmio sul relativo costo di acquisto.
In ultimo, il secondo comma dell'art.171 estende la tutela anche alle cd. "banche dati", dovendosi in tal caso precisare che il legislatore punisce anche le condotte di estrazione e divulgazione delle informazioni in esse archiviate.
Il **bene giuridico** protetto dalla norma è il diritto di sfruttamento economico esclusivo spettante al titolare dei diritti sul programma per elaboratore. La norma mira a contrastare il fenomeno della pirateria informatica, che lede gli interessi patrimoniali dei produttori di software e degli autori, garantendo loro il ritorno economico derivante dalla creazione e distribuzione delle loro opere dell'ingegno. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la ratio della normativa è la "tutela penale del diritto d'autore.
Il reato è un **reato comune**, potendo essere commesso da "chiunque". Non è richiesta una qualifica soggettiva specifica in capo all'agente.
Soggetto passivo del reato è il titolare dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore illecitamente riprodotto o commercializzato.
Il reato è punito a titolo di **dolo specifico**. La norma richiede che l'agente agisca "per trarne profitto". Il fine di profitto non deve essere inteso necessariamente come un guadagno economico positivo o un lucro, ma può consistere in qualsiasi vantaggio patrimoniale, diretto o indiretto, che l'agente si prefigge di conseguire dalla propria condotta illecita, incluso un mero risparmio di spesa. La giurisprudenza ha chiarito, in contesti analoghi, che "lo scopo di un guadagno economico era insito nella operazione commerciale.
Le fonti fornite, pur descrivendo il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001, non menzionano specificamente l'art. 171-bis L.d.A. tra i reati presupposto, né indicano le sanzioni previste per esso. Tuttavia, è possibile descrivere la tipologia di sanzioni applicabili agli enti in via generale, come emergono dalla giurisprudenza dominante:

1. **Sanzioni pecuniarie**: Sono determinate in "quote", il cui numero (non inferiore a cento e non superiore a mille, secondo la regola generale dell'art. 10) è stabilito dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e all'attività svolta per eliminare o

attenuare le conseguenze del reato. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549.

2. **Sanzioni interdittive**: Nei casi di maggiore gravità, possono essere applicate sanzioni che incidono sull'operatività dell'ente, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3. **Confisca**: È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato.
4. **Pubblicazione della sentenza**: Può essere disposta come sanzione accessoria

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale (Art. 171-ter della Legge n. 633/1941)

- ***Appendice normativa***

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato(2);
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita(1).
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

L'oggetto materiale, su cui si riflette la tutela predisposta dell'articolo 171-ter, è rappresentato dalle opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico, ovvero da ogni altra opera

fonografica, videografica, cinematografica o audiovisiva contenuta su qualsivoglia supporto analogico o digitale. La formulazione della fattispecie risente di un approccio fortemente casistico e presenta, sul versante dell'individuazione dei fatti punibili, molteplici elementi di disomogeneità. I fatti ivi descritti assumono rilevanza solo se le condotte sono realizzate a fini di lucro e, comunque, per uso non personale.
Il reato è un reato comune, potendo essere commesso da "**chiunque**".
Soggetto passivo del reato è il titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno illecitamente riprodotta o diffusa. Può trattarsi dell'autore stesso o di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano acquisito tali diritti, come case editrici, produttori cinematografici o discografici, software house, etc.

Il reato è punito a titolo di **dolo specifico**. Ciò significa che non è sufficiente la mera coscienza e volontà di porre in essere la condotta abusiva (dolo generico), ma è necessario che l'agente agisca con il fine specifico di trarre un profitto ("fine di lucro") Cit. 2Cit. 1. Il concetto di "fine di lucro" non si limita a un guadagno prettamente economico o monetario, ma può includere anche un vantaggio di altra natura, purché economicamente valutabile e perseguito come scopo finale della condotta. La motivazione della decisione giudiziaria deve dare conto in maniera adeguata della sussistenza di tale finalità.
Nelle fattispecie delittuose di cui agli artt.171, 171-bis 171-ter della Legge n. 633/1941, il ***bene giuridico*** primariamente tutelato dalla norma è il diritto d'autore, inteso come il complesso dei diritti patrimoniali e morali che l'ordinamento riconosce all'autore di un'opera dell'ingegno. In particolare, l'art. 171-ter L.d.A. si concentra sulla protezione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, sanzionando le condotte che, attraverso la riproduzione e la diffusione non autorizzata, pregiudicano il monopolio di sfruttamento spettante al titolare dei diritti. La finalità è quella di garantire che l'autore (o il suo avente causa) possa godere dei frutti economici derivanti dalla propria creazione intellettuale, contrastando il fenomeno della pirateria informatica e audiovisiva.
Il Decreto prevede, a carico dell'Ente responsabile per la commissione dei predetti reati presupposto, l'applicazione della sanzione pecuniaria di 500 quote.

Reati informatici e violazione del diritto d'autore - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai c.d. reati previsti dagli artt.24-bis e 25-nonies del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che possano incidere e compromettere la regolare gestione, l'utilizzo ovvero l'implementazione del sistema informativo adottato dalla Società, con duplice riferimento sia alle componenti *hardware* che *software*. Invero, da tali attività può discendere il rischio di:

- impiego abusivo di apparecchiature, dispositivi ovvero programmi informatici al fine danneggiare i sistemi aziendali;
- danneggiamento delle informazioni, dei dati ovvero degli stessi programmi informatici adoperati dall'Ente;

- la diffusione abusiva dei codici di accesso ai predetti sistemi informatici o telematici, ovvero la duplicazione dei programmi informatici;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita delle comunicazioni aziendali che si svolgono mediante l'impiego dei sistemi informatici o telematici;
- utilizzo di software non registrato o acquistato.

In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione degli applicativi software e dei sistemi informatici		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Il processo disciplina le attività di controllo espletabili nell'ambito della gestione e dell'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società, onde garantire la piena tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, l'identificazione degli operatori che le hanno realizzate, nonché l'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere controlli su tali modifiche.	1. Il Responsabile dei Sistemi Informativi (RIT) predispone periodicamente apposite *passwords* di accesso al sistema, allo scopo di limitare e controllare l'utilizzo delle applicazioni informatiche. 2. Il predetto Responsabile assicura la sicurezza dei sistemi informativi, garantendo: - il monitoraggio sistematico degli accessi e dell'utilizzo di risorse da parte degli utenti; - il controllo periodico dei singoli PC impiegati nelle attività aziendali, nonché dei relativi applicativi informatici; - la protezione di informazioni/dati confidenziali/dati sensibili ivi archiviati, anche mediante l'uso della crittografia; - l'esecuzione di operazioni di *backup* periodico dei dati, da eseguirsi anche tramite scrittura su disco (cd-rom), nastri, ecc.; - la predisposizione di ambienti informatici specificamente destinati ad operazione di *testing* dei *software*, distinti e separati da quelli comunemente utilizzati dagli utenti; - ogni necessaria verifica o accertamento conseguente ad eventuali violazioni della sicurezza, nonché ad intrusioni o anomalie che siano riscontrate nello scambio di dati ed informazioni tra utenti interni e reti esterne alla Società. 3. Il Responsabile dei Sistemi Informativi cura l'installazione dei *software* nelle postazioni informatiche, fisse o portatili, e nei server. Le

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici danneggiamento di sistemi informatici o telematici Falsità relative a documenti informatici Detenzione e uso di software "pirata" Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale		operazioni di installazione di *software* devono essere sempre autorizzate dal Responsabile della Funzione. 4. Il Responsabile dei Sistemi Informativi è esclusivo titolare delle attività di implementazione e modifica dei *software*. 5. Tutte le operazioni di correzione effettuate tramite l'utilizzo dei sistemi informatici sono registrate in appositi registri di evento (cd. *log files*) al fine di garantirne la piena tracciabilità. 6. Tutti i soggetti coinvolti nel processo provvedono all'archiviazione ed alla conservazione della relativa documentazione.
<u>Soggetti destinatari</u>		
RIT RAAG		

Area a Rischio		
Gestione di accessi, account e profili, della rete internet e delle caselle di posta elettronica (anche certificata)		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o	Il processo concerne le operazioni di abilitazione, modifica e disabilitazione degli account nell'ambito dei sistemi informativi aziendali e delle attività ad essi riconducibili (ivi comprese la navigazione web su rete aziendale e la gestione della posta elettronica).	1. Il processo di abilitazione avviene mediante la predisposizione di specifici "profili abilitativi", ai quali corrispondono vari livelli di abilitazione a seconda delle funzioni svolte all'interno della Società. 2. Il Responsabile dei Sistemi Informativi, anche avvalendosi del supporto dei Responsabili di Funzione, verifica l'adeguatezza dei "profili abilitativi" analizzando la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche concesse e le mansioni effettivamente svolte. 3. Il Responsabile dei Sistemi Informativi effettua variazioni al contenuto dei profili abilitativi, su

interrompere un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici danneggiamento di sistemi informatici o telematici Falsità relative a documenti informatici Detenzione e uso di software "pirata" Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale **Soggetti destinatari** **<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. 11 - Organizzazione Gestione Dati Aziendali</u>:** RIT RAAG **<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. 12 - Gestione delle Posta</u>**: RAAG		richiesta dei Responsabili di Funzione competenti e, se ciò comporta l'accesso a dati personali o sensibili, previa autorizzazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali. 4. Ogni utente è associato ad un profilo abilitativo attinente alla funzione svolta nell'ambito dei processi aziendali, e comunque nel rispetto del principio del "minimo privilegio". In caso di trasferimento, ovvero modifica delle funzioni, il Responsabile dei Sistemi Informativi provvede ad attribuire all'utente il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo provvedono all'archiviazione ed alla conservazione della relativa documentazione.

Area a Rischio		
Gestione dei sistemi hardware e degli accessi fisici nei luoghi in cui insistono le infrastrutture IT		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici danneggiamento di sistemi informatici o telematici Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale.	Il processo riguarda tutte le operazioni di gestione delle apparecchiature *hardware* di cui la Società è titolare (acquisto, manutenzione, potenziamento o implementazione di componenti, ecc.). Per *hardware* deve intendersi qualunque strumento, materiale informatico o supporto fisico (pc, server, rete intranet, ecc.).	1. Il Responsabile dei Sistemi Informativi è titolare delle funzioni di accesso e controllo dell'utilizzo delle strutture *hardware*. Al predetto Responsabile è, altresì, affidata la gestione della sicurezza fisica delle strutture *hardware*. 2. Il Responsabile dei Sistemi Informativi, o altro soggetto da lui espressamente incaricato, cura tutte le attività di gestione, manutenzione ed implementazione delle strutture *hardware*. 3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo provvedono all'archiviazione ed alla conservazione della relativa documentazione.

<u>Soggetti destinatari</u> RIT RAAG		

Area a Rischio		
Accessi alle infrastrutture IT dei clienti, *scanning* di documenti e gestione dei database dei clienti		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Il processo si occupa di presidiare la riservatezza delle informazioni contenute nei database delle infrastrutture IT di società clienti, con cui l'ente entra in contatto nello svolgimento delle sue attività, evitando la loro illegittima diffusione. Pertanto, si rende necessario definire procedure cautelari di comportamento che saranno osservate da dipendenti e collaboratori della Società.	1. Gli organi sociali, i Partners, i Dipendenti e i Consulenti si vincolano formalmente, nei confronti della Società, ad osservare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni rilevanti di cui vengono a conoscenza. 2. I soggetti coinvolti nel processo, possono comunicare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza in ragione della propria funzione, esclusivamente a: - soggetti interni e collaboratori della Società che hanno necessità di conoscerle per ragioni afferenti al normale esercizio del proprio lavoro, a condizione che la natura privilegiata di tali informazioni sia debitamente evidenziata; - soggetti terzi, esterni alla Società che hanno necessità di conoscerle per ragioni afferenti al normale esercizio della professione, della funzione o del loro ufficio. In questi casi, tale comunicazione avviene comunque nel rispetto degli obblighi di riservatezza. 3. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono astenersi dal consigliare ai clienti operazioni basate sulla conoscenza delle informazioni privilegiate in loro possesso, ed evitare di divulgare o discutere di tali informazioni in luoghi aperti alla frequentazione di soggetti terzi, o che non hanno necessità di conoscerle. 4. I *files* in cui sono archiviate informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

danneggiamento di sistemi informatici o telematici Falsità relative a documenti informatici Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale **<u>Soggetti destinatari</u>** Dipendenti Collaboratori Esterni Consulenti Esponenti Aziendali		

Area a Rischio		
Utilizzo di immagini, musica e video che violano il diritto d'autore		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici danneggiamento di sistemi informatici o telematici Falsità relative a documenti informatici Detenzione e uso di software "pirata" Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale	Il processo concerne la pubblicazione di immagini, testi e musiche sul web, nonché la pubblicazione di libri e articoli sul web, ovvero su riviste e giornali. Tali attività presuppongono l'accertamento della sussistenza di ogni autorizzazione allo sfruttamento delle risorse.	1. Il Dipartimento Digital & Marketing effettua ogni verifica in ordine alla sussistenza, in capo all'ente, dei diritti di utilizzo e sfruttamento di immagini, musiche e testi utilizzati dalla Società e dai clienti che ne hanno conferito mandato acquisendone, ove previsto, le rispettive autorizzazioni 2. Tutti i soggetti coinvolti nel processo provvedono all'archiviazione ed alla conservazione della relativa documentazione.

I principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio - Reati informatici e violazione del diritto d'autore.

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 11 – Organizzazione e gestione dei dati aziendali - P.O. 12 – Gestione della Posta in entrata ed in uscita - P.O. 51 – Gestione Accessi Sistemi; - P.O. 52 – Business Continuity; - P.O. 53 – Gestione Incidenti Informatici; - P.O. 56 – Analisi Log e Vulnerabilità; - P.O. 60 – Backup Disaster Recovery; - P.O. 65 – Sviluppo Software; - in generale, la normativa italiana applicabile.
Principi Specifici di Comportamento
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Dipendenti ed i Consulenti che agiscono in nome e per conto della Società devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio; 4. garantire la scrupolosa osservanza delle procedure e delle prassi aziendali in materia di gestione ed impiego di beni e risorse; 5. astenersi dall'impiegare gli strumenti software e/o hardware secondo le modalità sanzionate dalle fattispecie di cui alla presente Sezione; 6. astenersi dall'utilizzare strumenti software privi delle regolari licenze d'uso.

Parte Speciale "E": Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

In questa Sezione rientrano le fattispecie di reato previste dagli artt.25-bis e 25-bis 1, entrambi introdotti nel Decreto per effetto delle previsioni di cui all'art.15, comma 7 lett.a) della Legge 23 luglio 2009 n.99, recante disposizioni in materia di "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia".
Per ciò che concerne l'art.25-bis del Decreto, giova precisare che tale norma ha integrato il sistema con due figure delittuose poste a tutela della fede pubblica, rispettivamente disciplinate dall'art.473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi e di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dall'art.474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), con cui il legislatore sanziona un ampio spettro di condotte artificiose e ingannevoli in materia di sfruttamento di segni distintivi o prodotti dell'ingegno, onde preservarne la genuinità e garantire il corretto svolgimento dei traffici giuridici.
Quanto alle fattispecie compendiate nel successivo art.25-bis 1, la legge rinvia a molteplici ipotesi di reato disciplinate dal Codice Penale al fine di preservare ogni attività commerciale, industriale o comunque produttiva di beni e servizi da qualunque condotta distorsiva o lesiva che sia potenzialmente idonea a pregiudicarne il regolare svolgimento, onde tutelare non solo l'interesse privato, ma, più in generale, anche l'integrità sostanziale dell'economia pubblica. E' appena il caso di sottolineare che, in astratto, la compromissione dei predetti beni giuridici può consumarsi all'esito di condotte fraudolente poste in essere anche da soggetti deputati all'esercizio di attività commerciale o industriale, ragion per cui il legislatore ha inteso ricomprendere figure di reati cd. "propri" nell'alveo dei delitti richiamati dal Decreto.
Ciò premesso, il catalogo dell'art.25-bis 1, così come di seguito approfondito, si compone dei reati di: a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.); b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.); c) frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.); d) frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.); e) vendita di sostanze alimentare non genuine come genuine (art.516 c.p.); f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.); g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.); h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.).

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Per costante giurisprudenza, il concetto penalmente rilevante di contraffazione presuppone l'imitazione abusiva e decettiva di un segno distintivo, tale da ingenerare confusione con il segno registrato alla luce della valutazione complessiva di tutti i tratti salienti che lo connotano, siano essi caratteri fonetici, grafici o visivi.
Per ciò che attiene all'alterazione, invece, essa va intesa come la variazione di uno o più elementi distintivi del segno che ne modifica il significato rappresentativo.
Il delitto ex art.473 c.p. sanziona anche l'ipotesi di utilizzo di segni distintivi/prodotti industriali già contraffatti o alterati (al di fuori dei casi di concorso nell'attività di contraffazione o alterazione), vale a dire ogni possibile impiego degli stessi nella fase antecedente all'apposizione del segno invalido ed alla conseguente immissione in circolazione degli oggetti falsamente contrassegnati. Laddove l'utilizzo del segno fosse strettamente connesso alla diffusione di prodotti già marchiati ricorrerebbe, invece, la più grave sanzione comminata dal successivo art.474 c.p.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ipotesi in cui le anzidette attività fraudolente abbiano ad oggetto brevetti, disegni o modelli industriali, a conferma dell'ampio ambito di applicazione della norma incriminatrice.
Il terzo comma, infine, subordinando l'applicabilità delle sanzioni alla condizione che "*siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*", ribadisce la necessità che il marchio, ovvero il segno distintivo di cui si assume la falsità, sia stato regolarmente depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto qualora essa sia stata formalmente riconosciuta come tale.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto coincide con la pubblica fede in senso oggettivo, da intendersi quale generico affidamento dei cittadini (e non del singolo privato) nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali, garantendone la circolazione. Ne consegue che, ai fini dell'integrazione della predetta fattispecie di reato, non è richiesto che si verifichi in concreto l'errore del cliente ingannato dal segno invalido, risultando di per sé sufficiente la mera condotta di falsificazione materiale del segno, sanzionabile anche qualora il singolo avesse piena coscienza del fatto di trovarsi dinnanzi ad un marchio illegittimamente alterato. Le considerazioni che precedono testimoniano la natura di reato di pericolo della fattispecie.

- ***Soggetto attivo***

Il soggetto attivo può essere chiunque ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Soggetto passivo***

Trattandosi di reato che offende la fede pubblica, per soggetto passivo deve intendersi l'intera collettività.

Ciò non preclude la possibile attribuzione della qualità di danneggiato dal reato in capo ai soggetti titolari dei segni distintivi registrati, qualora gli stessi abbiano subito un pregiudizio in conseguenza dell'attività di contraffazione o alterazione.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis prevede l'irrogazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre all'applicazione, in caso di condanna, delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del Decreto.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

A differenza della fattispecie di reato disciplinata dall'articolo precedente, l'art.474 c.p. si concentra sull'utilizzo in senso "commerciale" del prodotto recante il segno contraffatto o alterato, riferendosi alla fase di immissione in circolazione dello stesso. Ne discende il grave pregiudizio arrecato alla collettività, da intendersi quale lesione del principio di affidamento nel corretto e regolare svolgimento dei traffici commerciali.

Procedendo con ordine, il reato in esame è consumato, qualora si tratti di prodotti realizzati all'estero, attraverso la mera introduzione degli stessi all'interno del territorio dello Stato, purchè tale importazione comporti la resa di un profitto a vantaggio del soggetto attivo.

Ancora, la norma sancisce la rilevanza penale della detenzione del prodotto finalizzata alla vendita successiva, che piò risultare potenzialmente desumibile dal tipo di attività svolta dal soggetto

detentore del prodotto recante segno falsificato. Infine, sono altresì punibili tanto l'ulteriore attività di effettiva commercializzazione quanto quella di generica "messa in circolazione" del prodotto attraverso canali distinti dalla consueta procedura di compravendita, a condizione che ciascuna di tali condotte garantisca al soggetto attivo la possibilità di trarne degli utili profitti.
Analogamente a quanto già riportato con riferimento al delitto ex art.473 c.p., anche in questo caso la configurabilità del reato nelle predette ipotesi tipiche è subordinata alla preventiva registrazione del segno oggetto di contraffazione o alterazione.
Il delitto in esame condivide con la fattispecie di cui all'art.473 c.p. la natura di reato di pericolo, risultando pertanto sufficiente, ai fini della sua consumazione, la sussistenza delle condotte tipizzate dal legislatore, indipendentemente dalla realizzazione o meno dell'inganno a danno del consumatore.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La fattispecie in esame tutela la fede pubblica declinabile in una dimensione commerciale, da intendersi, analogamente a quanto già considerato con riguardo al reato che precede, quale affidamento della collettività nella genuinità di marchi e segni distintivi che contraddistinguono le opere dell'ingegno o i prodotti industriali.

- ***Soggetto attivo***

Il soggetto attivo può essere chiunque ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Soggetto passivo***

Trattandosi di reato che offende la fede pubblica, per soggetto passivo deve intendersi l'intera collettività. Ciò non preclude la possibile attribuzione della qualità di danneggiato dal reato in capo ai soggetti titolari dei segni distintivi registrati, qualora gli stessi abbiano subito un pregiudizio in conseguenza dell'attività di contraffazione o alterazione.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto dall'introduzione nel territorio dello Stato dell'oggetto falsamente contrassegnato, ovvero dalla successiva commercializzazione dello stesso. Fa eccezione l'ipotesi di detenzione del prodotto falsamente contrassegnato, per la quale è richiesto il dolo specifico della vendita successiva.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis prevede l'irrogazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre all'applicazione, nel caso di condanna, delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del Decreto.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Nella prima ipotesi prospettata dall'art.513 c.p., l'oggetto del reato coincide con il bene materiale sul quale si riverbera la condotta violenta dell'agente, rilevando, ai fini della punibilità, quei soli atti idonei

a pregiudicarne l'integrità, ad incidere irreversibilmente sulla sua conformazione ovvero a modificarne l'originaria destinazione d'uso. Tali condizioni sono infatti specificate dall'art.392 c.p., a mente del quale "*agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione*".
Per ciò che attiene alla seconda ipotesi, invece, l'oggetto del reato è rappresentato dai soggetti cui sono destinati gli effetti del mezzo fraudolento impiegato, il quale può consistere in qualunque artificio o raggiro idoneo a porre i predetti in una condizione di errore o incertezza.
In entrambi casi, è necessario che l'impedimento o la turbativa (alterazione) del regolare svolgimento dell'attività di impresa o commercio sia eziologicamente riconducibile alla condotta tipica posta in essere dal soggetto agente, dovendosi ritenere che il delitto in esame sia perfettamente consumato nel momento stesso in cui è realizzata la violenza sulle cose, ovvero siano impiegati mezzi fraudolenti, indipendentemente dal verificarsi dell'evento pregiudizievole a danno di cose o persone.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Sebbene le condotte tipizzate dalla norma si riferiscano a determinate categorie di soggetti che svolgono attività di impresa o commercio, si ritiene comunemente che la fattispecie in esame persegua finalità di tutela dell'ordine economico nazionale a carattere superindividuale e, in particolare, del diritto al libero svolgimento dell'iniziativa economica sancito dall'art.41 Cost.

- ***Soggetto attivo***

Il soggetto attivo può essere chiunque ponga in essere le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato è identificato con il soggetto esercente l'attività di impresa che risulti danneggiato, potendo coincidere con l'imprenditore-persona fisica ovvero con gli organi di rappresentanza dell'impresa-persona giuridica.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nella volontà di impedire o turbare il corretto esercizio delle attività di impresa e di commercio.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis 1 prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Illecita concorrenza con violenza e minaccia (art.513-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La figura delittuosa contemplata dall'art.513-bis c.p. punisce la distorsione della libera concorrenza tra gli operatori di mercato che viene perpetrata mediante atti di violenza o minacce, con l'effetto di impedire o aggravare il libero esercizio dell'attività economica altrui.

In questo caso, il concetto di "violenza" coincide con la più ampia nozione fornita dall'art.610 c.p. che include qualunque impiego di forza fisica su persone o cose, sia essa esercitata direttamente o per il tramite di strumenti leciti o illeciti.
Ai sensi dell'art.612 c.p., si intende invece per minaccia la prospettazione di un futuro male ingiusto, idonea ad intimidire il destinatario circa il verificarsi di un pericolo concreto che dipende dalla volontà dell'agente.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il fine perseguito dal legislatore è quello di preservare il regolare svolgimento dell'attività industriale, commerciale o produttiva da qualunque comportamento intimidatorio idoneo a compromettere la libera concorrenza sul mercato.

- ***Soggetto attivo***

Nonostante la norma si riferisca a "chiunque" è indubbio che tale fattispecie abbia natura di reato proprio, con la conseguenza che la condotta tipica può essere consumata esclusivamente dal soggetto che esercita attività industriale, commerciale o comunque produttiva, non essendo a tal fine richiesta la qualifica di imprenditore.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato è identificato con il soggetto esercente l'attività di impresa che risulti danneggiato dalle condotte tipiche.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, consistente nella volontà di impedire o aggravare lo svolgimento dell'altrui attività economica tramite atti violenti o minacce.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis 1 prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, nonché l'applicazione, nel caso di condanna, delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del Decreto.

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Il reato in esame si pone in rapporto di specialità rispetto alle previsioni dell'art.474 c.p. e sanziona, a differenza della norma precedente, le condotte di commercializzazione o di messa in circolazione (anche all'estero) dei prodotti contrassegnati con segni falsi o alterati che arrechino un pregiudizio all'intera industria nazionale, intendendosi per tale il processo economico-produttivo del Paese considerato nel suo complesso. Non rilevano, pertanto, i nocumenti subiti dalle singole aziende che non abbiano proporzioni tali da provocare una rilevante compromissione della produzione interna,

ovvero di un settore dell'industria nazionale, sia essa consistente nella perdita di volumi d'affari piuttosto che nel deterioramento della propria reputazione.
Si segnala, infine, che tale fattispecie trova applicazione anche con riferimento alla diffusione di prodotti con contrassegni non registrati, laddove l'eventuale registrazione del segno costituisce circostanza aggravante del reato.
Ciò premesso, l'evento tipico descritto dalla norma incriminatrice risulta difficilmente concretizzabile mediante le condotte sanzionate di commercializzazione dei prodotti recanti falso contrassegno, ragion per cui l'accertamento giudiziale circa la sussistenza di un danno subito dall'intera industria nazionale appare oltremodo complesso.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato dal legislatore è costituito dall'integrità dell'attività industriale a livello nazionale.

- ***Soggetto attivo***

Stante la formulazione della norma, il soggetto attivo può essere chiunque sia in grado di concretizzare le condotte tipizzate dalla fattispecie incriminatrice.

- ***Soggetto passivo***

Tenuto conto dell'ampiezza del bene giuridico tutelato dalla norma, per soggetto passivo può intendersi genericamente la collettività, la quale subisce indirettamente i pregiudizi derivanti dal danno arrecato all'industria nazionale.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella volontà di immettere nei mercati nazionali o esteri, o comunque in circolazione, prodotti falsamente contrassegnati.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis 1 prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, nonché l'applicazione, nel caso di condanna, delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del Decreto.

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

L'art.515 c.p. descrive una fattispecie avente natura sussidiaria, dal momento che il delitto di frode nell'esercizio del commercio si consuma solo ove il fatto non costituisca reato più grave. Pertanto, ai fini della punibilità dell'agente, non è necessario che il bene oggetto di commercializzazione rechi un segno distintivo falso.

La condotta tipica si concreta nella consegna di una cosa mobile al posto di un'altra che sia totalmente diversa o inidonea alla funzione richiesta (cd. *aliud pro alio*), ovvero la consegna di una *res* materiale differente da quella precedentemente dichiarata o pattuita per "*origine, provenienza, qualità o quantità*". Per "origine" si fa comunemente riferimento alla zona geografica in cui la cosa viene realizzata, nonché alle materie prime ed alle tecniche di lavorazione impiegate, laddove, invece, si intende per "provenienza" la riconducibilità del bene ad un determinato produttore o intermediario. La diversità "qualitativa" investe ogni differenza attinente ad elementi caratteristici del bene sotto il profilo della sua composizione fisico-chimica, i quali incidono sulla concreta utilizzabilità o sulle modalità di conservazione dello stesso. La diversità è "quantitativa", invece, qualora attenga a differenze di numero, peso o dimensioni.
Il reato si consuma all'atto della consegna del bene che deve avvenire nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale o di spaccio aperto al pubblico.
Non è richiesto che l'agente ponga in essere la condotta fraudolenta adottando gli atteggiamenti dissimulatori indicati dall'art.640 c.p. per trarre in inganno la vittima.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico coincide con l'interesse "superindividuale" al regolare svolgimento dell'attività commerciale e, per estensione, alla buona fede nell'esecuzione del contratto nell'interesse generale di consumatori, produttori e commercianti, potendosi configurare una tutela solo indiretta del singolo acquirente che rimane vittima della condotta fraudolenta.

- ***Soggetto attivo***

Valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento al reato ex art.513-bis c.p. Sebbene la norma si riferisca a "chiunque", tale fattispecie ha natura di reato proprio dal momento che la condotta tipica può essere consumata esclusivamente dal soggetto che esercita un'attività commerciale o di spaccio aperto al pubblico, ovvero dal soggetto che operi all'interno di un'impresa diretta allo scambio di merci a qualsiasi titolo purchè ponga consapevolmente in essere la condotta tipica all'interno di un luogo destinato al commercio (commessi, dipendenti, rappresentanti legali, amministratori o mandatari).

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato coincide con il soggetto che subisce la condotta fraudolenta posta in essere dall'agente.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, non rilevando i motivi che spingono l'agente a porre in essere la condotta fraudolenta.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis 1 prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie di reato in esame ha carattere sussidiario rispetto alle previsioni degli artt.473 e 474 c.c., e sanziona la vendita, ovvero l'immissione in circolazione, di opere dell'ingegno e prodotti industriali dotati di segni idonei ad ingannare il compratore circa la relativa origine, provenienza o qualità merceologica dello stesso prodotto. Si richiamano, pertanto, i medesimi concetti enucleati dall'art.515 c.p. con una necessaria precisazione sulla capacità decettiva del segno rispetto al parametro della "qualità", dovendosi intendere quest'ultima come inganno perpetrato mediante la rivendicazione di caratteristiche peculiari che il prodotto, in realtà, non possiede. Ad ogni modo, l'induzione in errore deve essere determinata dal segno mendace apposto sull'opera, non essendo richiesto che lo stesso sia il risultato di contraffazione o alterazione di un segno protetto, quanto piuttosto che il suo utilizzo sia tale da diffondere informazioni ingannevoli su origine, provenienza e qualità del bene slealmente associato ad altri prodotti similari, in ragione delle aspettative che vengono comunemente riposte nell'affidabilità di quel determinato *brand*.

Ancora una volta, vengono in rilievo tanto la condotta di messa in vendita, costituita dall'offerta di un bene a titolo oneroso, quanto la messa in circolazione che, al contrario, può avvenire anche a titolo gratuito (esposizione della merce, offerta nei listini, detenzione in magazzino).

Si ritiene che rientrino nello schema descritto dall'art.517 c.p. sia i segni cd. "tipici", ossia marchi registrati o non registrati, che i segni cd. "atipici", consistenti negli elementi integrativi che forniscono informazioni sul prodotto (nome, immagini, emblemi, diciture).

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico coincide con l'interesse "al regolare svolgimento dell'attività commerciale ed alla buona fede nell'esecuzione del contratto nell'interesse generale di consumatori, produttori e commercianti, potendosi configurare una tutela indiretta del singolo acquirente che rimane vittima della condotta ingannevole.

- ***Soggetto attivo***

E' possibile richiamare le considerazioni già svolte con riferimento al reato ex art.515 c.p. Nonostante la lettera della norma faccia si riferisca a "chiunque", il delitto in esame ha natura di reato proprio, ragion per cui la condotta tipica può essere consumata esclusivamente dal soggetto che eserciti un'attività commerciale, pur non essendo dotato della qualifica di imprenditore, e che operi all'interno di luoghi destinati al commercio.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato coincide con il soggetto che subisce la condotta ingannevole posta in essere dall'agente.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, non rilevando i motivi che spingono l'agente a porre in essere la condotta ingannevole.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto in esame, l'art. 25-bis 1 prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517-ter c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Anche la fattispecie di reato in esame ha carattere sussidiario rispetto alle previsioni degli artt.473 e 474 c.c., e sanziona, in buona sostanza, qualunque forma di appropriazione dell'altrui titolo di proprietà industriale (acquisibile mediante brevettazione di modelli/invenzioni ovvero registrazione di marchi/disegni) sia essa finalizzata alla fabbricazione di opere inedite o al mero utilizzo su cose già esistenti.
Sono altresì penalmente rilevanti le condotte di vendita diretta, messa in circolazione e detenzione finalizzata alla vendita dei prodotti realizzati con appropriazione dell'altrui titolo, a condizione che quest'ultimo risulti correttamente registrato/brevettato e che da tale attività discenda un utile profitto per l'agente.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato consiste nella buona fede da osservare nell'ambito dei rapporti commerciali.

- ***Soggetto attivo***

Il soggetto attivo dei reati di cui all'art.517-ter c.p. può essere chiunque sia in grado di concretizzare le condotte tipizzate dalle fattispecie incriminatrici.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo dei reati in esame coincide con il soggetto che detiene il titolo di proprietà industriale illegittimamente usurpato.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo richiesto dal reato di cui al primo comma è il dolo generico, non rilevando i motivi che spingono l'agente a porre in essere la condotta tipica. La fattispecie di cui al secondo comma richiede, invece, il dolo specifico consistente nella realizzazione del profitto.

- ***Sanzioni***

Anche con riferimento al delitto in esame, l'art. 25-bis 1 prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che riguardano la produzione, sponsorizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi offerti dalla Società.

In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione delle attività di consulenza esterna		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Illecita concorrenza con minaccia o violenza Frode nell'esercizio del commercio Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale **<u>Soggetti Destinatari</u>** CDA DIR RAAG	Il processo concerne l'affidamento di incarichi per consulenze e prestazioni professionali a soggetti terzi, rispetto ai quali la Società pone in essere ogni verifica e controllo in ordine all'accertamento dei requisiti di professionalità ed al corretto svolgimento dell'incarico oggetto di conferimento, onde evitare di concorrere nella commissione dei reati in esame in conseguenza di affidamento imprudente o per grave difetto di vigilanza sull'operato dei medesimi. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - selezione potenziali consulenti; - valutazione dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico; - negoziazione dei termini e delle condizioni della consulenza; - predisposizione e sottoscrizione formale degli accordi / contratti; - esecuzione dell'incarico;	Nell'assegnazione di incarichi a consulenti e professionisti esterni la Società è chiamata a seguire il seguente protocollo: 1. il conferimento degli incarichi di consulenza esterna deve avvenire a cura del Presidente o degli Amministratori a ciò delegati o dei Procuratori nei limiti dei poteri conferiti in relazione alle attività oggetto della consulenza e deve essere sempre formalizzato tramite idonea documentazione. È compito di RAAG, a tanto incaricato dal Presidente o dagli Amministratori a ciò delegati o Procuratori nei limiti dei poteri conferiti, sovrintendere ogni necessario accertamento circa l'effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Consulenti ed assicurare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, che gli stessi agiscano nel rispetto delle normative sancite dal D.Lgs. 231/2001; 2. gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito; 3. per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.). 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo, ognuno per quanto di propria competenza, devono garantire la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi tramite l'archiviazione della documentazione inerente (es. contratto firmato, esito della consulenza, ecc.).

	contabilizzazione e pagamento fatture.	

Area a Rischio		
Gestione delle attività di marketing e gestione delle comunicazioni		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Turbata libertà dell'industria o del commercio Illecita concorrenza con minaccia o violenza Frode nell'esercizio del commercio Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Il processo riguarda la gestione di tutte le attività di marketing finalizzate alla promozione, valorizzazione e incremento della reputazione della Società e della sua rinomanza sul territorio di competenza, con particolare riferimento all'elevato standard qualitativo dei prodotti e dei servizi che sono forniti al cliente. Il processo concerne, altresì, le attività strumentali di comunicazione esterna, intendendosi per tali tutti i flussi comunicativi diretti al pubblico esterno mediante il rilascio di comunicati stampa, pubblicazioni su siti internet, o, comunque, attraverso il ricorso ad ogni canale di comunicazione	1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono conoscere la normativa del D.Lgs. n.231/2001 e definire le procedure di definizione ed attuazione delle strategie di marketing e comunicazione esterna assicurando il rispetto delle prescrizioni di legge, onde evitare di incorrere nella commissione dei reati ipotizzabili. 2. Il Direttore Property & Asset Services (RPROASS) approva le attività di marketing promosse dal Responsabile del Dipartimento Digital & Marketing , nel rispetto delle prescrizioni di legge, garantendo la genuinità dei segni distintivi eventualmente utilizzati. 3. Il DIR autorizza le comunicazioni esterne. 4. Il Responsabile del Dipartimento Digital & Marketing assicura la puntuale documentazione di ciascuna fase del processo di definizione e attuazione delle strategie di marketing e comunicazione esterna, al fine di consentire la ricostruzione di eventuali profili di responsabilità.
<u>Soggetti Destinatari</u>		
DIR RPROASS Dipartimento Digital & Marketing		

	potenzialmente idoneo al raggiungimento dei predetti obiettivi. Nello svolgimento delle anzidette attività di marketing e comunicazione, la Società garantisce il rispetto dei principi di lealtà e buona fede nella promozione delle proprietà industriali di cui è titolare, e si impegna a non violare le regole che presiedono il corretto svolgimento della libera concorrenza sul mercato, senza impedire o turbare in alcun modo le analoghe attività svolte dalle Società *competitors*.	5. Il Responsabile del Dipartimento Digital & Marketing provvede al coordinamento e alla raccolta di tutta la documentazione inerente il processo, anche mediante archiviazione telematica o elettronica. 6. Tutti i soggetti coinvolti nel processo presentano periodicamente al Comitato di Direzione Generale della Società una relazione avente ad oggetto le attività svolte secondo le cadenze indicate dal DIR.

Area a Rischio		
Gestione di marchi, segni distintivi e titoli di proprietà industriale		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Frode nell'esercizio del commercio Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Il processo riguarda le attività afferenti ad ogni forma di utilizzo, ovvero di deposito o registrazione, di marchi e/o segni distintivi della Società, esercitabili, a discrezione di quest'ultima, in qualunque Paese. Il processo si svolge sotto il controllo e la vigilanza del Presidente, o degli Amministratori a ciò delegati, ed è orientato al rispetto delle normative del D.Lgs. n.231/2001 in materia di segni di riconoscimento, commercio e proprietà industriale.	1. Il Presidente, gli Amministratori a ciò delegati o i Procuratori della Società nei limiti dei poteri conferiti: a) autorizzano il deposito e l'utilizzo di un marchio, o di un segno di riconoscimento; b) nell'ipotesi di ideazione di un segno distintivo inedito, sovrintendono tutte le necessarie attività di ricerca aventi ad oggetto segni potenzialmente similari o interferenti già depositati o registrati (cd. ricerca di anteriorità), anche avvalendosi dell'ausilio di Consulenti Esterni, onde evitare di incorrere nei reati in esame; c) nell'ipotesi di concessione in licenza di un marchio alla Società, sovrintendono ogni necessario accertamento sulla titolarità del segno in capo al licenziante o committente, da svolgersi prima della stipulazione del relativo contratto.
<u>Soggetti Destinatari</u>		

CDA COLLABORATORI ESTERNI CONSULENTI		2. Ciascuna delle fasi di cui si compongono le predette attività, è oggetto di registrazione e apposita documentazione, anche mediante archiviazione telematica o elettronica. 3. A fronte di semplice richiesta scritta, tutti i soggetti coinvolti nel processo presentano al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione avente ad oggetto le attività svolte.

Reati in materia di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 14 – Comunicazione aziendale; - in generale, la normativa italiana applicabile; - le disposizioni emanate dalle compenti Autorità che regolano il mercato.
Principi Specifici di Comportamento
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dalle Autorità regolatrici del mercato e dall'Autorità Giudiziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio;

4. garantire la scrupolosa osservanza ed applicazione delle regole antitrust, nonché la puntuale attuazione delle disposizioni emanate dalle Autorità regolatrici del mercato;
5. astenersi dall'intrattenere contatti o rapporti con potenziali *competitors* che possano apparire come violazioni delle normative poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Parte Speciale “F”: Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

L’introduzione dell’art.25-septies nel Decreto, operata con Legge 3 agosto 2007 n.123, ha risposto all’esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza sul lavoro mediante l’estensione del novero dei soggetti potenzialmente responsabili alle persone giuridiche, le quali rispondono, a fronte della sussistenza di determinate condizioni, dei reati di omicidio colposo (art.589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art.590, comma 3 c.p.).
Si tratta di ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente che operano, essenzialmente, su due piani paralleli:
- da un lato, la responsabilità dell’ente può discendere dalla circostanza per cui l’agente, che realizza sul piano materiale la condotta tipica, commette i predetti reati nell’interesse, o comunque a vantaggio, della Società;
- dall’altro, l’ente è responsabile di ogni danno all’integrità fisica dei soggetti impiegati nei processi aziendali, qualora il pregiudizio sia imputabile all’inosservanza della normativa antiinfortunistica che la legge pone a tutela dei lavoratori, a condizione che tale omissione abbia determinato un vantaggio per l’ente, ravvisabile nel risparmio di risorse economiche ovvero nell’incremento economico conseguente all’aumento della produttività.
Trattandosi di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, il legislatore ha inteso escludere la configurabilità di fattispecie integranti l’elemento soggettivo del dolo, compresa la particolare declinazione nella forma del dolo cd. eventuale, rimasta anch’essa obliata.
Giova ricordare che la responsabilità dell’ente, conseguente alla commissione dei reati presupposto, è autonoma e distinta dalla responsabilità personale del soggetto che pone in essere la condotta lesiva.

Art.25-septies D.Lgs 231/2001

- ***Appendice normativa:***

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Omicidio colposo (art.589 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

In conseguenza dei molteplici rinvii operati dalla norma, il reato di omicidio colposo richiamato al **primo comma dell'art.25-septies** si configura nelle ipotesi in cui il datore di lavoro violi le disposizioni relative agli obblighi non delegabili previsti dall'art.17, comma 1 lett.a) del D.Lgs. 81/2001, a sua volta richiamato dall'art.55, comma 2 dello stesso Decreto, consistenti in:
- attività di valutazione di tutti i rischi e conseguente redazione del DVR;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Trattandosi di funzioni attribuite ad organi apicali della Società, nei casi appena esposti trovano applicazione i meccanismi di imputazione previsti dagli art.5 e 6 del D.Lgs. 231/2001, dovendosi conseguentemente ritenere che:

a) la Società è responsabile, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la condotta negligente della figura apicale cui spettavano i compiti di valutare i rischi, redigere il DVR e designare il RSPPR (art.5, comma 1 D.Lgs. 231/2001);
b) a mente dell'art.6 del D.Lgs. 231/2001, la Società si libera da qualunque responsabilità per fatti commessi dalle proprie figure apicali se dimostra che:
   - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
   - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Di minor gravità appare la fattispecie prevista dal **secondo comma dell'art.25-septies** che, invece, subordina il verificarsi dell'evento morte all'inosservanza di norme prevenzionistiche diverse da quelle prescritte dall'art.55 del D.Lgs. 81/2008. In questo caso, può farsi genericamente riferimento ad ogni altra prescrizione in materia di tutela dei soggetti che si trovano nei luoghi di lavoro che non sia riservata alla competenza esclusiva della figura apicale (e che sia, quindi, delegabile), con l'effetto di vincolare la responsabilità dell'ente ad ogni negligenza posta in essere da soggetti apicali e subordinati, salvo le scriminanti previste dall'art.7 del D.Lgs. 231/2001, a mente del quale, la Società non risponde se:

a) prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Ai fini che interessano in questa sede, si intende per figura apicale il soggetto posto al vertice dell'organizzazione societaria, che risulta titolare di poteri o responsabilità riferibili anche ad una singola unità organizzativa o produttiva. Non vi è dubbio che il datore di lavoro rivesta tale specifica qualità.

Più complessa è la posizione del dirigente ai fini della responsabilità dell'ente, sebbene l'opinione più accreditata tenda ad assimilare tale figura a quella del datore di lavoro, in ragione del nutrito catalogo di responsabilità in materia di obblighi di sicurezza che lo stesso dirigente condivide con il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Cionondimeno, la dimensione "apicale" del ruolo assunto dal dirigente deve puntualmente risultare dalla specificità delle funzioni che gli vengono conferite, dovendosi ritenere che lo stesso sia annoverabile tra le figure di vertice ogniqualvolta ne risulti valorizzato il potere di rappresentanza/direzione/vigilanza ex art.5 co.1 D.Lgs. 231/2001, e non qualora, al contrario, la sua attività sia limitata alla mera esecuzione di direttive ricevute dall'alto.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto coincide con la tutela della vita della persona.

- ***Soggetto attivo***

Acquista la qualità di soggetto attivo chiunque ponga in essere le violazioni della normativa antiinfortunistica stabilite dalla legge.

- ***Soggetto passivo***

E' qualificabile come soggetto passivo il titolare del bene vita che è vittima della commissione del reato, intendendosi per tale non solo il lavoratore cd. subordinato, bensì qualunque soggetto, anche estraneo, che si trovi occasionalmente all'interno dei luoghi in cui viene esercitata l'attività lavorativa, purchè il danno sia eziologicamente riconducibile alla violazione delle norme antiinfortunistiche.

- ***Elemento soggettivo***

Si richiede l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella mancata osservanza delle normative antiinfortunistiche predisposte dal legislatore a tutela della vita e dell'incolumità all'interno dei luoghi di lavoro.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del delitto previsto al primo comma dell'art. 25-septies, trova applicazione, a carico dell'ente, la sanzione pecuniaria pari a mille quote, oltre all'applicazione, in caso di condanna, delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni personali colpose (art.590 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi **con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Circostanze aggravanti (art.583 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

*"La lesione personale è **grave** e si applica la reclusione da tre a sette anni:*
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
*La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le fattispecie in esame sono regolate dal **terzo comma dell'art.25-septies** e si configurano nelle ipotesi in cui il nocumento all'integrità fisica sia cagionato dall'inosservanza delle norme "sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". Sebbene l'art.590, comma 3 c.p. faccia riferimento alle sole ipotesi di violazione delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la giurisprudenza prevalente estende l'area del penalmente rilevante fino a ricomprendervi anche le malattie professionali, sulla scorta della più ampia e generale formulazione del terzo comma dell'art.25-septies.
E' interessante notare che il Decreto non prevede alcuna gradazione della sanzione applicabile all'ente in base alla natura "grave o "gravissima" della lesione.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto coincide con la tutela dell'incolumità fisica della persona.

- ***Soggetto attivo***

Acquista la qualità di soggetto attivo chiunque commetta la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

- ***Soggetto passivo***

Valgono le stesse considerazioni svolte per la precedente figura di reato. Pertanto, è qualificabile come soggetto passivo chiunque, trovandosi nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività lavorativa, subisca una lesione grave o gravissima in conseguenza delle predette violazioni.

- ***Elemento soggettivo***

Si richiede l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella mancata osservanza delle normative antiinfortunistiche predisposte dal legislatore a tutela dell'incolumità fisica nei luoghi di lavoro.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del reato di lesioni gravi o gravissime, il terzo comma dell'art. 25-septies prevede l'applicazione, a carico dell'ente, di una sanzione pecuniaria non superiore alle duecentocinquanta quote, oltre all'applicazione, in caso di condanna, delle sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 del Decreto per una durata non superiore a sei mesi.

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Valutazione dei rischi. Predisposizione delle misure di prevenzione/protezione. Rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**

Omicidio colposo Lesioni colpose "gravi" o "gravissime" **<u>Soggetti destinatari</u>** DIR RAAG RDF Esponenti Aziendali	Il processo concerne le attività di mappatura e valutazione dei rischi, parametrabili sulla scorta degli indici infortunistici di settore, onde assicurare la piena adesione agli standard tecnico-scientifici di accertamento dello stato di salute dei lavoratori, in relazione a potenziali e specifiche condizioni di rischio per la salute. Il processo concerne, altresì, tutte le misure di adeguamento agli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge, relativamente ad attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici insistenti all'interno dei luoghi di lavoro. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - valutazione dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, tenuto conto delle condizioni soggettive, temporanee o permanenti, del lavoratore o della lavoratrice (stato di gravidanza, età, provenienza ecc.); - redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - scelta delle attrezzature da destinare all'esercizio dell'attività lavorativa; - adeguato allestimento e corretta manutenzione	1. Il Datore di Lavoro nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, ai sensi dall'art.17, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2001; 2. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, predispone e aggiorna periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 3. Tutti i soggetti che esercitano funzioni di direzione/amministrazione/vigilanza di una o più unità organizzative o produttive, conoscono e rispettano la normativa in materia di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro regolata dal D.Lgs. 81/2008. 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto di impianti ed attrezzature da impiegare nei luoghi di lavoro, devono provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza, all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (libretti di manutenzione, libretti d'uso, marchi CE ecc.) 5. Il Responsabile di Funzione informa il RSPP di ogni variazione afferente alla dotazione delle predette attrezzature o impianti. 6. Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, attrezzature o impianti non a norma di legge, è tenuto ad informare il RSPP e l'OdV. 7.Le prescrizione di cui al presente Protocollo trovano applicazione anche nei confronti degli Esponenti Aziendali cui, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi prestati dalla Società nei confronti dei propri clienti, sia stata conferita apposita delega di funzioni in materia sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi ed alla normativa ambientale. 8. In questo contesto, gli Esponenti Aziendali a tanto delegati sono tenuti a compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie e rendicontare DIR delle criticità riscontrare onde consentire alla Società di adottare le contromisure necessarie tra cui, anche, la risoluzione del contratto da cui la delega trae origine.

	infrastrutturale dei luoghi di lavoro.	

Area a Rischio		
Nomine e definizione delle responsabilità. Sorveglianza sanitaria. Emergenze e Primo Soccorso.		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Omicidio colposo Lesioni colpose "gravi" o "gravissime" **<u>Soggetti destinatari</u>** DIR RAAG Esponenti Aziendali	Il processo concerne il conferimento di specifiche responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza a soggetti a ciò preposti, individuati dal Datore di Lavoro nei vari livelli dell'azienda. Il processo riguarda, altresì, ogni attività di sorveglianza sanitaria, effettuata dal Datore di Lavoro con l'ausilio dei predetti soggetti, circa l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire il rispetto della normativa in esame. Infine, il processo attiene alle procedure operative di primo soccorso, attivabili in conseguenza del verificarsi di una situazione di emergenza.	1. Il Datore di Lavoro conferisce compiti di vigila materia sanitaria a specifici soggetti inca nell'organico aziendale, al fine di assicurare e favo diffusione, ad ogni livello aziendale, di efficaci stru di controllo della salute e della sicurezza dei prese esecuzione di tale adempimento, il Datore di l favorisce la conoscenza delle responsabilità in m sanitaria da parte di tutti i dipendenti. 2. Il Datore di Lavoro, congiuntamente al RSPP, si as che i predetti compiti di vigilanza siano costante aggiornati ed adeguati rispetto all'eventuale muta delle condizioni preesistenti. 3. Il Datore di Lavoro sovrintende la sorveglia materia sanitaria, avvalendosi all'uopo dell'ausi soggetti di cui al punto 1. 4. Il RSPP verifica che le misure di prevenzi protezione adottate dalla Società siano i all'efficace gestione delle emergenze e del soccorso. A tal fine, il RSPP può avvalersi collaborazione delle strutture a ciò preposte Società. 5. Il RSPP deve informare prontamente il Datore di l e l'OdV, qualora rilevi particolari situazioni di c all'esito delle proprie verifiche. 6. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sic possono accedere, nel rispetto delle norme di le materia, alla documentazione aziendale inere valutazione dei rischi e le relative misure di prever e chiedere informazioni al riguardo. 7.Le prescrizione di cui al presente Protocollo tı applicazione anche nei confronti degli Esp

		Aziendali cui, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi prestati dalla Società nei confronti dei propri clienti, sia stata conferita apposita delega di funzioni in materia sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi ed alla normativa ambientale. 8. In questo contesto, gli Esponenti Aziendali a tanto delegati sono tenuti a compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie e rendicontare DIR delle criticità riscontrare onde consentire alla Società di adottare le contromisure necessarie tra cui, anche, la risoluzione del contratto da cui la delega trae origine.

Area a Rischio		
Definizione ed aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione. Vigilanza sul rispetto ed efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro.		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Omicidio colposo Lesioni colpose "gravi" o "gravissime" **<u>Soggetti destinatari</u>** DIR RAAG	Il processo concerne la predisposizione e l'aggiornamento periodico delle procedure operative e delle misure di prevenzione/protezione adottate dalla Società. Il processo coinvolge, altresì, i successivi controlli funzionali alla verifica della corretta attuazione di misure e protocolli di prevenzione/protezione, da espletarsi mediante visite ai locali in cui si svolgono attività lavorative, nonché gli eventuali sopralluoghi in ambienti diversi dai primi, qualora risultassero necessari ad assicurare le predette garanzie.	1. Il RSPP, in collaborazione con il responsabile funzione Amministrazione & Affari Generali (I definisce e mantiene aggiornate tutte le proc operative, nonché le misure di prevenzione e prot adottate dalla Società. Inoltre, il RSPP attiva un ap Piano di Controllo sistematico, al fine di verific corretta applicazione delle predette misur ottemperanza alle disposizioni di legge, all'inter luoghi di lavoro. Il Piano deve contemplare le aree e le attività azien sottoporre a verifica, nonché specificare le mod esecuzione di tali verifiche e le tecnicl rendicontazione da utilizzare. Il RSPP assicura il monitoraggio costante delle situ di rischio, anche potenziale, e dell'avanzamen programmi di intervento previsti dal DVR. 2. Nell'adempiere alle predette funzioni di cont verifica, il RSPP ed il Medico Competente, se nece visitano i luoghi di lavoro, ove sono presenti lav

	Il processo si articola nelle seguenti fasi: - predisposizione di un piano di controllo sistematico da parte del RSPP; - operazioni di controllo circa l'attuazione effettiva delle misure di prevenzione/protezione mediante visite e sopralluoghi; - eventuale segnalazione di irregolarità riscontrate dal RSPP, ovvero dai soggetti preposti a compiti di vigilanza.	esposti a rischi specifici, ed effettuano a campione sopralluoghi all'interno degli altri ambienti. 3. Il RSPP informa tempestivamente RAAG e l'O.d.V, nel caso in cui riscontri particolari situazioni di criticità all'esito dei predetti controlli. 4. Il RSPP garantisce a tutto il personale dipendente la possibilità di inviare segnalazione in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni di gravità, difformità o pericolo, definendo le modalità formali con cui tali comunicazioni dovranno avvenire. 5.Le prescrizione di cui al presente Protocollo trovano applicazione anche nei confronti degli Esponenti Aziendali cui, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi prestati dalla Società nei confronti dei propri clienti, sia stata conferita apposita delega di funzioni in materia sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi ed alla normativa ambientale. 6. In questo contesto, gli Esponenti Aziendali a tanto delegati sono tenuti a compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie e rendicontare DIR delle criticità riscontrare onde consentire alla Società di adottare le contromisure necessarie tra cui, anche, la risoluzione del contratto da cui la delega trae origine.

Area a Rischio		
Riunioni periodiche. Tracciabilità e archiviazione delle attività effettuate.		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Omicidio colposo Lesioni colpose "gravi" o "gravissime" **<u>Soggetti destinatari</u>** DIR RAAG	Il processo concerne la calendarizzazione delle riunioni, da tenersi periodicamente, al fine di vagliare efficacia e stato attuale di applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Il processo attiene, inoltre, ad ogni attività di	1. Al fine di valutare complessivamente lo st applicazione delle misure di prevenzione e prote l'efficacia delle stesse, nonché l'eventuale riscor criticità o di segnalazioni ricevute, la Società richi RSPP di relazionare periodicamente in merito all'a svolta, programmando specifiche riunion parteciperanno il RSPP ed i rappresentanti medesima Società a tanto delegati in ba funzionigramma aziendale.

	verbalizzazione delle attività effettivamente svolte mediante archiviazione anche in via telematica o elettronica.	2. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sinora illustrate sono responsabili dell'archiviazione e conservazione, anche in via telematica o elettronica, di tutta la documentazione afferente allo svolgimento delle anzidette operazioni di gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché delle relative attività di controllo. 3. Le prescrizione di cui al presente Protocollo trovano applicazione anche nei confronti degli Esponenti Aziendali cui, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi prestati dalla Società nei confronti dei propri clienti, sia stata conferita apposita delega di funzioni in materia sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi ed alla normativa ambientale. 4. In questo contesto, gli Esponenti Aziendali a tanto delegati sono tenuti a compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie e rendicontare DIR delle criticità riscontrare onde consentire alla Società di adottare le contromisure necessarie tra cui, anche, la risoluzione del contratto da cui la delega trae origine.

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Tutti i destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 04 – Formazione del personale - la normativa italiana applicabile ai casi di specie; - le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno); - le prescrizioni della segnaletica di sicurezza; - le procedure di sicurezza ed emergenza trasmesse anche per il tramite di specifici corsi di formazione; - le procedure di sicurezza ed emergenza predisposta dal RSPP e consegnate al singolo collaboratore, anche se esterno alla Società.

Principi Specifici di Comportamento

I Soggetti Apicali, gli Esponenti Aziendali ed i Consulenti coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente sezione "F", nonché, in ultimo, i Dipendenti della Società, così come definiti dal Modello, devono:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di cui all'art.25-septies del D.Lgs. 231/2001, richiamati nella presente sezione;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. provvedere all'aggiornamento delle misure di prevenzione, tenendo conto degli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi che rilevino ai fini della tutela della salute e della sicurezza, ovvero di ogni evoluzione tecnica eventualmente raggiunta nell'ambito delle metodologie di prevenzione e protezione;
4. adottare ogni misura appropriata alla prevenzione e protezione della salute e della sicurezza in qualunque ambiente di lavoro si trovino ad operare;
5. astenersi dall'ordinare la ripresa del lavoro qualora sia ancora persistente una situazione di pericolo grave ed immediato;
6. adottare ogni provvedimento idoneo ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi alla salute della cittadinanza, ovvero danni all'ambiente esterno;
7. adottare misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
8. promuovere ed attuare ogni iniziativa finalizzata alla riduzione dei rischi, nonchè alla rimozione di ogni circostanza idonea a compromettere la sicurezza e la salute di dipendenti e/o terzi che operano presso la Società.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi Sociali della Società e i Dipendenti devono altresì:

1. assicurare, per ciò che rientra nella propria sfera di competenza, l'esecuzione di ogni adempimento relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei soggetti presenti nei luoghi di lavoro;
2. nell'ipotesi di conferimento di incarichi a soggetti terzi in materia di gestione dei rischi alla sicurezza ed alla salute, verificare che i contratti con tali soggetti contemplino apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle conseguenze relative ai casi di violazione del contratto;
3. archiviare e conservare tutta la predetta documentazione contrattuale, previo controllo in ordine alla completezza della stessa;
4. adottare una condotta trasparente e collaborativa nei rapporti con autorità esterne alla Società (A.S.L., Vigili del Fuoco ecc.), anche nell'ambito dell'esecuzione di controlli, accertamenti o ispezioni;
5. attuare ogni misura necessaria a garantire un efficace coordinamento tra imprese, nelle ipotesi di stipulazione di contratti di somministrazione, appalto e fornitura, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza imposta dalla legge;
6. promuovere la formazione interna avente ad oggetto i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative, nonché il contenuto delle procedure di prevenzione e protezione adottate dalla Società, protocolli operativi in materia di pronto soccorso, evacuazione e lotta antincendio;
7. segnalare tempestivamente al RSPP qualunque situazione di pericolo reale o potenziale, intervenendo personalmente, nei limiti delle proprie competenze o possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

Parte Speciale "G": Reati ambientali

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n.121 in "*attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", ha sancito la responsabilità dell'ente per i cd. reati ambientali, attualmente compendiati nell'art.25-undecies del D.lgs. 231/2001.
La scelta del legislatore è ricaduta su una selezione di fattispecie contravvenzionali disciplinate dal Codice Penale, dal D.Lgs. n.152/2006 e dalla L.n.150/1992, ritenute idonee a soddisfare gli obblighi imposti dalle direttive comunitarie, che imponevano al nostro ordinamento di adottare un sistema di responsabilità delle persone giuridiche avente ad oggetto la commissione di illeciti ambientali.
La legge 22 maggio 2015 n.68 ha integrato lo spettro di tutela dell'art.25-undecies mediante il richiamo ai nuovi delitti di evento, di danno o di pericolo concreto inseriti nel Codice Penale (art.452-bis, art.452-quater, art.452-quinquies, art.452-sexies, art.452-octies, art.727-bis, art.733-bis). Ad ogni modo, il catalogo offerto dalla norma si compone, per la maggior parte, di fattispecie strutturate come reati di pericolo astratto che sanzionano l'inosservanza di disposizioni prevenzionistiche o specifiche procedure amministrative.
In relazione alla peculiare natura delle attività oggetto di impresa, le figure di reato ambientale potenzialmente configurabili nell'ambito dei processi aziendali sono soltanto alcune tra quelle indicate nell'art.25-undecies del Decreto, e coincidono, in particolare, con quelle riconducibili alla raccolta, recupero, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi, alle conseguenti e potenziali ipotesi di inquinamento ambientale derivanti dal mancato o erroneo adempimento delle anzidette condotte, nonché alla tenuta di documenti e registri aventi ad oggetto la spedizione dei predetti rifiuti.
Si fornisce, di seguito, l'analisi delle fattispecie di interesse al fine di definire principi e protocolli di comportamento idonei a scongiurarne la consumazione.

Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Si tratta di un delitto di evento che punisce condotte altamente lesive dell'ambiente, ricomprendendovi, solo indirettamente, anche ipotesi di pregiudizio alla vita umana per effetto dei danni arrecati all'ecosistema.
Il reato può essere consumato sia mediante condotte attive che omissive, purché esse siano idonee a determinare la "compromissione" dell'ambiente, vale a dire un significativo squilibrio funzionale che può incidere sui normali processi naturali, ovvero un decadimento qualitativo della matrice ambientale o ecosistemica.
In entrambi i predetti casi, tuttavia, non è richiesto che il danno all'ambiente sia irreversibile, dal momento che l'impossibilità di ripristinare lo *status quo ante* degli equilibri naturali determinerebbe la consumazione del più grave reato di disastro ambientale, previsto dal successivo art.452-quater c.p.
Infine, va segnalato che la condotta tipica integrante la fattispecie in esame comprende tanto le ipotesi in cui si agisce in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute, illegittime o comunque inconferenti rispetto al tipo di attività richiesta, quanto le ipotesi di violazione di leggi statali o regionali (ancorché non esplicitamente dedicate alla tutela ambientale) ovvero di prescrizioni amministrative. L'art.452-quinquies c.p. prevede la riduzione delle sanzioni irrogabili qualora tale reato sia commesso per colpa, ovvero nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere dall'agente abbia determinato solo un "pericolo" di compromissione degli equilibri ambientali

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto coincide con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- ***Soggetto attivo***

Il reato in esame può essere commesso da chiunque agisce in violazione delle norme in materia di tutela ambientale.

- ***Elemento soggettivo***

E' sufficiente il dolo generico, consistente nell'aver agito in assenza delle necessarie autorizzazioni o comunicazioni, ovvero in violazione di norme di legge, regolamento o prescrizioni amministrative.

Sanzioni

In relazione alla commissione del reato in esame, l'art. 25-undecies prevede, al comma 1 lett. a), una sanzione pecuniaria non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a seicento quote.
Inoltre, nel caso di condanna, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9 del Decreto, per un periodo non superiore ad un anno.
A norma dell'art.25-undecies, comma 1 lett. c), nel caso in cui il delitto sia commesso per colpa, ovvero se dalla condotta dell'agente deriva solo un pericolo di disastro ambientale, si applica una sanzione non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote.

Disastro ambientale (art.452-quater c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Analogamente a quanto già osservato per il reato di inquinamento ambientale, tale fattispecie si configura come delitto di evento posto a tutela del bene ambientale, e sanziona ogni forma di compromissione degli equilibri ecosistemici che produca alterazioni irreversibili, o difficilmente rimediabili, dell'ambiente.
Anche in questo caso, la tutela dell'incolumità pubblica è solo indiretta dal momento che la norma si concentra sull'esigenza di preservare l'integrità dei processi naturali.
Ai fini della configurabilità del reato, come già precisato con riferimento al reato ex art.452-bis c.p., è necessario che la condotta sia "abusiva", intendendosi per tale l'azione (o l'omissione) posta in essere senza le prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute, illegittime o comunque inconferenti rispetto al tipo di attività richiesta, nonché in violazione di leggi statali o regionali (ancorchè non esplicitamente dedicate alla tutela ambientale) o di specifiche prescrizioni amministrative.
L'art.452-quinquies c.p. prevede la riduzione delle sanzioni irrogabili qualora tale reato sia commesso per colpa, ovvero nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere dall'agente abbia determinato solo un "pericolo" di compromissione degli equilibri ambientali.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto consiste nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- ***Soggetto attivo***

Anche la fattispecie di reato in esame può essere commessa da chiunque agisca in violazione delle norme in materia di tutela ambientale.

- ***Elemento soggettivo***

E' richiesto il dolo generico consistente nell'aver agito in assenza delle necessarie autorizzazioni o comunicazioni, ovvero in violazione di norme di legge, regolamento o prescrizioni amministrative.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del reato in esame, l'art. 25-undecies prevede, al comma 1 lett. b), una sanzione pecuniaria non inferiore a quattrocento quote e non superiore ad ottocento quote.
In caso di condanna, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9 del Decreto
A norma dell'art.25-undecies, comma 1 lett. c), nel caso in cui il delitto sia commesso per colpa, ovvero se dalla condotta dell'agente deriva solo un pericolo di disastro ambientale, si applica una sanzione non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote.

Circostanze aggravanti (delitti associativi) (art.452-octies c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Introducendo questa fattispecie nell'alveo delle figure di reato richiamate dall'art.25-undecies del Decreto, il legislatore ha inteso aggravare le sanzioni applicabili nei confronti delle associazioni a delinquere che arrecano danni o pericoli all'ambiente esercitando attività illecite, al fine di trarne un utile profitto.
Mentre il primo comma fa riferimento all'ipotesi in cui l'associazione illecita sia costituita allo scopo di commettere anche reati ambientali, seppur non in via esclusiva, l'aggravante disciplinata dal secondo comma sanziona l'associazione finalizzata esclusivamente alla commissione dei predetti reati, ovvero alla gestione o controllo di ogni attività economica o amministrativa connessa all'ambiente.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto consiste nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- ***Soggetto attivo***

La fattispecie di reato in esame può essere commessa da chiunque aderisca ad associazioni a delinquere ex art.416 c.p.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di ottenere un profitto dalla commissione del reato ambientale.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione del reato in esame, l'art. 25-undecies prevede, al comma 1 lett. d), una sanzione pecuniaria non inferiore a trecento quote e non superiore a mille quote.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256, D.Lgs. 152/2006)

- ***Appendice normativa:***

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le condotte penalmente rilevanti sanzionate dall'art.256 del D.Lgs. 152/2006 si suddividono in:
- raccolta, recupero, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione, dovendosi distinguere tra rifiuti non pericolosi (comma 1, lett. a), e rifiuti pericolosi (comma 1, lett. b);
- gestione o realizzazione di discariche senza autorizzazione (comma 3, primo periodo), ovvero di discariche non autorizzate finalizzate allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);
- operazioni di miscela di rifiuti pericolosi (comma 5);
- deposito di rifiuti sanitari pericolosi, presso il luogo di produzione degli stessi (comma 6, primo periodo).

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto consiste nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- ***Soggetto attivo***

Acquisisce tale qualifica chiunque ponga in essere le predette condotte in violazione delle norme in materia di tutela ambientale.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo caratterizzante le fattispecie in esame è il dolo generico.

- ***Sanzioni***

In relazione alla commissione dei predetti reati, l'art. 25-undecies prevede le seguenti sanzioni:
- nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 1, lett. b), trova applicazione la sanzione pecuniaria da centocinquanta quote a duecentocinquanta quote;
- la violazione del comma 3, primo periodo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta quote a duecentocinquanta quote;
- nell'ipotesi di violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria irrogabile è compresa tra un minimo di duecento quote ed un massimo di trecento quote;
- per il reato di cui al comma 5, trova applicazione la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di centocinquanta quote ed un massimo di duecentocinquanta quote;
- la fattispecie di cui al comma 6, primo periodo, è punita con sanzione pecuniaria fino ad un massimo di duecentocinquanta quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258, comma 4, D.Lgs. 152/2006)

- ***Appendice normativa:***

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie di cui al primo periodo ha natura sussidiaria (*"salvo che il fatto costituisca reato"*) e disciplina un'ipotesi di illecito amministrativo integrabile dalla mancata o incompleta redazione del formulario di identificazione (cd. FIR), dal momento che tale attività di documentazione deve necessariamente corredare lo svolgimento delle operazioni di trasporto dei rifiuti. Invero, ai sensi dell'art.193 del T.U. sull'ambiente, il FIR deve riportare: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

Ciò che rileva ai fini della responsabilità dell'ente, pertanto, è soltanto la fattispecie di reato contemplata dal secondo periodo dell'art.258, comma 4, norma che estende le medesime sanzioni previste per il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico a tutti i soggetti che omettono di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti, o che, pur redigendolo, attestano il falso in ordine alla natura, composizione e caratteristiche chimiche e fisiche degli stessi. Analogamente, il predetto reato

è consumato anche dai soggetti che, successivamente alla predisposizione dell'atto falso, si avvalgono a qualunque titolo di tale documentazione ingannevole.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato mediante l'obbligo di redazione del formulario è rappresentato dall'interesse alla preservazione dell'ambiente.

- ***Soggetto attivo***

Acquisisce tale qualifica chiunque si renda responsabile delle predette condotte.

- ***Elemento soggettivo***

L'elemento soggettivo caratterizzante le fattispecie in esame è il dolo generico.

Sanzioni

L'art. 25-undecies prevede la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di centocinquanta quote ed un massimo di duecentocinquanta quote.

Traffico illecito di rifiuti (art.259, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le ipotesi di traffico di rifiuti ritenute penalmente rilevanti dal legislatore sono compendiate in due distinte categorie:

a) da un lato, il riferimento è a tutte le attività illecite individuate dalla normativa comunitaria e definite, nello specifico, nell'art.26 del Regolamento CEE n.259/1993. In buona sostanza, sono illeciti i traffici di rifiuti effettuati in assenza di notifica o senza aver ottenuto il consenso delle autorità competenti interessate, ovvero con il consenso ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode.

Ancora, sono illecite le spedizioni di rifiuti che non risultino specificate nel relativo documento di accompagnamento, o che comportino uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, ovvero, in ultimo, che siano contrarie alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21;

b) dall'altro, sono illeciti tutte le spedizioni aventi ad oggetto i rifiuti elencati nell'Allegato II del predetto regolamento comunitario qualora, coincidendo con le attività vietate dall'art.1, comma 3, lettere a), b), c) e d), consistano in:

- scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme off-shore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;
- spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;
- spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

- spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico consiste nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- ***Soggetto attivo***

Acquisisce tale qualifica chiunque si renda responsabile delle predette condotte.

- ***Elemento soggettivo***

La fattispecie in esame è caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo generico.

Sanzioni

In relazione ai reati di cui all'art.259, comma 1 del T.U. sull'ambiente, l'art. 25-undecies del Decreto prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di centocinquanta quote ed un massimo di duecentocinquanta quote.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006)

- ***Appendice normativa:***

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta di falsificazione dei certificati sanzionata dal comma 6 della norma in esame, a ben vedere, coincide con quella tipizzata dal legislatore in materia di obblighi di comunicazione e tenuta di registri o documenti (art.258, comma 4). In questo caso, l'ambito applicativo della fattispecie risulta esteso al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, con la conseguenza che il reato presupposto è consumato anche dal soggetto che immette, all'interno del predetto sistema, la documentazione attestante il falso su natura, composizione e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti.
Per ciò che concerne le condotte individuate dal comma 7 dell'articolo, hanno rilevanza penale le ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE (secondo periodo), nonché il caso in cui il trasportatore impegnato nelle

operazioni di spostamento dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) faccia utilizzo di certificati di analisi attestanti il falso.
E' altresì punito il trasportatore, con conseguente responsabilità dell'ente, che nel corso dello spostamento dei rifiuti faccia uso di una copia della scheda SISTRI dal contenuto alterato o comunque falso (primo periodo), con la previsione di una specifica circostanza aggravante nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (secondo periodo).

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalle norme considerate è costituito, ancora una volta, dalla tutela dell'ambiente.

- ***Soggetto attivo***

Chiunque ponga in essere le condotte tipiche integranti la fattispecie criminosa.

- ***Elemento soggettivo***

La fattispecie in esame è caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo generico.

- ***Sanzioni***

In relazione ai reati disciplinati dall'art.260-bis del T.U. sull'ambiente, l'art.25-undecies prevede le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di centocinquanta quote ed un massimo di duecentocinquanta quote per i reati di cui al comma 6, comma 7 (secondo e terzo periodo) e comma 8 (primo periodo);
- sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento quote ed un massimo di trecento quote per il reato aggravato di cui al comma 8, secondo periodo.

Reati ambientali - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che afferiscono alle operazioni di gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Ciò in ragione della potenziale lesività intrinseca di tali condotte che, se attuate in violazione delle prescrizioni di legge, sono certamente idonee a danneggiare l'ambiente ed a comprometterne gli equilibri.
In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Selezione e gestione degli smaltitori di rifiuti		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Inquinamento ambientale Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Il processo riguarda la selezione e la gestione dei cd. smaltitori che svolgono, per conto della Società, le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esercizio delle attività lavorative, verosimilmente	1. La Direzione Aziendale (DIR) e la funzione aziendale a tanto delegata (RAAG), individuano e selezionano lo smaltitore ritenuto idoneo a svolgere, per conto della Società, le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti avuto riguardo alla specificità delle attività aziendali sincerandosi che il fornitore prescelto soddisfi i requisiti Professionali prescritti dalla normativa vigente.

Traffico illecito di rifiuti Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti **<u>Soggetti Destinatari</u>** DIR RAAG Esponenti Aziendali	qualificabili come non pericolosi. Il processo deve pertanto assicurare la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi di svolgimento in cui si articola ciascuna delle anzidette operazioni.	2. La Direzione Aziendale (DIR) e la funzione aziendale a tanto delegata (RAAG), verificano ed archiviano tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esecuzione di attività di smaltimento di rifiuti affidate a terzi, oltre alla copia di ogni documentazione trasmessa alla Società dal fornitore, all'esito del compimento delle relative operazioni di smaltimento. 3.Le prescrizione di cui al presente Protocollo trovano applicazione anche nei confronti degli Esponenti Aziendali cui, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi prestati dalla Società nei confronti dei propri clienti, sia stata conferita apposita delega di funzioni in materia sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi ed alla normativa ambientale. 4. In questo contesto, gli Esponenti Aziendali a tanto delegati sono tenuti a compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie e rendicontare DIR delle criticità riscontrare onde consentire alla Società di adottare le contromisure necessarie tra cui, anche, la risoluzione del contratto da cui la delega trae origine.

Area a Rischio		
Gestione dei rifiuti		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Inquinamento ambientale Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Traffico illecito di rifiuti	Il processo riguarda la gestione di tutte le attività di classificazione, deposito, carico/scarico dei rifiuti e registrazione della relativa documentazione, da svolgersi nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.	1. La Direzione Aziendale (DIR) e la funzione aziendale a tanto delegata (RAAG), sovrintendono le operazioni di classificazione dei rifiuti e si assicurano che tutte le tipologie di rifiuti vengano gestite nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia. 2. La Direzione Aziendale (DIR) e la funzione aziendale a tanto delegata (RAAG), assicurano il trattamento dei rifiuti cd. urbani secondo le

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti **Soggetti Destinatari** DIR RAAG Esponenti Aziendali		specifiche modalità previste dalle norme di legge e regolamentari. 3. Tutti i soggetti che operano all'interno dei luoghi di lavoro della Società sono tenuti al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti e collaborano, ciascuno per quanto di propria competenza, al corretto svolgimento delle attività di smaltimento. 4. Tutti i soggetti di cui ai punti che precedono sono tenuti ad informare tempestivamente l'O.d.V nell'ipotesi in cui riscontrino eventuali irregolarità, circostanze o comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale. 3. Le prescrizione di cui al presente Protocollo trovano applicazione anche nei confronti degli Esponenti Aziendali cui, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi prestati dalla Società nei confronti dei propri clienti, sia stata conferita apposita delega di funzioni in materia sicurezza sul lavoro, alla prevenzione incendi ed alla normativa ambientale. 4. In questo contesto, gli Esponenti Aziendali a tanto delegati sono tenuti a compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie e rendicontare DIR delle criticità riscontrare onde consentire alla Società di adottare le contromisure necessarie tra cui, anche, la risoluzione del contratto da cui la delega trae origine.

Reati ambientali – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico, con specifico riferimento alle prescrizioni che impongono il rispetto dell'ambiente in ogni fase dell'attività lavorativa;
- in generale, la normativa italiana applicabile in materia di tutela dell'ambiente;
- tutti gli aspetti della propria attività lavorativa che incidano, anche solo potenzialmente, sulla tutela del bene ambientale, garantendo il rispetto delle relative prescrizioni normative;
- le procedure e le norme di comportamento apprese mediante la partecipazione ai programmi formativi in materia di tutela ambientale.

Principi Specifici di Comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni alla Società, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dalle Autorità preposte alla tutela dell'ambiente e dall'Autorità Giudiziaria, ed assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, anche per il tramite di affidamento a terzi soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità ed affidabilità;
4. adempiere diligentemente alle prescrizioni in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti;
5. adempiere agli obblighi di formazione in materia di tutela dell'ambiente mediante la partecipazione a specifici corsi o programmi;
6. garantire che tutte le attività svolte per conto della Società, anche da terzi soggetti incaricati, siano improntate al massimo rispetto della normativa vigente, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di tutela dell'ambiente;
7. informare tempestivamente l'O.d.V in caso di riscontro di violazioni o irregolarità.

Parte Speciale "H": Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

L'introduzione dell'art.25-octies all'interno del Decreto (disposta dall'art.63, comma 3 del D.Lgs n.231 del 2007) comportava il decisivo riassetto del sistema di responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio (art.648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (art.648-ter c.p.). Originariamente, infatti, la responsabilità dell'ente era limitata alle sole ipotesi di "transnazionalità" delle condotte integranti le due fattispecie criminose, attesa la natura spiccatamente transfrontaliera che veniva loro attribuita dalla legge 16 marzo 2006 n.146, recante disposizioni in materia di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15.11.2000 ed il 30.05.2001".
Ciò premesso, il nuovo art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego (artt.648, 648-bis e 648-ter c.p.), commessi sia da soggetti apicali che subordinati nel prevalente interesse dell'ente, o comunque al fine di garantire allo stesso il conseguimento di un vantaggio, eliminando il riferimento alle sole condotte criminose aventi carattere transnazionale.
A completamento del quadro appena riportato, la legge 15 dicembre 2014, n.186 ampliava il novero dei delitti suscettibili di integrare la responsabilità dell'ente, ricomprendendovi anche la fattispecie di autoriciclaggio regolamentata dall'art.648-ter 1 c.p., sebbene tale scelta legislativa non sia andata esente da osservazioni critiche sollevate da una parte della dottrina.
Di particolare interesse sono le ragioni poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente per effetto della commissione del reato presupposto, materialmente consumato dalla persona fisica che agisce in violazione delle normative antiriciclaggio, in specie se si considera il profilo di qualificazione dell'elemento soggettivo integrante la fattispecie. E' opinione largamente diffusa che la mancata osservanza delle cautele imposte dalla legge in materia di antiriciclaggio si traduca nella responsabilità del singolo a titolo di dolo, e nello specifico di dolo cd. "eventuale", coincidendo quest'ultimo con l'atteggiamento interiore di accettazione del rischio che si verifichi l'evento lesivo. Sotto questo aspetto, la condotta omissiva del soggetto apicale o subordinato produce degli effetti che si riverberano, inevitabilmente, anche sulla sfera giuridica dell'ente al quale sono destinati i vantaggi (con ogni probabilità economici) derivanti dall'operazione realizzata *contra legem*.
Altrettanto significativa è l'imputazione all'ente della responsabilità per il reato di autoriciclaggio, in ragione del fatto che tale delitto postula l'identità soggettiva tra colui che commette il reato-base, da cui provengono le utilità illecite, ed il soggetto che compie le successive operazioni di reinvestimento atte ad occultarne la provenienza delittuosa. Se traslata nella realtà delle dinamiche aziendali, la condotta tipica descritta dall'art.648-ter 1 c.p. è ravvisabile nell'operato del soggetto, apicale o dipendente, che persegue scientemente il raggiungimento di specifici obiettivi economico-finanziari

di interesse dell'ente, di talchè, sotto questo aspetto, l'autoriciclaggio può effettivamente configurarsi quale reato strumentale alla vera e propria realizzazione di talune politiche d'impresa.
A testimonianza della particolare attenzione riservata dal legislatore a questa specifica categoria di fattispecie di reato, si evidenzia che il D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni in L. 9.10.2023, n. 137 ha modificato l'art. 25 octies .1, 2° co. bis del Decreto inserendo il delitto di cui all'art. 512 bis tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente che, per l'effetto, assurge a fattispecie di reato suscettibile di essere menzionata all'interno del presente Modello.

Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni 2.".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La fattispecie delittuosa di "Trasferimento fraudolento di valori", disciplinata dall'articolo 512-bis del Codice Penale, punisce con la reclusione da due a sei anni "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.
La condotta materiale consiste nell'attribuire fittiziamente a un terzo la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità. La giurisprudenza qualifica tale fattispecie come un **reato a forma libera**, il che significa che qualsiasi modalità di interposizione fittizia (ad esempio, tramite simulazione o negozio fiduciario) è idonea a integrare il delitto, purché realizzi una discrasia tra la situazione formale (il titolare apparente) e quella sostanziale (il dominus effettivo).
È necessario distinguere la mera gestione di fatto da parte di un soggetto diverso dal titolare formale dall'intestazione fittizia penalmente rilevante. Non è sufficiente che un soggetto gestisca un'impresa formalmente intestata ad altri; è necessario che vi sia stato un acquisto, da parte del titolare apparente, dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa, in modo da creare una titolarità meramente cartolare .
La natura del reato è quella di **reato istantaneo con effetti permanenti**. La consumazione avviene nel momento in cui si realizza l'attribuzione fittizia, ma i suoi effetti, ovvero la situazione antigiuridica di occultamento della reale proprietà, perdurano nel tempo. Pluralità di attribuzioni fittizie, se intervallate da una significativa cesura temporale, possono integrare reati autonomi e non un'unica condotta criminosa

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalla norma ha natura plurioffensiva. L'obiettivo primario è tutelare l'interesse dello Stato a garantire l'efficacia delle misure di prevenzione patrimoniale (come sequestro

e confisca), impedendo che i patrimoni, anche di provenienza lecita, vengano sottratti all'aggressione statale attraverso meccanismi di intestazione fittizia. La norma mira a colpire le manovre elusive di soggetti potenzialmente assoggettabili a tali misure, a prescindere dalla provenienza dei beni. In via secondaria, la norma tutela l'ordine pubblico e l'amministrazione della giustizia, ostacolando la "schermatura" di patrimoni che potrebbero essere impiegati per commettere gravi reati economici.

- ***Soggetto attivo***

Il reato è comune, potendo essere commesso da "chiunque". Il soggetto attivo può essere sia colui che dispone il trasferimento fittizio (il proprietario effettivo dei beni), sia colui che accetta di diventare l'intestatario fittizio (il c.d. "prestanome"). La giurisprudenza è costante nel ritenere che quest'ultimo risponda del reato a titolo di concorso.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato è lo Stato, in quanto titolare degli interessi tutelati dalla norma.

- ***Elemento soggettivo***

Per la configurabilità del reato è richiesto il **dolo specifico**. L'agente deve agire con la consapevolezza e la volontà di realizzare l'attribuzione fittizia, ma con il fine specifico e ulteriore di perseguire uno dei seguenti scopi alternativi:
a) Eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando: l'agente mira a sottrarre i propri beni a possibili sequestri o confische, anche solo potenziali.
b) Agevolare la commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
In caso di concorso di persone, la giurisprudenza ha chiarito che il concorrente (es. il prestanome) può essere ritenuto responsabile anche se non è animato personalmente dal dolo specifico, a condizione che sia consapevole che almeno uno degli altri concorrenti agisce con tale finalità.

- ***Sanzioni***

In relazione al reato in oggetto, l'art.25-octies, comma 1 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. L'importo di ciascuna quota è determinato dal giudice (da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro) in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto, per una durata non inferiore a un anno. Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art.648 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le condotte tipizzate dall'art.648 c.p. consistono in:
a) acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi altro delitto, ivi comprese le ipotesi di delitto colposo;
b) intervenire al fine di far commettere ad un terzo le anzidette condotte.
Essendo strutturato come fattispecie a consumazione anticipata, il delitto di ricettazione si perfeziona, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, nel momento in cui sono poste in essere le operazioni di occultamento della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, potendosi desumere la prova dell'elemento soggettivo, in via indiretta, anche nel caso in cui l'autore del reato-fonte ometta di indicare la provenienza della cosa ricevuta, ovvero fornisca indicazioni palesemente infondate relativamente all'origine ambigua del bene.
Oltre che nell'ipotesi di conoscenza diretta della provenienza illecita della *res*, pertanto, la fattispecie ex art.648 c.p. è configurabile anche qualora il soggetto che riceve la cosa agisca con dolo cd. eventuale, ovverosia accettando intimamente il rischio che l'oggetto dell'acquisto costituisca provento di un reato, a fronte della sussistenza di evidenze difficilmente trascurabili che depongano in tal senso. Trova invece applicazione la diversa fattispecie contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (disciplinata dall'art.712 c.p.) nella diversa ipotesi in cui l'acquisto della cosa sia determinato da un mero difetto di diligenza del ricevente, il quale non compie correttamente le verifiche necessarie ad accertare la provenienza del bene che, dall'esterno, gli appare perfettamente lecita.
Giova infine precisare che, ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione, non è necessario che il reato presupposto sia accertato in ogni suo estremo fattuale, giacchè la provenienza delittuosa del bene ricevuto può desumersi dalla sua stessa natura o dalle caratteristiche che lo contraddistinguono.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato coincide con la tutela del patrimonio della persona offesa dal reato-fonte presupposto della ricettazione.

- ***Soggetto attivo***

Trattandosi di reato comune, può essere soggetto attivo chiunque ponga in essere le condotte tipiche integranti la fattispecie criminosa.

- ***Soggetto passivo***

E' qualificabile come soggetto passivo del reato il titolare del bene oggetto di ricettazione.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo specifico di procurare un profitto a sé o ad altri. Il reato in esame può essere altresì sorretto dall'elemento soggettivo del dolo eventuale.

- ***Sanzioni***

In relazione al reato di ricettazione, l'art.25-octies, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento quote ed un massimo di ottocento quote. Nell'ipotesi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio (art.648-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

L'art.648-bis c.p. sanziona:
a) la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti esclusivamente da delitto non colposo (anche se perfezionatosi nella forma del tentativo):
- per sostituzione si intende qualunque intervento di "ripulitura" del bene, finalizzato ad eliminare ogni possibile collegamento tra quest'ultimo ed il precedente reato da cui proviene;
- il trasferimento si realizza tramite qualunque condotta dispositiva del bene che ne renda più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita, ivi compresi gli atti di movimentazione da un soggetto all'altro, ovvero da un luogo all'altro, anche se realizzati mediante l'ausilio di specifici negozi giuridici.
b) ogni operazione atta ad occultare la provenienza delittuosa della *res*. Questa categoria, dalla formulazione volutamente generica, ricomprende tutte le possibili tecniche, diverse dalla sostituzione e dal trasferimento, impiegabili al fine di impedire l'identificazione del bene discendente dal reato presupposto. Ciò lascia intendere che il delitto in esame sia disegnato dal legislatore come reato a forma libera, sebbene integrabile solo da condotte propriamente attive. Tuttavia, parte della dottrina non nega la possibilità di un concorso omissivo nell'altrui condotta attiva di riciclaggio.
Similmente alla ricettazione, anche il reato di riciclaggio è strutturato come fattispecie a consumazione anticipata e si perfeziona, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, con la mera consumazione delle condotte tipizzate dal legislatore. Parimenti, non è richiesto l'accertamento giudiziale con sentenza irrevocabile del reato presupposto, essendo sufficiente che il fatto precedente

da cui deriva l'utilità di illecita provenienza risulti dagli atti del processo, e si sia già esaurito nel momento in cui si realizzano le operazioni di occultamento, sostituzione o trasferimento.
La prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, da cui emerge la volontà di intervenire sulla cosa per impedirne l'identificazione, può desumersi anche dalla circostanza per cui l'agente ometta di fornire indicazioni sulla provenienza della cosa, ovvero fornisca informazioni inattendibili sul punto.
Anche la fattispecie ex art.648-bis c.p. è compatibile con l'elemento soggettivo del dolo cd. eventuale, coincidente con l'intima accettazione del rischio, da parte dell'agente, di aver trasferito, sostituito o occultato la provenienza di cose che appaiono evidentemente correlabili ad un reato già commesso.
A tal proposito, giova precisare che può essere oggetto materiale del reato di riciclaggio tanto il bene o l'utilità che costituisce provento del reato presupposto, quanto ogni cosa che abbia una provenienza soltanto "mediata" dal delitto. Nella seconda ipotesi si è soliti parlare di "riciclaggio indiretto", intendendosi per tale la specifica figura delittuosa configurabile ogniqualvolta il bene da occultare, trasformare o sostituire sia già stato oggetto di precedenti operazioni dissimulatorie volte ad occultarne la provenienza.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Tenuto conto del peculiare carattere lesivo delle condotte tipizzata dalla norma, si ritiene che il reato in esame abbia natura plurioffensiva. Di conseguenza, i beni giuridici protetti dall'ordinamento sono identificabili con la tutela del patrimonio della persona offesa dal reato-presupposto al riciclaggio, la corretta amministrazione della giustizia, la tutela dell'ordine pubblico e dell'ordine economico-finanziario.

- ***Soggetto attivo***

Trattandosi di reato comune, acquista la qualifica di soggetto attivo chiunque ponga in essere le condotte tipiche integranti la fattispecie criminosa.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato coincide con il titolare dei beni o delle utilità oggetto di riciclaggio.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di impedire l'identificazione dell'origine delittuosa del bene oggetto delle condotte tipiche. Il reato in esame può essere altresì sorretto dall'elemento soggettivo del dolo eventuale.

- ***Sanzioni***

In relazione al reato di riciclaggio, l'art.25-octies, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento quote ed un massimo di ottocento quote. Nell'ipotesi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Diversamente da quanto già apprezzato con riguardo ai reati di ricettazione e riciclaggio, la fattispecie di cui all'art.648-ter c.p. presuppone l'impiego di beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie, intendendosi per tali tutte le operazioni di investimento produttivo contemplate dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c., ivi comprese le attività di scambio e distribuzione di beni sul mercato per finalità di consumo, non essendo necessaria la sussistenza del requisito di professionalità in capo all'agente.
Trattandosi di fattispecie distinta dal riciclaggio sotto il profilo materialistico, non occorre che l'impiego dei beni di origine delittuosa sia perpetrato mediante condotte dissimulatorie che ne impediscano l'identificazione o l'accertamento (necessarie nell'ipotesi di riciclaggio), risultando sufficiente la mera attività di reinvestimento dei beni nelle anzidette attività produttive o di scambio, da realizzarsi anche attraverso il ricorso a modalità perfettamente lecite. Ciò che invece accomuna le due fattispecie (e che le distingue dal reato di ricettazione) è il fine ultimo perseguito dall'agente, in entrambi i casi rappresentato dalla volontà di "ripulire" beni ed utilità da ogni elemento o traccia che possa collegarli al reato precedentemente commesso, dal quale essi discendono.
Per le ragioni appena esposte, l'art.648-ter c.p. sancisce che il delitto di impiego trova applicazione solo nei casi in cui non sia ravvisabile alcun concorso nel reato presupposto, ovvero nei diversi reati di ricettazione e riciclaggio, con conseguente ed apprezzabile riduzione del suo ambito di applicazione.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Non ravvisandosi la necessità che siano poste in essere condotte dissimulatorie, si ritiene che il delitto di impiego ex art.648-ter c.p. sia posto a tutela del patrimonio della persona offesa dal reato-presupposto, da cui discende il bene o l'utilità impiegata nelle attività produttive o di scambio, nonché a tutela del regolare svolgimento delle operazioni economico-finanziarie (cd. ordine economico-finanziario).

- ***Soggetto attivo***

Si tratta, ancora una volta, di un reato comune. La qualifica di soggetto attivo, pertanto, è attribuita a chiunque ponga in essere le condotte tipiche di reinvestimento del bene di origine illecita.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato coincide con il titolare dei beni o delle utilità oggetto di impiego.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo specifico, consistente nell'intenzione di impedire l'accertamento della provenienza illecita del bene o dell'utilità derivante dal precedente delitto, mediante il loro investimento nelle attività economiche o finanziarie.

- ***Sanzioni***

In relazione al reato di impiego ex art.648-ter c.p., l'art.25-octies, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento quote

ed un massimo di ottocento quote. Nell'ipotesi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le condotte tipiche punite dall'art.648-ter 1 c.p. consistono nell'impiego, sostituzione o trasferimento in attività "speculative" di denaro, beni o altre utilità di origine delittuosa, dovendosi tuttavia precisare che può commettere il delitto di autoriciclaggio il soggetto che ha materialmente consumato il delitto presupposto (non colposo), ovvero abbia concorso alla sua realizzazione. Ciò in quanto l'azione criminosa dell'agente, che si riferisce a specifiche modalità di impiego "successivo" della *res*, presuppone che il predetto sia responsabile, a titolo individuale o in concorso con altri, anche del reato da cui discende il bene illecitamente ottenuto. Tale peculiare circostanza, invero, distingue la fattispecie dalle diverse ipotesi di reato della presente Sezione che, per espressa previsione di legge, si applicano soltanto "fuori dai casi di concorso nel reato presupposto".
Trattandosi di reato proprio, dunque, deve esservi coincidenza tra l'autore del reato presupposto e colui che pone in essere le condotte punite dall'art.648-ter 1 c.p. (cd. *intraneus*), con la conseguenza di escludere la possibilità che altri soggetti rimasti estranei alla commissione del reato precedente possano concorrere nel solo delitto di autoriciclaggio.
Ed infatti, i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità evidenziano che tali ultimi soggetti, qualora si adoperassero per agevolare o supportare l'attività criminosa dell'*intraneus*, incorrerebbero

nella commissione del diverso e più grave reato di riciclaggio, non potendosi estendere la disciplina del concorso in autoriciclaggio a coloro che non abbiano concorso anche nella consumazione del reato presupposto, essendo tale requisito espressamente richiesto dalla legge.
Come logicamente deducibile, è necessario che le condotte di autoriciclaggio perseguano le medesime finalità indicate dall'art.648-bis c.p., consistenti nella volontà di impedire l'identificazione o l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reato.
In ultimo, giova precisare che le anzidette condotte non sono punibili qualora il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita siano destinate all'utilizzo o al godimento personale, purchè tali impieghi non siano funzionali ad occultare i frutti del reato.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il reato ha natura plurioffensiva. Pertanto, i beni giuridici tutelati dalla legge consistono nella la tutela del patrimonio della persona offesa dal reato-presupposto, la corretta amministrazione della giustizia, la tutela dell'ordine pubblico e dell'ordine economico-finanziario.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato proprio. Può essere soggetto attivo soltanto colui che realizza le condotte di autoriciclaggio dopo aver commesso, ovvero aver concorso a commettere, il reato presupposto.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo del reato coincide con il titolare dei beni o delle utilità oggetto di autoriciclaggio.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo specifico, consistente nell'intenzione di impedire l'accertamento della provenienza illecita del bene o dell'utilità derivante dal precedente delitto.

- ***Sanzioni***

Con riguardo al reato di cui all'art.648-ter 1 c.p., l'art.25-octies, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento quote ed un massimo di ottocento quote. Nell'ipotesi di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-octies del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che afferiscono alle operazioni di gestione delle risorse finanziare, all'acquisto di beni e servizi, al controllo dell'attività dei clienti, alla valutazione preliminare dei rischi di riciclaggio e alla tenuta (facoltativa) del cd. Registro Elettronico Antiriciclaggio.
Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, occorre specificare che tale fattispecie può risultare integrata anche in conseguenza della commissione di delitti presupposti non colposi collegati ad attività mappate in altre Sezioni della presente Parte Speciale, in ragione del carattere potenzialmente "trasversale" del suo ambito applicativo (a titolo meramente esemplificativo, si considerino le ipotesi di autoriciclaggio conseguente a corruzione, frode commerciale, truffa ai danni dello Stato, reati con la proprietà industriale ecc.).

Pertanto, si rinvia anche alle diverse procedure e protocolli individuati nelle ulteriori Sezioni della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione di tutti i reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001 che possano essere strumentali, in astratto, alla consumazione del delitto di autoriciclaggio. In particolare, sono individuate "a rischio" le seguenti attività con indicazione dei relativi protocolli generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione delle risorse finanziarie		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio **<u>Soggetti Destinatari</u>** Presidente DIR CFO RAAG	Il processo riguarda le operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società, degli incassi e dei pagamenti ricevuti, per le quali si rinvia a quanto già indicato nella Sezione "A", relativamente ai Reati contro la Pubblica Amministrazione. Ad integrazione di quanto già definito nella precedente Sezione, si precisa la necessità di garantire la registrazione e la tracciabilità di ogni flusso finanziario, sia in entrata che in uscita, che afferisca ad operazioni ordinarie (incassi e pagamenti), ad operazioni straordinarie (acquisti o cessioni di partecipazioni o rami d'azienda, liquidazioni, investimenti o cessioni di asset ecc.), ovvero a qualunque esigenza di natura finanziaria (liquidità, coperture dei rischi, finanziamenti a breve, medio o lungo termine ecc.). Il processo deve assicurare, altresì, la registrazione ed il	1. Il Presidente, gli Amministratori o i Procuratori, nei limiti dei poteri conferiti, pongono in essere atti di disposizione delle risorse finanziare e delle relative modalità di effettuazione dei pagamenti. 2. Gli addetti all'Ufficio Amministrazione & Affari Generali della Società verificano la regolarità dei pagamenti, accertando la piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni. Nell'espletare gli anzidetti controlli, ed al fine di individuare il rischio, anche potenziale, della commissione di illeciti, i soggetti a ciò preposti devono necessariamente tener conto: - del luogo in cui è collocata la sede legale della società controparte; - degli istituti di credito cui fa riferimento la controparte; - dell'eventuale sussistenza di schermi societari riconducibili alla controparte, nonché di strutture fiduciarie di riferimento utilizzate dalla medesima nell'esecuzione di operazioni straordinarie. 3. Il Presidente, gli Amministratori o i Procuratori, nei limiti dei poteri conferiti, autorizzano l'Amministrazione della Società a corrispondere eventuali anticipi di cassa. 4. CFO e RAAG effettuano controlli e verifiche periodiche sullo stato della tesoreria, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di antiriciclaggio (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, utilizzo di libretti al portatore per la gestione di liquidità, ecc.)

	tracciamento dei rapporti e delle operazioni commerciali, economiche e finanziarie che la Società intrattiene con terze parti, ovvero con i soci interni, qualora dalle predette operazioni siano generati flussi finanziari sia in entrata che in uscita.	5. CFO e RAAG sovrintendono la registrazione e la tracciabilità di tutti i flussi finanziari, sia in entrata che in uscita dalla Società, generati da operazioni ordinarie e straordinarie, da esigenze finanziarie, o da qualunque rapporto economico, commerciale o finanziario che la Società intrattiene con soggetti terzi, ovvero con i soci.

Area a Rischio		
Gestione delle consulenze esterne		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio	Sul punto, si rimanda a quanto già osservato nella Sezione "A" della Parte Speciale, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione.	Si rinvia ai Protocolli già definiti nella Sezione "A" della Parte Speciale, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
<u>Soggetti Destinatari</u>		
Presidente DIR CFO RAAG		

Area a Rischio		
Gestione degli acquisti		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio	Il processo riguarda la gestione degli acquisti di beni o servizi da parte dell'Ente ed assicura il controllo dell'attendibilità commerciale e professionale di tutti i	1. Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione degli acquisti sono tenuti alla puntuale verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di: - fornitori di beni o servizi; - *partners* commerciali o finanziari della Società. Gli anzidetti controlli sono svolti sulla base di indici o informazioni afferenti all'attuale reputazione della

Soggetti Destinatari DIR RCOMM CFO RAAG	fornitori, ovvero dei *partners* commerciali e finanziari della Società. Si applicano, per quanto compatibili con le finalità di tale processo, le previsioni contenute nella Sezione "A" della Parte Speciale, relativamente ai Reati con la Pubblica Amministrazione.	controparte, il suo stato giuridico, la compagine societaria e le dinamiche proprie delle sue attività di mercato. A titolo di esempio, è prevista l'acquisizione di informazioni relative alla sussistenza di dati pregiudizievoli pubblici, protesti o procedure concorsuali a carico della controparte, ovvero di informazioni commerciali sull'azienda, su soci e amministratori (anche per il tramite di società specializzate), anche al fine di appurare la correttezza delle pratiche commerciali attuate dalla medesima (come, ad esempio, la regolarità del regime dei prezzi applicato rispetto ai valori medi di mercato). 2. I soggetti coinvolti nel processo verificano che i contratti stipulati dalla Società con terzi contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione. 3. Tutti i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto di norme di legge, procedure e prassi aziendali interne, in tutte le attività di gestione anagrafica di fornitori, clienti o *partners* dell'Ente. 4. I soggetti coinvolti nel processo effettuano la registrazione di ogni fase dello stesso, assicurandone la piena tracciabilità anche mediante l'impiego dei sistemi informativi adottati dalla Società, ovvero attraverso la conservazione ed archiviazione, anche in via telematica o informatica, di tutta la relativa documentazione.

Area a Rischio		
Operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**

Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio	Per ciò che concerne le operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse, trovano puntuale applicazione le procedure individuate nella Sezione "B" della Parte Speciale, in materia di Reati Societari. A ciò si aggiunge la necessaria implementazione di flussi informativi atti a garantire il rispetto delle normative vigenti, la verifica dell'affidabilità professionale e commerciale delle controparti, la sostenibilità delle iniziative economiche societarie, nonchè la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Tali disposizioni concernono tutte le operazioni straordinarie, le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie, le operazioni sul capitale (aumenti del capitale, anche mediante conferimenti, ecc.), le operazioni connesse ad investimenti ovvero finalizzate all'acquisto di asset materiali o immateriali (anche effettuate tramite *leasing* o altri strumenti finanziari).	1. La Società implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che tutte le operazioni straordinarie, le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità di breve, medio o lungo termine, ovvero le operazioni connesse ad investimenti o all'acquisto di asset materiali o immateriali: - siano svolte nel rispetto della legge e dello Statuto; - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie; - prevedano una sufficiente conoscenza della solidità reputazionale delle controparti (secondo i parametri indicati al punto 1 del protocollo che precede); - prevedano la conoscenza dei profili e dei ritorni di natura strategica, economica e finanziaria dell'operazione, sulla base delle previsioni effettuate; - siano svolte assicurando agli organi societari e di controllo la piena conoscenza di ogni fase del processo e della relativa documentazione; - siano approvate da organi o soggetti delegati a ciò preposti, secondo le disposizioni di legge e dello statuto; - siano svolte assicurando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. La Società implementa procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni sul capitale: - siano eseguite nel rispetto della legge e dello statuto; - siano gestite assicurando agli organi societari e di controllo (e, in particolare, al Collegio Sindacale) la piena conoscenza di ogni fase dell'operazione; - siano deliberate dagli organi a ciò preposti; - siano svolte assicurando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. 2. Nello svolgimento delle anzidette operazioni, gli organi societari: - prevedono e disciplinano formalmente le modalità con cui procedere alla modifica delle coordinate bancarie di pagamento/incasso, rispetto a quelle originariamente fornite alla controparte, in sede contrattuale, ovvero rispetto a quelle utilizzate nei precedenti rapporti contrattuali;

		- in esecuzione delle anzidette verifiche in ordine all'affidabilità professionale e commerciale della controparte, richiedono informazioni e attestati alle Autorità competenti, ovvero effettuano controlli sulle banche dati specializzate; - stipulano accordi negoziali con fornitori e *partners* con sede in Paesi ritenuti non cooperativi dal GAFI, ovvero residenti nei Paesi a fiscalità cd. "agevolata" indicati nella *black list* della Banca d'Italia, soltanto previa verifica dell'attendibilità commerciale e professionale degli stessi, e, comunque nel rispetto della normativa di cui al D.L. n.40/2010, convertito con Legge 22 maggio 2010, n.73; - rifiutano di effettuare o ricevere pagamenti in denaro contante, o titoli al portatore, per importi complessivamente superiori alle soglie stabilite dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.; - comunicano all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità agevolata, ai sensi dell'art.1 del D.L. 40/2010, convertito con Legge 22 maggio 2010, n.73; - garantiscono un comportamento corretto e trasparente, nonché il rispetto delle normative vigenti, in tutte le attività di formazione del bilancio, gestione della cassa e della tesoreria.

Area a Rischio		
Accettazione del cliente, valutazione preliminare del rischio di riciclaggio, identificazione del cliente e del titolare effettivo. Protezione dei dati		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio	Il processo riguarda le procedure valutative che la Società adotta al fine di vagliare l'opportunità di accettare, o mantenere attivo, l'incarico proposto da un potenziale cliente, ovvero da un cliente già precedentemente acquisito. Il processo assicura, altresì, la registrazione e la tracciabilità di ogni fase in	1. Tutti i soggetti coinvolti nel processo effettuano controlli e verifiche al fine di acquisire informazioni sul cliente e sulla prestazione professionale richiesta. Le proposte di offerta dei propri servizi, da parte della Società, sono corredate da appositi moduli informativi che identificano il cliente, le prestazioni oggetto di offerta e il soggetto titolare. 2. Gli incarichi definiti ad "alto" rischio di riciclaggio in via preliminare, sono esaminati e conseguentemente valutati con il responsabile antiriciclaggio.
<u>Soggetti Destinatari</u>		
DIR RESPONSABILE ANTIRICLAGGIO		

	cui articola tale procedura di valutazione.	3. Tutti i dati identificativi raccolti sono registrati su un archivio elettronico dedicato.

Area a Rischio		
Segnalazione delle operazioni sospette e delle infrazioni all'uso del contante		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio **<u>Soggetti Destinatari</u>** DIR CFO RAAG RESPONSABILE ANTIRICLAGGIO	Il processo concerne l'attività di segnalazione di eventuali irregolarità ovvero di operazioni sospette che, potenzialmente, possono condurre alla commissione dei reati indicati nella presente Sezione.	1. Gli organi societari esaminano e valutano ogni operazione potenzialmente sospetta, anche riconducibile all'operato dei soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti, alla luce dei parametri e degli indicatori di anomalia forniti dalla Banca d'Italia. L'eventuale sussistenza di operazioni sospette può essere riscontrata e segnalata, ai predetti organi, da tutti i soggetti che operano nell'ambito delle attività di gestione finanziaria dell'Ente. 2. Qualora, all'esito di tale valutazione, gli organi societari abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, segnalano tempestivamente l'operazione al Responsabile Antiriciclaggio, secondo le modalità stabilite dalle procedure aziendali. 3. Il Responsabile Antiriciclaggio valuta il contenuto della segnalazione, in concerto con DIR, e richiede eventuali chiarimenti ai soggetti interessati 4. All'esito della valutazione, DIR, con l'ausilio Responsabile Antiriciclaggio, decide in merito alla fondatezza della segnalazione e, nel caso la ritenga fondata, provvede alla trasmissione degli atti concernenti l'operazione sospetta all'UIF per via telematica (ovvero al MEF per le infrazioni di cui agli artt.49 e 50 del D.Lgs. 231/2007).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 08 – Approvvigionamenti; - la normativa italiana in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita e autoriciclaggio;
Principi Specifici di Comportamento
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni alla Società, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dalle Autorità preposte alla prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, nonché dall'Autorità Giudiziaria, ed assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio; 4. assicurare lo sviluppo e la gestione dei mezzi e degli strumenti operativi predisposti per contrastare le operazioni di riciclaggio; 5. garantire e realizzare l'aggiornamento, la manutenzione, la diffusione delle liste interne di soggetti, merci o Paesi attinti da provvedimenti restrittivi; 6. collaborare con le altre funzioni aziendali nelle procedure di valutazione di clienti, fornitori e *partners*, scambiando, ove consentito dalla normativa vigente, le relative informazioni al fine di assicurare la conoscenza completa ed adeguata di ogni circostanza potenzialmente a rischio riconducibile all'operato dei predetti soggetti.

Parte Speciale "I": Impiego di lavoratori stranieri irregolari

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

L'art.2, comma 1 del D.Lgs. 109/2012 ha arricchito il catalogo dei reati rilevanti ai sensi del Decreto per effetto dell'introduzione dell'art.25-duodecies, norma che prevede la responsabilità dell'ente per l'impiego di manodopera di stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, di cui all'art.22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998.
In seguito, la legge 17 ottobre 2017, n.161 ha ulteriormente integrato le disposizioni dell'art.25-duodecies, estendendo la responsabilità dell'ente anche alle ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (punita dall'art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998) e di favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina (art.12, comma 5).

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato – Impiego di manodopera di stranieri privi di permesso di soggiorno (art.22, commi 12 e 12-bis del D.Lgs 286/1998)

- ***Appendice normativa:***

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

1. *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
2. *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
3. *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale".*

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

In via preliminare, giova precisare che il comma 12-bis dell'art.22 del T.U. sull'immigrazione, evocato dall'art.25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 quale fonte di responsabilità dell'ente, in realtà, costituisce circostanza aggravante del reato-base previsto dal precedente comma 12 del medesimo articolo.
Per ragioni di completezza espositiva, si riporta quindi il testo di entrambe le norme seppur nella consapevolezza che, ai fini della potenziale punibilità dell'Ente, rileva la sola ipotesi di reato circostanziato sanzionata dal comma 12-bis.
La condotta tipizzata dalla legge consiste nell'avere, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (per mancata richiesta di rinnovo nei termini di legge), revocato o annullato, a condizione che i predetti dipendenti siano:
- in numero maggiore di tre;
- minori di sedici anni;

- assoggettati alle condizioni di sfruttamento definite dall'art.603-bis, comma 3 c.p., a mente del quale: "*costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".

Ciò premesso, emerge con chiarezza la circostanza per cui tali fattispecie siano strettamente connesse ad elementi normativi "extra-penali", a fronte del puntuale rinvio alla disciplina amministrativistica relativa alla regolamentazione dei permessi di soggiorno, con la conseguenza di rendere estremamente articolata la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità del datore di lavoro e, dunque, dell'ente.

Si ritiene, pertanto, che eventuali errori commessi dall'agente, in ordine alla validità effettiva di tali permessi, valgano ad escludere ogni forma di responsabilità penale ai sensi dell'art.47, comma 3 c.p., in base al quale "*l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato*". Ciò in quanto non vi è dubbio che il permesso di soggiorno, regolato da legge extra-penale, costituisca, ad ogni effetto, elemento costitutivo delle fattispecie incriminatrici di cui all'art.22, commi 12 e 12-bis.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato consiste nell'evitare l'occupazione di extracomunitari al di fuori dei flussi espressamente previsti e programmati dallo Stato.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato proprio. Pertanto, è' qualificabile come soggetto attivo il datore di lavoro, cittadino italiano o straniero, ponga in essere le condotte tipiche integranti la fattispecie criminosa.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo generico consistente nella consapevolezza di avere alle proprie dipendenze soggetti extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

- ***Sanzioni***

L'art.25-duodecies, comma 1 del Decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di cento quote ed un massimo di duecento quote.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs 286/1998)

- ***Appendice normativa:***

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,

ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Le fattispecie disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art.12 del T.U. sull'immigrazione costituiscono circostanze aggravanti del reato-base di favoreggiamento previsto al precedente comma 3 dello stesso articolo.

Integra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ogni condotta idonea a favorire l'ingresso illegale dello straniero all'interno del territorio dello Stato italiano, ovvero di altro Stato di cui il migrante non possiede cittadinanza o altro valido titolo per la residenza, comprese le attività di organizzazione, promozione e finanziamento dei trasporti, purchè ricorra una delle condizioni compendiate dal comma 3.

Il comma 3-bis dell'art.12 prevede l'aumento della pena qualora il favoreggiamento sia integrato da due o più condotte punite dal comma precedente.

Il successivo comma 3-ter, infine, sanziona più gravemente le ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzate al reclutamento di persone da destinare a prostituzione, sfruttamento sessuale o lavorativo (o qualunque altra forma di sfruttamento in attività illecite se si tratta di minorenni), nonché tutti i casi in cui l'ingresso illecito dei migranti sia favorito al fine di ricavarne un utile profitto, anche se indiretto.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Nel caso di specie è riscontrabile l'esistenza di più beni giuridici tutelati dalla legge, corrispondenti, in linea di massima, al controllo della regolarità dei flussi migratori ed alla tutela della dignità personale del migrante.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di reati comuni. Acquisisce la qualifica di soggetto attivo chiunque ponga in essere le condotte di favoreggiamento sanzionate dall'art.12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998.

- ***Soggetto passivo***

È qualificabile come soggetto passivo lo straniero vittima delle condotte tipizzate dalla legge.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo generico per le fattispecie di reato di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art.12.
L'elemento soggettivo integrante il reato di cui al successivo comma 3-ter, invece, consiste nel dolo specifico di impiegare lo straniero nelle indicate attività illecite, al fine di trarne un profitto.

- ***Sanzioni***

In relazione ai predetti reati di favoreggiamento, l'art.25-duodecies, comma 1-bis del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di quattrocento quote ed un massimo di mille quote.
Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina (art.12, comma 5 del D.Lgs 286/1998)

- ***Appendice normativa:***

"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Diversamente da quanto riscontrato con riferimento alle precedenti figure di reato, la condotta tipica che integra la fattispecie in esame consiste in qualunque atto teso a favorire la permanenza, all'interno del territorio dello Stato, del soggetto che già vi risiede clandestinamente in violazione delle relative disposizioni di legge, a condizione che dallo stato di illegalità dello straniero discenda un profitto ingiusto a vantaggio dell'agente. A fronte della sua ambigua formulazione letterale, l'ambito di applicazione della norma sembrerebbe ridotto alle eventuali attività di favoreggiamento della permanenza illecita che avvengano conseguentemente alle condotte già sanzionate dai commi precedenti.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico tutelato dalla legge corrisponde al controllo dei flussi migratori e dello *status* di regolarità dello straniero. Il riferimento al dolo specifico del profitto conseguente alla permanenza illecita potrebbe, in via astratta, indurre a ritenere tutelata anche la dignità personale del migrante.

- ***Soggetto attivo***

La qualifica di soggetto attivo spetta a chiunque ponga in essere la condotta di favoreggiamento della permanenza illecita dello straniero.

- ***Soggetto passivo***

In astratto, è qualificabile come soggetto passivo lo straniero che, pur opponendosi alle intenzioni dell'agente, si trovi nella condizione di subire passivamente la permanenza dello status di clandestinità, purchè ciò non costituisca un più grave reato.

- ***Elemento soggettivo***

La fattispecie in esame è integrata dal dolo specifico consistente nella volontà di trarre profitti ingiusti dalla permanenza illegale dello straniero.

Sanzioni

L'art.25-duodecies, comma 1-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di cento quote ed un massimo di duecento quote.
Inoltre, in caso di condanna, è prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Impiego di lavoratori stranieri irregolari - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività che afferiscono alla gestione del personale, per le quali si rende necessario procedere alla puntuale verifica dello status di regolarità del migrante.
In particolare, si indica il seguente protocollo generale di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del compimento dei reati:

Area a Rischio		
Gestione del personale		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Impiego di manodopera di stranieri privi di permesso di soggiorno Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina	Il processo riguarda le attività di selezione, assunzione e gestione del personale, nell'ambito del rapporto di lavoro, costituito o da costituirsi, tra la Società ed il dipendente straniero. Si richiamano, nella misura in cui risultino concretamente applicabili, le disposizioni indicate nella Sezione "A" della presente Parte Speciale, in materia di Reati contro la Pubblica	1. Prima dell'assunzione, il personale dell'ufficio RAAG e dell'ufficio Risorse Umane a tanto incaricato effettua ogni necessaria verifica in ordine alla regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore straniero. 2. Il Datore di Lavoro, anche per il tramite delle funzioni aziendali di riferimento, informa il lavoratore straniero dell'obbligo, in capo a quest'ultimo, di comunicare alla Società qualunque modifica delle condizioni relative alla validità del permesso di soggiorno (revoca, annullamento, ecc.). 3. Il personale dell'ufficio RAAG e dell'ufficio Risorse Umane a tanto incaricato monitora le scadenze del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri e
Soggetti Destinatari		

DIR RAAG RISORSE UMANE	Amministrazione, relativamente alla gestione del personale.	chiede, a questi ultimi, di consegnare alla Società copia della richiesta di rinnovo del permesso in fase di scadenza, da presentare nei termini stabili dalla legge. 4. Nel caso di mancata consegna della copia di cui al punto precedente, l'ufficio Risorse Umane informa tempestivamente RAAG ed il Datore di Lavoro al fine di interrompere il rapporto tra la Società ed il lavoratore straniero. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo hanno l'obbligo di fornire alla Società la rendicontazione di tutte le attività svolte e provvedono all'archiviazione della relativa documentazione.

Impiego di lavoratori stranieri irregolari – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 02 – Ricerca e selezione del personale; - P.O. 42 – Gestione Carriera; - P.O. 43 – Equità Salariale; - P.O. 44 – Genitorialità; - P.O. 45 – Conciliazione Vita Lavoro;, - P.O. 46 – Prevenzione Abusi e Molestie; - la normativa italiana in materia di impiego di manodopera di stranieri privi di permesso di soggiorno, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e favoreggiamento della permanenza dell'immigrazione clandestina.
Principi Specifici di Comportamento
In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione; 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni alla Società, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, ed assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio;

4. verificare e garantire l'aggiornamento dello scadenziario relativo ai permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri;
5. riferire immediatamente alla Società le situazioni di irregolarità o le anomalie riscontrate.

Parte Speciale "L": Corruzione tra privati

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

La previsione di una responsabilità dell'ente, conseguente al verificarsi di fenomeni corruttivi tra privati, si deve alla Legge 6 novembre 2012, n.190, cd. legge "anticorruzione" (ed alle successive modifiche operate dal D.Lgs. 38/2017).
Per effetto di tali disposizioni, il legislatore ha inserito la lettera s-bis) nell'art.25-ter, comma 1 del Decreto, facendo rinvio, ai fini della punibilità dell'ente, alle ipotesi di corruzione ex art.2635, comma 3 c.c. ed alle forme di istigazione alla corruzione di cui al successivo art.2635-bis, comma 1 c.c.
Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si instaura qualora un suo esponente apicale, ovvero un soggetto sottoposto, agisca nell'esclusiva veste di "corruttore" (con esclusione delle ipotesi in cui assume il ruolo di "corrotto") ponendo in essere le condotte tipizzate dalla legge, come di seguito definite e analizzate.
A fronte di quanto disposto dall'art.2639 c.c. in materia di responsabilità per la commissione dei reati societari, può ritenersi che la fattispecie di corruzione, o di istigazione alla corruzione, possa essere commessa anche dal cd. amministratore "di fatto" (e dai suoi sottoposti) che, pur essendo sprovvisto di formale investitura, svolga funzioni di controllo ed indirizzo effettivo delle attività aziendali.

Corruzione tra privati (art.2635, comma 3 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
*3. **Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.***
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

L'ente è responsabile, per i fatti descritti dal terzo comma dell'art.2635 c.c., qualora il soggetto strutturato al suo interno, sia apicale che preposto, consegni o prometta la dazione di somme di denaro o di altra utilità ad amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione di scritture contabili, liquidatori o dipendenti (a qualunque titolo) della medesima società, ovvero di

un ente diverso, al fine di indurre i predetti a compiere o ad omettere atti, in violazione dei propri doveri di ufficio e di lealtà.
A tal proposito, la norma richiede espressamente che il soggetto "corrotto" riceva la promessa di denaro od altre utilità che non gli siano già dovute per altre ragioni.
Quanto al profilo soggettivo, la responsabilità della persona giuridica discende dalla circostanza per cui l'atto corruttivo sia consumato nel perseguimento del suo interesse e sia tale da assicurare all'ente il conseguimento di un vantaggio non irrisorio. Analogamente, l'ascrizione di responsabilità in capo all'ente si verifica anche nell'ipotesi in cui l'interesse societario concorra con quello del singolo che pone materialmente in essere la condotta penalmente rilevante.

- ***Bene giuridico tutelato:***

La fattispecie in esame tutela principalmente il patrimonio della società di cui fanno parte i soggetti "corrotti", vale a dire coloro che accettano denaro od altra utilità per compiere (od omettere) atti in violazione dei propri doveri d'ufficio e di lealtà.
In seguito alla riforma del 2017, che ha eliminato il requisito oggettivo del nocumento all'interesse societario, si ritiene che il bene giuridico protetto dalla norma penale possa anche estendersi, in linea generale, alla più ampia tutela del mercato e della libera concorrenza.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato comune, potendosi qualificare come soggetto attivo chiunque attui le condotte corruttive di cui all'art.2635, comma 3 c.c., dal momento che la specifica qualifica detenuta dall'agente rileva soltanto in funzione della quantificazione della pena.

- ***Soggetto passivo***

E' qualificabile come vittima del reato la società di cui fa parte il soggetto "corrotto".

- ***Elemento soggettivo***

È sufficiente il dolo generico, anche configurabile nella forma del cd. dolo eventuale.

- ***Sanzioni***

L'art.25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di quattrocento quote ed un massimo di seicento quote. Inoltre, tale sanzione risulta aumentata nella misura di un terzo nell'ipotesi in cui, per effetto della consumazione del reato in esame, l'ente consegua un vantaggio di "rilevante entità".
In caso di condanna, è altresì prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis, comma 1 c.c.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Sotto il profilo oggettivo, il reato di istigazione si fonda sulle medesime condotte tipizzate dalla precedente fattispecie, con la differenza che, nel caso in esame, il destinatario della dazione o promessa di denaro od altra utilità rifiuta tali offerte, impedendo in tal modo il perfezionamento del processo corruttivo. Non potendosi dunque configurare il concorso del "corrotto" ai sensi dell'art.2635, comma 3 c.c., trova applicazione, a carico del potenziale corruttore (*rectius*, istigatore) il più mite regime punitivo previsto dalla fattispecie in esame.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Non verificandosi il concorso del "corrotto" che provochi un danno patrimoniale al proprio ente di appartenenza, si può ritenere che tale fattispecie tuteli il libero svolgimento delle dinamiche di mercato e della libera concorrenza.

- ***Soggetto attivo***

Similmente a quanto già affermato con riguardo al reato di corruzione, si qualifica come soggetto attivo chiunque commetta le anzidette condotte di istigazione, giacchè la qualifica soggettiva dell'agente, riferibile al ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito dell'organizzazione societaria, rileva soltanto ai fini della quantificazione della pena.

- ***Soggetto passivo***

Il soggetto passivo coincide con il destinatario della condotta istigatrice.

- ***Elemento soggettivo***

La fattispecie è integrata dall'elemento soggettivo del dolo generico.

- ***Sanzioni***

L'art.25-ter, comma s-bis) del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di duecento quote ed un massimo di quattrocento quote.

Tale sanzione può essere aumentata nella misura di un terzo qualora, dalla consumazione del reato in esame, discenda un vantaggio di "rilevante entità" in capo all'ente.

In caso di condanna, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto.

Corruzione tra privati - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

Dal momento che i reati di cui alla presente Sezione presuppongono la facoltà di concedere o promettere somme di denaro od altra utilità a fini corruttivi, è possibile ritenere che i soggetti maggiormente esposti al rischio di incorrere nella loro consumazione siano le figure poste al vertice della compagine societaria, ovvero coloro che sono dotati di autonomia di spesa nello svolgimento delle proprie mansioni.

Per la definizione delle aree di attività a rischio, occorre senz'altro richiamare tutti i settori a cd. "rischio indiretto" già individuati nella Sezione "A" della presente Parte Speciale, con riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, ben potendosi applicare, anche alla corruzione tra privati, tutte le procedure ed i protocolli definiti in quella sede al fine di prevenire i delitti di corruzione ex

artt.318, 319, 319-ter e 320 c.p., di induzione indebita ex art.319-quater, nonché di istigazione alla corruzione ex art.322 c.p.

Pertanto, risultano a rischio le seguenti attività:

- vendita dei servizi offerti dalla Società tramite trattative private;
- gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata, ecc.
- gestione del processo di amministrazione del personale;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei crediti, contestazioni, contenziosi;
- gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- gestione della contabilità ordinaria;
- gestione degli acquisti;
- ciclo passivo amministrativo Centri Commerciali.

Alle anzidette attività, per le quali si rinvia ai protocolli definiti nella Sezione "A", si aggiungono le seguenti aree a rischio:

Area a Rischio		
Gestione delle Proposte di Consulenze Esterne		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione **<u>Soggetti Destinatari</u>** Presidente DIR CFO RAAG	Il processo concerne la valutazione dell'opportunità di conferire mandati a terzi specializzati (anche se persone giuridiche), aventi ad oggetto la vendita dei servizi offerti dalla Società, nonché le operazioni di controllo sull'operato del medesimo. In particolare, il processo si articola nelle fasi di: -individuazione e scelta del professionista, oppure valutazione del profilo professionale del soggetto che si candida alla Società; - stipulazione del relativo contratto; - controllo e valutazione della prestazione.	1. Nella fase di valutazione preliminare dei candidati, ovvero nel processo di individuazione dei potenziali mandatari, la Società compie ogni necessario accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità in capo ai medesimi. Qualora i candidati svolgano funzioni di agenti, mediatori, intermediari e procacciatori d'affari, tale verifica sarà corredata dal rilascio, da parte dei predetti soggetti, di idonea attestazione che autocertifichi la sussistenza degli anzidetti requisiti. 2. I contratti stipulati dalla Società con i soggetti di cui al punto precedente devono: - essere redatti in forma scritta; - essere definiti con riferimento ai prezzi medi di mercato applicati alla tipologia di servizio acquistato; - prevedere una specifica clausola scritta che vincoli agenti, distributori, procacciatori d'affari, ecc. all'osservanza dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società, con l'espressa previsione per cui la mancata sottoscrizione di detta clausola costituirà causa di risoluzione del contratto;

		- escludere l'inserimento di clausole dal contenuto ambiguo che possano, anche solo potenzialmente, violare il rispetto delle procedure interne e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. 3. Nella fase di controllo della prestazione offerta dai terzi, i soggetti coinvolti nel processo effettuano valutazioni periodiche circa la qualità del servizio reso e la permanenza, in capo ai predetti, di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico. Inoltre, la Società si impegna ad istituire apposita "Black List" per la gestione delle informazioni relative alle anomalie riscontrate nell'operato di agenti, mediatori, ecc. che siano cessati dall'incarico per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001. 4. I compensi riconosciuti, in qualsiasi forma, ai predetti soggetti, devono essere in linea con le normali condizioni applicate dalla Società. Il Presidente, gli Amministratori a ciò delegati o i Procuratori (nei limiti dei poteri conferiti), possono autorizzare eventuali deroghe fornendo adeguate motivazioni al riguardo. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo assicurano la registrazione delle anzidette attività

Area a Rischio		
Gestione delle consulenze esterne		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione	Il processo riguarda le attività di selezione, assunzione e gestione del personale, nell'ambito del rapporto di lavoro, costituito o da costituirsi, tra la Società ed il consulente. Si richiamano, nella misura in cui risultino concretamente applicabili, le disposizioni indicate nella Sezione "A" della presente Parte Speciale, in materia di	1. Il conferimento degli incarichi di consulenza esterna deve avvenire a cura del Presidente, degli Amministratori a ciò delegati o dei Procuratori (nei limiti dei poteri conferiti), in relazione alle attività oggetto della consulenza e deve essere sempre formalizzato tramite idonea documentazione. L'affidamento dell'incarico deve sempre risultare adeguatamente motivato in ordine all'effettiva necessità del servizio richiesto dalla Società, al fine di scongiurare ipotesi di simulazione o di indebito pagamento a vantaggio del consulente terzo. Ciascun partner della Società è tenuto a documentare ed archiviare l'effettivo conferimento

	Reati contro la Pubblica Amministrazione.	della consulenza al terzo specializzato, dando conto della necessità del servizio richiesto. 2. Il Presidente, gli Amministratori delegati o i Procuratori, sovrintendono ogni necessario accertamento circa l'effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Consulenti e si assicurano, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, che gli stessi agiscano nel rispetto delle normative sancite dal D.Lgs. 231/2001. 2. Gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito che dovrà risultare adeguato rispetto alla natura e all'oggetto della prestazione richiesta. 3. Per ogni incarico deve sempre essere presente una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.). 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo, ognuno per quanto di propria competenza, devono garantire la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi tramite l'archiviazione della relativa documentazione (es. contratto firmato, esito della consulenza, ecc.). 5. La Società richiede ai soggetti coinvolti nel processo di relazionare periodicamente in ordine alle prestazioni svolte dal consulente.

Area a Rischio		
Direzione dei Centri – Gestione delle locazioni temporanee		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione **<u>Soggetti destinatari</u>** DIRC KAM	Il processo definisce le attività, le responsabilità e le competenze in materia di gestione delle locazioni temporanee/spazi espositivi.	1. Il DIRC è tenuto alla stretta osservanza delle prescrizioni previste dalla "P.O. n.22 - Direzione dei Centri – Gestione delle Locazioni Temporanee", mantenendo una condotta ispirata a principi di probità e trasparenza tanto nella conduzione delle trattative tese alla negoziazione delle condizioni economiche previste dal contratto, quanto alla successiva esecuzione dello stesso.

Area a Rischio		
Gestione dei rapporti con i clienti ed esecuzione contrattuale		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**
Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione **<u>Soggetti destinatari</u>** **<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. n.15 - Attività di Sviluppo e Sottoscrizione Mandati</u>**: si fa rinvio ai soggetti già indicati nella Sezione "A" della Parte Speciale, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione **<u>In relazione ai processi di cui alla P.O. - Attribuzione e Gestione Progetto:</u>** KAM	Il processo riguarda tutte le attività di fornitura di servizi ai clienti della Società, nel cui ambito di svolgimento occorre garantire parità di trattamento dei medesimi al fine di prevenire potenziali favoritismi che concretino le ipotesi di corruzione, o istigazione alla corruzione, di cui alla presente Sezione. Il processo si articola nelle seguenti fasi: - analisi preliminare dei presupposti per l'esecuzione del contratto; - esecuzione del contratto previa verifica dell'accettazione formale del cliente; - monitoraggio della fase esecutiva; - rendicontazione delle attività svolte.	Si rinvia ai protocolli già definiti nella Sezione "A" della Parte Speciale, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ed alla relativa "**P.O. n.15 - Attività di Sviluppo e Sottoscrizione Mandati"**.

Area a Rischio		
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi		
Reati Ipotizzabili	**Processo**	**Protocollo**

Corruzione tra privati Istigazione alla corruzione **<u>Soggetti destinatari</u>** Presidente DIR CFO RAAG	Il processo riguarda la gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi, con specifico riferimento alle richieste di finanziamenti, mutui ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. Il processo contempla le seguenti fasi: - predisposizione della documentazione necessaria; - verifica della documentazione; - trasmissione della documentazione richiesta dall'istituto di credito o assicurativo, ed archiviazione della pratica; - successiva gestione dei rapporti intrattenuti con l'istituto.	1. Ogni attività che attiene al presente processo è svolta in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione di dati ed informazioni posti a supporto dell'istanza di autorizzazione del finanziamento, mutuo o altre erogazioni del medesimo tipo, anche prevedendo specifiche operazioni di controllo in ordine alla completezza degli stessi. 2. Il Presidente, gli Amministratori a ciò delegati o i Procuratori (nei limiti dei poteri conferiti), intrattengono, per il tramite di CFO e RAAG, rapporti formali con gli istituti di credito ed assicurativi. 3. Il Presidente, gli Amministratori a ciò delegati o i Procuratori (nei limiti dei poteri conferiti), autorizzano formalmente CFO e RAAG ad inviare o trasmettere, in nome e per conto della Società, dati o informazioni agli istituti di credito ed assicurativi. 4. Tutti i soggetti coinvolti nel processo provvedono all'archiviazione ed alla conservazione della relativa documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica o elettronica, agli istituti di credito ed assicurativi. 5. Tutti i soggetti coinvolti nel processo hanno l'obbligo di fornire alla Società la rendicontazione di tutte le attività svolte.

Corruzione tra privati – Principi di Comportamento

<u>Principi Generali di Comportamento</u>
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 02 – Ricerca e selezione del personale; - P.O. 08 – Approvvigionamenti; - P.O. 15 – Attività di sviluppo e sottoscrizione di mandati con i clienti; - P.O. 17 – Attribuzione e gestione del progetto; - P.O. 18 – Ciclo passivo amministrativo Centri Commerciali; - P.O. 22 – Direzione dei Centri – Gestione delle locazioni temporanee;

- P.O. 25 – Direzione dei Centri – Attività di marketing;
- P.O. 38 – Gestione preventivi attività Digital Advertising;
- la normativa italiana in materia di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati.

Principi Specifici di Comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni alla Società, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, ed assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio;
4. astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro a soggetti terzi che intrattengono, a qualunque titolo, rapporti con la Società, ovvero ad altri esponenti aziendali;
5. astenersi dal corrispondere, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti o promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a soggetti terzi aventi rapporti con la Società, ovvero ad altri esponenti aziendali, ivi compresa l'offerta gratuita di servizi o attrezzatura tesa ad influenzare il libero e incondizionato svolgimento dei processi aziendali;
6. astenersi dall'effettuare o accettare omaggi e regalie, fuori dai casi previsti dal presente Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società, in specie nel caso in cui tali elargizioni eccedano le normali pratiche di cortesia e siano potenzialmente idonee ad influenzare l'indipendenza di giudizio degli esponenti aziendali, ovvero nell'ipotesi in cui possano comportare un qualunque vantaggio o trattamento di favore a beneficio dell'azienda;
7. astenersi dall'accordare o accettare vantaggi (o promesse di vantaggi) di qualsiasi natura, anche se diretti a favore di rappresentanti di soggetti terzi aventi rapporti con la Società, ovvero di altri esponenti aziendali;
8. astenersi dal corrispondere indebitamente compensi a collaboratori esterni, in assenza di adeguata giustificazione;
9. astenersi dal corrispondere ad altri soggetti somme di denaro, o altre utilità, al fine di rendere meno onerosa l'esecuzione o la gestione di contratti stipulati con terzi soggetti;
10. astenersi dal promettere o concedere trattamenti di favore (sconti, prestazioni eccezionali oltre gli *standard* aziendali, interventi volti a facilitare l'assunzione di parenti o amici, ecc.);
11. fornire, o promettere di fornire, anche per il tramite di terzi, opere o servizi che esulano dal perimetro delle competenze e degli *standard* aziendali (ad esempio, opere di manutenzione o ristrutturazione di edifici privati);
12. inserire nei contratti stipulati con consulenti e collaboratori, nonché all'interno delle lettere di assunzione del personale, apposite dichiarazioni con cui tali soggetti assicurano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, di non essere mai stati implicati in procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui alla presente Sezione, e di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. Inoltre, tali contratti devono altresì contemplare specifiche clausole finalizzate a regolamentare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello, ovvero dei richiamati principi posti a fondamento della Società;
13. astenersi dall'effettuare pagamenti di rilevante entità in contanti o in natura;
14. garantire che le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziare abbiano una causale espressa e siano adeguatamente documentate e registrate;

15. segnalare tempestivamente all'O.d.V qualunque anomalia o irregolarità riscontrata nell'operato delle controparti, o degli altri esponenti aziendali, che lasci intendere l'esistenza di favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche qualora tali vantaggi siano destinati a soggetti terzi rispetto alla Società.

Parte Speciale "M": Delitti di Criminalità Organizzata

Le fattispecie di reato previste nel Decreto

L'approdo dei delitti cd. associativi all'interno del *corpus* normativo, compendiato dal Decreto, segna un ulteriore momento di svolta nel processo di evoluzione della responsabilità amministrativa degli enti, giacché, *ab origine*, anche l'imputabilità dei reati di criminalità organizzata alla persona giuridica era limitata alle sole ipotesi di "transnazionalità" delle condotte criminose.
Successivamente, la legge 15 luglio 2009, n.94 ha eliminato ogni riferimento alla dimensione transnazionale delle fattispecie penalmente rilevanti, ed ha introdotto nel Decreto le disposizioni di cui all'art.24-ter.
L'elenco tassativo dei delitti richiamati dalla legge come potenziale fonte di responsabilità dell'ente si compone dei reati di: associazione per delinquere (art.416 c.p.); associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416-bis c.p.); scambio elettorale-politico (art.416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.); reati previsti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza (artt.73 e 74 del d.P.R. n.309/90); i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in pubblico o aperto di al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, comma 3 legge 18 aprile 1975, n.110; l'ampio catalogo dei delitti "commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".
Ciò premesso, tenuto conto della peculiare natura delle attività d'impresa considerate in questa sede, occorre soffermarsi sulle figure di reato associativo che maggiormente interessano gli ambiti in cui si svolgono i processi aziendali e che attengono, peraltro, alla potenziale costituzione di organizzazioni tra più soggetti per fini illeciti, onde poter definire principi e protocolli di comportamento idonei a scongiurarne la consumazione.
Occorre precisare che tali fattispecie individuano, quale presupposto di responsabilità dell'ente, l'instaurazione di un rapporto con soggetti esterni che risultino inseriti all'interno di strutture associative illecite punite dalla legge, anche qualora il rapporto sia indiretto o abbia carattere transnazionale.
Sebbene il reato associativo possa essere potenzialmente commesso da tutti gli esponenti aziendali che, a qualsiasi titolo, intrattengono contatti con tali soggetti esterni, è verosimile ritenere che solo le figure apicali poste al vertice dell'ente abbiano la concreta possibilità di "strumentalizzare" l'intero assetto societario e indirizzarne l'attività al perseguimento di scopi criminali.
Peraltro, la circostanza per cui la commissione dei suddetti reati sia legata, non tanto al verificarsi di determinate condizioni oggettive astrattamente preventivabili, quanto piuttosto ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni membri dell'ente, rende oltremodo gravoso il compito di definire procedure volte a prevenire condotte associative che integrino le fattispecie richiamate dall'art.24-ter.

Associazione per delinquere (art.416 c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

La condotta criminosa sanzionata dall'art. 416 c.p. è rappresentata dalla promozione, costituzione ed organizzazione di un'associazione finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti (con esclusione delle contravvenzioni), non risultando necessaria l'esatta predeterminazione del progetto criminale. Ciò comporta, di conseguenza, l'esclusione della fattispecie in esame nelle ipotesi in cui il cd. *pactum sceleris* abbia ad oggetto la consumazione di uno o più reati specifici già decisi e programmati dai correi.
E' altresì necessario che l'associazione sia dotata di una, seppur minima, struttura organizzativa interna, dotata del carattere della stabilità e destinata a perdurare idealmente anche dopo l'eventuale consumazione dei delitti-scopo.
Può ritenersi promotore, il soggetto che ha suggerito o stimolato la formazione del vincolo associativo, mentre acquistano la qualifica di costitutori dell'associazione coloro che aderiscono alle idee del primo e si adoperano per la creazione del sodalizio. L'organizzatore, invece, coincide con la figura che disciplina e regolamenta l'attività dell'associazione già venuta ad esistenza.
Diversa è la posizione del partecipante, dovendosi intendere per tale il soggetto che, essendo inserito stabilmente nella struttura associativa senza ricoprire alcuno dei predetti ruoli, offre il proprio contributo (anche soltanto morale) per la realizzazione delle finalità illecite dell'associazione.
Nel graduare la forbice edittale delle sanzioni previste dall'art.416 c.p., il legislatore distingue i soggetti "apicali" dell'organizzazione (cd. "capi"), nei cui confronti trova applicazione il regime punitivo più grave (condiviso con i promotori), da tutti gli altri soggetti che ricoprono posizioni inferiori, in quanto partecipanti, ai quali sono destinate sanzioni di minore entità.

Giova precisare che, nell'ipotesi di consumazione di taluno dei reati-fine, ciascun correo risponde anche di quest'ultimo in concorso formale con il delitto associativo, in conformità a quanto previsto dall'art.81, comma 2 c.p. con riferimento all'istituto del reato continuato.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalla norma consiste, tradizionalmente, nella tutela dell'ordine pubblico.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di un reato comune, potendosi qualificare come soggetto attivo chiunque ponga in essere le condotte associative sanzionate dall'art.416 c.p.

- ***Soggetto passivo***

E' qualificabile come soggetto passivo la vittima del delitto-fine consumato dai membri dell'associazione.

- ***Elemento soggettivo***

È richiesto il dolo specifico consistente nell'intenzione di avvalersi della struttura associativa per commettere una serie indeterminata di delitti.

- ***Sanzioni***

In relazione ai reati di cui all'art.416 c.p., con esclusione del sesto comma, l'art.24-ter, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione, a carico dell'ente, della sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di trecento quote ed un massimo di ottocento quote.
Con riferimento alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art.416 c.p., l'art.24-ter, comma 1, sancisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento quote a mille quote.
In caso di condanna, l'art.24-ter, comma 3 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto per un periodo non inferiore ad un anno.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416-bis c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Uno dei principali aspetti che differenziano l'associazione per delinquere (di cui all'articolo precedente) dalla fattispecie in esame risiede nelle specifiche finalità perseguite da quest'ultima, consistenti, oltre al proposito di commettere una serie indeterminata di delitti, anche nel perseguimento di obiettivi leciti mediante l'impiego di mezzi intimidatori.
Ed infatti, il cd. "metodo mafioso" che contraddistingue l'azione associativa sanzionata dall'art.416-bis c.p. si caratterizza, dal lato attivo, per il ricorso operato dagli associati alla forza intimidatrice che promana dal sodalizio criminoso e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed omertà in cui si trova il soggetto (e, per estensione, l'intera collettività) che subisce gli effetti di tale intimidazione, il quale è in tal modo indotto a soddisfare le pretese dei correi anche in assenza di vere e proprie minacce o violenze.
A tal proposito, la potenza intimidatrice di cui i membri dell'organizzazione devono "avvalersi" può derivare anche solo dalla fama criminale sviluppatasi nell'ambito della comunità di riferimento.
Ricorre, anche in questo caso, il requisito di articolazione del gruppo criminale in struttura organizzata, nonchè il carattere di stabilità del vincolo associativo (trattandosi di reato permanente), ancora una volta finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, questa volta afferenti ai settori ed alle attività tassativamente indicate dall'art.416-bis c.p.
Nella prassi, è particolarmente frequente l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte chiarito che, ai fini della configurabilità del dolo diretto, occorre che l'agente esterno occasionalmente coinvolto nell'azione criminosa, pur in assenza della cd. "*affectio societatis*" (vale a dire della volontà di far parte della struttura organizzativa), sia pienamente consapevole delle modalità con cui l'associazione agisce nel perseguimento dei propri fini, e si adoperi coscientemente per garantirne il sostegno, la conservazione o il rafforzamento.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie in esame coincide con la tutela dell'ordine pubblico, in ragione della minaccia per la collettività rappresentata dall'azione intimidatrice delle associazioni di stampo mafioso.

- ***Soggetto attivo***

Si tratta di reati comuni. Acquisisce la qualifica di soggetto attivo chiunque ponga in essere le condotte associative punite dall'art.416-bis c.p.

- ***Soggetto passivo***

E' qualificabile come soggetto passivo colui che subisce la pressione intimidatrice esercitata dai membri dell'associazione mafiosa, risultandone pertanto condizionato.

- ***Elemento soggettivo***

La fattispecie è integrata dal dolo specifico e diretto, consistente sia nella volontà di far parte del sodalizio criminoso, avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal medesimo per la commissione dei delitti-fine, che nell'intenzione di contribuire alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione.

- ***Sanzioni***

Per il delitto ex art.416-bis c.p., l'art.24-ter, comma 1, sancisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento quote a mille quote.
In caso di condanna, l'art.24-ter, comma 3 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto per un periodo non inferiore ad un anno.

Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter c.p.)

- ***Appendice normativa:***

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

- ***Descrizione della fattispecie delittuosa rilevante ai sensi del Modello:***

Da un lato, le condotte tipiche sanzionate dall'art.416-ter c.p. coincidono con la promessa, da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, di procacciare voti politici avvalendosi delle specifiche modalità descritte dal precedente art.416-bis c.p. Dall'altro, il reato contempla altresì l'accettazione della promessa in cambio della corresponsione, in favore dell'organizzazione criminale, di somme di denaro o di altre utilità (anche qualora tale pagamento fosse solo promesso).
Ai fini della punibilità, è necessario che l'utilizzo del cd. "metodo mafioso" (e dunque dell'azione intimidatoria operata dai membri dell'associazione) costituisca l'oggetto specifico dell'accordo stipulato dai soggetti interessati, sebbene parte della giurisprudenza, a fronte della natura di reato di pericolo della fattispecie, ritenga sufficiente che l'elettorato percepisca l'illecita provenienza delle indicazioni di voto, così da associare la persuasività di tali "suggerimenti" o "inviti" alla vera e propria influenza criminale esercitata dall'organizzazione mafiosa sul territorio.
Giova precisare che si tratta di un reato a consumazione frazionata, dovendosi ritenere che esso sia consumato già all'atto della promessa dei voti. Le successive dazioni di denaro od altra utilità, invece,

rilevano sotto il profilo del decorso del termine di prescrizione, ovvero possono costituire occasione per l'ingresso di nuovi potenziali concorrenti ai sensi dell'art. 110 c.p.
Nell'ipotesi in cui l'agente esterno all'associazione, oltre a porre in essere le condotte sanzionate dall'art.416-ter c.p., si adoperasse nell'interesse dell'organizzazione mafiosa con lo specifico intento di rafforzarne la forza criminale, sarà configurabile, a suo carico, il solo delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.

- ***Bene giuridico tutelato:***

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie in esame coincide con la tutela dell'ordine pubblico, cui si aggiunge la tutela della libertà nell'esercizio del diritto di voto, inevitabilmente lesa dal condizionamento illecito operato dall'associazione mafiosa, nonchè, in generale, la difesa dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

- ***Soggetto attivo***

Data la natura di reato plurisoggettivo proprio, può essere soggetto attivo sia il membro dell'associazione mafiosa che effettua la promessa di procacciare i voti, sia il soggetto che accetta tale promessa (anche per conto di terzi) in cambio della dazione di danaro o di altra utilità.

- ***Soggetto passivo***

Può astrattamente qualificarsi come soggetto passivo colui che subisce il condizionamento della propria libera determinazione al voto, in conseguenza della pressione intimidatrice esercitata dai membri dell'associazione mafiosa.

- ***Elemento soggettivo***

La fattispecie è integrata dal dolo specifico consistente nella cosciente volontà di promettere, ovvero ottenere, voti politici in cambio di danaro o di altre utilità, mediante l'attuazione di condotte riconducibili al cd. "metodo mafioso".

- ***Sanzioni***

Anche in relazione al delitto di cui all'art.416-bis c.p., l'art.24-ter, comma 1, sancisce l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento quote a mille quote.
In caso di condanna, l'art.24-ter, comma 3 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2 del Decreto per un periodo non inferiore ad un anno.

Delitti di Criminalità Organizzata - Aree a Rischio ed i relativi Protocolli

In ragione della peculiare elasticità applicativa dei reati di associazione per delinquere (art.416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art.416-bis c.p.) e scambio elettorale politico mafioso /art.416-ter c.p.), sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte le attività già analizzate in precedenza dal Modello, giacché il programma criminoso dell'associazione può ricomprendere ogni reato suscettibile di integrare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Ribadita la necessità di garantire la piena osservanza ed il rispetto di tutte le procedure di comportamento già individuate nella presente Parte Speciale, occorre prestare particolare attenzione alle attività già analizzate all'interno delle Sezioni "A", "H" e "L", rispettivamente dedicate ai "Reati

contro la Pubblica Amministrazione", ai "Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego ed autoriciclaggio", ed ai "Reati di corruzione e istigazione tra privati". Tali attività consistono in:
- vendita dei servizi offerti dalla Società tramite trattative private;
- gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, formazione finanziata, ecc.
- gestione del processo di amministrazione del personale;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei crediti, contestazioni, contenziosi;
- gestione delle consulenze esterne;
- gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- gestione della contabilità ordinaria;
- gestione degli acquisti;
- ciclo passivo amministrativo Centri Commerciali;
- gestione di quanti presentano alla Società opportunità di mandati;
- gestione dei rapporti con i clienti ed esecuzione contrattuale;
- gestione dei rapporti con istituti di credito ed assicurativi.

Si tratta, invero, di attività a cd. "rischio indiretto" in quanto presuppongono l'instaurazione di rapporti, anche commerciali, con soggetti terzi (fornitori, clienti, *partners*, consulenti, candidati all'assunzione) e che, per tali motivi, sono potenzialmente suscettibili di provocare un contatto con realtà associative illegali costituite al fine di commettere delitti.
In tali specifici ambiti, pertanto, si rende quantomai indispensabile attuare ogni possibile misura di accertamento in ordine all'affidabilità professionale e commerciale dei soggetti con cui l'ente ed i suoi componenti sviluppano relazioni.
Per ciò che concerne le procedure, i principi ed i protocolli atti a prevenire la commissione dei reati associativi nell'ambito delle anzidette attività, dunque, può farsi pieno rinvio a tutto quanto già riportato nelle citate Sezioni "A", "H" e "L", da integrarsi con i principi di comportamento, come di seguito individuati e definiti.

Delitti di Criminalità Organizzata – Principi di Comportamento

Principi Generali di Comportamento
Nell'espletamento di tutte le operazioni di cui alla presente sezione, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Partner, i Responsabili di Funzione, i Dipendenti e gli altri destinatari del Modello devono in generale conoscere e rispettare: - il Codice Etico; - P.O. 02 – Ricerca e selezione del personale; - P.O. 15 – Attività di sviluppo e sottoscrizione di mandati con i clienti;

- P.O. 18 – Ciclo passivo amministrativo – Centri Commerciali;
- P.O. 25 – Direzione dei Centri – Attività di marketing;
- P.O. 38 – Gestione preventivi attività Digital Advertising;
- la normativa italiana in materia di reati associativi.

Principi Specifici di Comportamento

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Organi della Società e i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati richiamati nella sezione;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente, diligente e collaborativo, sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni alla Società, garantendo l'immediata trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, ed assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure o dalla prassi aziendali nello svolgimento di tutte le attività potenzialmente a rischio;
4. nelle procedure di selezione del personale, accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità e di idoneità rispetto all'incarico del candidato, nonché verificare l'eventuale sussistenza di carichi pendenti, o condanne passate in giudicato, tramite richiesta di esibizione del casellario giudiziale;
5. nelle procedure di selezione di *partners*, fornitori o consulenti, accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai medesimi e richiedere l'esibizione del relativo casellario giudiziale;
6. assicurare l'adeguata formalizzazione di requisiti e criteri relativi alla selezione dei fornitori, dei motivi che giustificano eventuali deroghe, nonché delle ragioni che hanno indotto alla selezione di un determinato fornitore;
7. astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro a soggetti terzi che intrattengono, a qualunque titolo, rapporti con la Società;
8. astenersi dall'accordare o accettare vantaggi (o promesse di vantaggi) di qualsiasi natura, anche se diretti a favore di rappresentanti di soggetti terzi aventi rapporti con la Società, ovvero di altri esponenti aziendali;
9. astenersi dall'effettuare o accettare omaggi e regalie, fuori dai casi previsti dal presente Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società, in specie nel caso in cui tali elargizioni eccedano le normali pratiche di cortesia, siano idonee ad influenzare l'indipendenza di giudizio degli esponenti aziendali, o comunque costituiscano un vantaggio o un trattamento di favore a beneficio dell'azienda;
10. astenersi dal corrispondere indebitamente compensi a collaboratori esterni, in assenza di adeguata giustificazione;
11. utilizzare conti correnti bancari e/o postali da destinare esclusivamente ai rapporti intrattenuti con fornitori o *partners*, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità saranno oggetto di specifiche clausole contrattuali da far sottoscrivere ai predetti soggetti;
12. riferire immediatamente alla Società le situazioni di irregolarità o le anomalie riscontrate.

Svicom
REAL ESTATE MANAGERS